



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 23 dicembre 2005

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO  
Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00  
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso:  
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Palazzo della Regione

## ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

### Sommario Parte I - II

#### Atti della Regione

- Leggi e regolamenti
- 6 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 10 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 22 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- 66 Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

## ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>			

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

*Abbonamenti e Inserzioni*

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a  
**REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.**  
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

## AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

## INSERZIONI

*Modalità*

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione del B.U. tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/bollettino/](http://www.regione.piemonte.it/bollettino/); in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si dà corso alla pubblicazione. La Direzione del

Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° novembre 2004)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + Procedura WEB	€ 1,20

## COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

## VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

# INDICE CRONOLOGICO

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 13 dicembre 2005, n. 108	pag. 6
D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 110	pag. 6
D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 111	pag. 9
D.P.G.R. 19 dicembre 2005, n. 112	pag. 9
D.P.G.R. 19 dicembre 2005, n. 113	pag. 9

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 17 ottobre 2005, n. 19-1130	pag. 10
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 11-1800	pag. 10
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 14-1803	pag. 12
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 15-1804	pag. 12
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 23-1812	pag. 12
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 56-1845	pag. 14
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 71-1858	pag. 21
D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 74-1861	pag. 21

### DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 67 del presente Bollettino (Ndr)*

#### Giunta regionale

Codice 5.2	
D.D. 10 novembre 2005, n. 109	pag. 22

Codice 5.2	
D.D. 21 novembre 2005, n. 122	pag. 22

Codice 5.2	
D.D. 28 novembre 2005, n. 132	pag. 22

Codice 21	
D.D. 10 novembre 2005, n. 820	pag. 23

Codice 22.4	
D.D. 4 novembre 2005, n. 297	pag. 25

Codice 27.4	
D.D. 21 ottobre 2005, n. 163	pag. 25

### ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma	
Deliberazione 14 dicembre 2005, n. 17	pag. 66

Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma	
Deliberazione 14 dicembre 2005, n. 18	pag. 66

# INDICE SISTEMATICO

## AGRICOLTURA

### D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 56-1845

L.R. n. 63/78, art. 41 e L.R. n. 13/99, art. 8. Linee di indirizzo, orientamento e priorità per la promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici e biologici del Piemonte, anno 2006. Disposizioni e data di scadenza di presentazione delle domande

pag. 14

## BENI CULTURALI

### D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 110

Modifica all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, finalizzato all'attuazione dei progetti relativi alla costruzione dei padiglioni "E" ed "F", nell'ambito del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimio Severo n. 63. Terza modifica

pag. 6

## CAVE E TORBIERE

### D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 14-1803

Legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni". Aggiornamento degli oneri economici relativi all'esercizio di cave di prestito, commi 4 e 5 dell'art. 2

pag. 12

## DELEGA DI FUNZIONI

### D.P.G.R. 19 dicembre 2005, n. 112

Fondazione Clinical Industrial Research Park (CIRP) - Delega alla funzione di Presidente all'Assessore Bairati

pag. 9

## ENTI STRUMENTALI

### Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma

#### Deliberazione 14 dicembre 2005, n. 17

Atti del Comitato di Indirizzo - Presa d'atto delle variazioni al Bilancio di Previsione 2005 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo

pag. 66

### Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma

#### Deliberazione 14 dicembre 2005, n. 18

Atti del Comitato di Indirizzo - Approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Preventivo Pluriennale 2006/2008

pag. 66

## FINANZE

### D.G.R. 17 ottobre 2005, n. 19-1130

Legge regionale n. 9/2001, come modificata e integrata dalla L.R. n. 36/04. Modifica della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, ad oggetto: Disposizioni attuative della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004. "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine)"

pag. 10

### D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 23-1812

L.R. 9/2001, come modificata e integrata dalla L.R. 36/2004. Revoca della D.G.R. n. 19-1130 del 17.10.2005 e modifica della D.G.R. n. 51-14401 del 20.12.2004

pag. 12

## INDUSTRIA

### D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 71-1858

Reg. CE 1260/99 - Docup 2000/2006 - Misura 3.4 "Interventi multiassiali di supporto all'attività economica": proroga dei termini di presentazione delle domande di finanziamento di proposte progettuali relative ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico

pag. 21

## INIZIATIVE TORINO 2006

### Codice 21

#### D.D. 10 novembre 2005, n. 820

Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Presa d'atto dei quadri economici rideterminati a seguito dell'aggiudicazione dei lavori

pag. 23

## NOMINE

### D.P.G.R. 13 dicembre 2005, n. 108

Costituzione della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)

pag. 6

### D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 111

Rettifica del decreto n. 107 del 5 dicembre 2005 di nomina dei rappresentanti della Regione Piemonte in seno al Comitato Misto Paritetico Regione - Autorità Militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari

pag. 9

### D.P.G.R. 19 dicembre 2005, n. 113

L.r. 23/2004. "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Art. 9. Istituzione della Commissione regionale della cooperazione

pag. 9

## PERSONALE REGIONALE

### D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 15-1804

Concorso pubblico per esami a n. 15 posti di qualifica dirigenziale indetto con D.D. n. 369/7 del 29 novembre 2004: ripresa delle relative procedure concorsuali

pag. 12

## POLIZIA LOCALE

### Codice 5.2

#### **D.D. 10 novembre 2005, n. 109**

L.R. 30 Novembre 1987, artt. 13 e 14 e successive modifiche. Nomina Commissione di verifica apprendimento dei corsi di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia Provinciale. Corsi sul Nuovo Codice della Strada svoltisi a Verbania pag. 22

### Codice 5.2

#### **D.D. 21 novembre 2005, n. 122**

L.R. 30 novembre 1987, artt. 13 e 14 e successive modifiche. Nomina Commissione di verifica apprendimento del corso di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia Provinciale. Corso Nuovo Codice della strada svoltosi ad Alessandria pag. 22

### Codice 5.2

#### **D.D. 28 novembre 2005, n. 132**

Corso di specifica qualificazione per operatori di Polizia Municipale. Comune di Torino: autorizzazione alla gestione pag. 22

## SANITA'

#### **D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 74-1861**

Proroga dei criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale pag. 21

### Codice 27.4

#### **D.D. 21 ottobre 2005, n. 163**

Approvazione indicazioni operative relative alla produzione e commercializzazione delle uova e degli ovoprodotti pag. 25

## TUTELA DELL'AMBIENTE

### Codice 22.4

#### **D.D. 4 novembre 2005, n. 297**

Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A599 al n. A616 pag. 25

## USI CIVICI

#### **D.G.R. 19 dicembre 2005, n. 11-1800**

Nuove disposizioni in materia di usi civici. Revoca D.D.G.R. n. 25-1910 del 7/1/2001 e n. 55-14056 del 22/11/2004 pag. 10



## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, n. 108

**Costituzione della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

Sono nominati ai sensi del 2° comma dell'art. 76 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, quali membri della Commissione Tecnica Urbanistica, a norma del successivo 3° comma, i Signori:

- a) membro di diritto con funzione di Presidente
  - Prof. Sergio Conti - Assessore Regionale alle Politiche Territoriali (urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia residenziale) e Beni Ambientali;
- b) esperti designati dal Consiglio Regionale
  - Arch. Mario Carducci;
  - Arch. Giacomo Doglio;
  - Ing. Enrico Desideri;
  - Arch. Pier Augusto Donna Bianco;
  - P.A. Sebastiano Volpe;
  - Arch. Alessandro Pelisseri;
  - Ing. Diego Sozzani;
  - Sig. Renzo Rabellino;
- c) esperti designati da Associazioni di Enti Locali
  - Arch. Gabriella Gedda (U.N.C.E.M.);
  - Arch. Renato Vezzari (U.R.P.P.);
- d) esperti designati da Unioni, Associazioni ed Istituti Universitari
  - Arch. Marco Plata (Ordine Architetti);
  - Ing. Angelo Breida (Ordine Ingegneri);
  - Dott. Geol. Edoardo Rabajoli (Ordine Geologi);
  - Ing. Piero Cornaglia (Università degli Studi);
  - Arch. Bruno Bianco (Politecnico);
  - Arch. Carolina Giaimo (I.N.U.);
  - Arch. Raffaele Radicioni (A.N.C.S.A.).

Presidente supplente della Commissione Tecnica Urbanistica è designato a norma del 3° comma lettera a) dell'art. 76 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni l'Assessore Regionale al Federalismo, Decentramento e rapporti con Enti Locali Avv. Sergio Deorsola.

La durata in carica della Commissione Tecnica Urbanistica è stabilita a norma del 2° comma dell'art. 76 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2005, n. 110

**Modifica all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, finalizzato all'attuazione dei progetti relativi alla costruzione dei padiglioni "E" ed "F", nell'ambito del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimio Severo n. 63. Terza modifica**

Premesso che :

in data 22 marzo 1999 è stato stipulato l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino finalizzato alla costruzione dei padiglioni "E ed "F", da destinare a sede degli Istituti di Ricerca, nell'ambito del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, Viale Settimio Severo n. 63;

il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione 20 aprile 1999 n. 72, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'accordo di programma;

con Decreto 12 maggio 1999, n. 27, il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'accordo di programma;

con D.P.G.R. n. 32 del 26.04.2004 sono state adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza, nella seduta del 09.04.2004, riguardanti la proroga dei termini di validità dell'A.d.P. per altri cinque anni ed il rinvio al procedimento ordinario dell'A.d.P. relativamente all'aggiornamento del quadro economico ed al finanziamento per il completamento del padiglione per gli Istituti di Ricerca denominato "F";

con nota del 29.10.2004 l'amministratore delegato del Consorzio Villa Gualino, in osservanza delle determinazioni assunte dal C.d.V. del 09.04.2004, richiedeva la Convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 al fine di verificare i presupposti necessari alla modifica dell'accordo di programma;

con nota n. 4755/S.1/1.4.5 del 3/3/2005 il Presidente della Regione Piemonte convocava per il giorno 14.03.2005 la prima Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 per verificare la possibilità di modificare l'A.d.P. per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario;

i convenuti alla Conferenza hanno espresso all'unanimità il proprio assenso al nuovo quadro economico aggiornato ai nuovi importi sulla base del prezzario regionale pari ad Euro 4.676.000,00 per la realizzazione del nuovo padiglione "F", la sistemazione delle aree verdi circostanti e delle vie di accesso del Complesso Villa Gualino, la C.d.S. ha preso atto dell'importo aggiuntivo a carico della Regione Piemonte pari ad Euro 1.100.000,00 a cui l'Ente farà fronte per euro 500.000,00 con l'accantonamento sul cap. 20440 del Bilancio di previsione 2005, di cui alla D.G.R. n. 66 - 14995 del 7 marzo 2005 e, per i restanti euro 600.000,00, con lo stanziamento che sarà previsto sul cap. 20440 del Bilancio di previsione 2006;

con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 17 marzo 2005 n. 11 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvio del procedimento dell'A.d.P. ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

il responsabile del procedimento ha comunicato alla Giunta Regionale con nota n. 22154 del 16 giugno 2005, i contenuti dell'iniziativa riguardante la presente modifica all'Accordo di Programma ;

la presente terza modifica non comporta variazione allo strumento urbanistico del comune di Torino;

gli impegni assunti dalle parti nella presente modifica all'Accordo hanno validità di 5 (cinque) anni, prorogati a seguito della determinazione espressa nella seduta del Collegio di Vigilanza del 9/4/2004 e decorrenti dal 26/4/2004, data del D.P.G.R. n. 32 di adozione delle determinazioni del C.d.V.;

in data 28 giugno 2005 è stata stipulata la modifica all'accordo di programma in oggetto.

Visti:

l'art. 34, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16.02.04 in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

#### decreta

E' adottato in ottemperanza al 4° comma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la modifica all'accordo di programma stipulato in data 17 giugno 2005 tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino avente per oggetto

"Modifica all'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato all'attuazione dei progetti relativi alla costruzione dei padiglioni "E" ed "F", nell'ambito del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimio Severo n. 63 - terza modifica".

La Regione Piemonte si impegna a garantire il completamento del finanziamento per un importo aggiuntivo pari a 1.100.000,00 Euro. Tale finanziamento sarà a carico della Regione Piemonte, la quale vi farà fronte per euro 500.000,00 con l'accantonamento sul cap. 20440 del Bilancio di previsione 2005, di cui alla D.G.R. n. 66 - 14995 del 7 marzo 2005 e, per i restanti euro 600.000,00 con lo stanziamento che sarà previsto sul cap. 20440 del Bilancio di previsione 2006.

Rimangono confermate le previsioni del D.P.G.R. n. 32 del 26.04.2004 di adozione delle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza, del 09.04.2004, per la proroga dei termini di validità per altri cinque anni.

La modifica all'accordo di programma e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

Allegato

*Modifica all'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 367/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato all'attuazione dei progetti relativi alla costruzione dei padiglioni "E" ed "F", nell'ambito del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimio Severo n. 63. Terza modifica.*

Premesso:

1. che con Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 32 del 26.04.2004 sono state adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza, dell'accordo in oggetto svoltosi nella seduta del 09.04.2004, che prevedevano la proroga dei termini di validità per altri cinque anni ed il rinvio al procedimento ordinario dell'A.d.P. relativamente all'aggiornamento del quadro economico ed al finanziamento per il completamento del padiglione per gli Istituti di Ricerca denominato "E" (allegato 11)

2. che l'amministratore delegato del Consorzio Villa Gualino con nota del 29.10.2004, in osservanza delle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza del 09.04.2004, richiedeva la Convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 al

fine di verificare i presupposti necessari alla modifica dell'accordo di programma (allegato 2)

3. in accoglimento dell'istanza di cui sopra il Presidente della Regione Piemonte con nota n. 4755/5.1/1.4.5 convocava per il giorno 14.03.2005 la prima Conferenza di Servizi ai sensi dell'ad. 34 del D.Lgs 267/00 per verificare la possibilità di modificare l'accordo di programma per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario (allegato 3)

4. che nella suddetta seduta di Conferenza di Servizi, il responsabile del procedimento ha redatto apposito verbale, dal quale si evince che è stata riconfermata all'unanimità la proposta di realizzare il nuovo padiglione "F", la relativa sistemazione delle aree verdi circostanti e delle vie di accesso del Complesso Villa Gualino, nonché il nuovo quadro economico aggiornato ai nuovi importi sulla base del prezzario regionale pari ad Euro 4.676.000,00 con un importo aggiuntivo a carico della Regione Piemonte pari ad Euro 1.100.000,00 a cui l'Ente farà fronte nell'ambito degli stanziamenti di cui al capitolo n. 20440 del Bilancio Regionale recante "Erogazione di somme per il restauro e la ristrutturazione di Villa Gualino (ad. 4 e 7 della L.R. 28/08/78 n. 58)". La Regione Piemonte si impegna altresì a finanziare un acconto di Euro 500.000,00 per l'anno 2005 (allegato 3)

5. che l'accordo di programma originario indica per il padiglione "F" un finanziamento complessivo di Lit. 7.000.000.000 pari a Euro 3.615.198,00, così ripartito:

da parte della Fondazione CRT Lit. 1.500.000.000 pari a Euro 774.685,00

\* da parte della Camera di Commercio Lit. 500.000.000 pari a Euro 258.229,00

\* da parte della Regione Piemonte Lit. 5.000.000.000 pari a Euro 2.582.284,00

6. che l'attuale terza modifica all'accordo prevede l'approvazione del nuovo quadro economico aggiornato ai nuovi importi del prezzario regionale (come specificato al punto 4 delle premesse);

7. il quadro economico aggiornato risulta così composto:

-Importo complessivo dei lavori di costruzione a base d'asta (vedi allegato n. 6)

-Imprevisti (art. 25 L. 109/94): Euro 3.893.400,00

5% dell'importo lavori

Euro 192.600,00

Euro 4.086.000,00

-Importo spese della Stazione Appaltante per:

rilevi, indagini geotecniche, consulenze, commissioni giudicatrici, completamento

del padiglione (segnaletica, arredi ed

attrezzature per spazi comuni, ecc),

spese generali del Consorzio

-Spese tecniche (tre edizioni di Euro 55.000,00

documenti per i due appalti, direzione

lavori, coordinamento sicurezza,

contabilità, collaudi, ecc.)

Euro 535.000,00

sommano

Totale Euro 590.000,00

Euro 4.676.000,00

-Copertura finanziaria garantita

dall'accordo di programma Euro 3.615.198,00

-Importo dell'ulteriore finanziamento

necessario per la realizzazione del padiglione

Euro 1.060.802,00

8. che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 17 marzo 2005 n°11 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvio del procedimento dell'A.d.P. ai sensi della Legge n. 241 (allegato 5)

9. che il responsabile del procedimento ha comunicato alla Giunta Regionale con nota n. 22154 del 16 giugno 2005, i contenuti dell'iniziativa riguardante la presente modifica all'Accordo di Programma (allegato 6)

10. che la documentazione riguardante la proposta progettuale, ed amministrativa, riferita all'iniziativa oggetto dell'Accordo di Programma è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi:

#### DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- \* Relazione illustrativa,
- \* Computo metrico estimativo opere edili,
- \* Computo metrico estimativo- impianti tecnici,

#### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

elenco allegati:

1 - Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 32 del 26.4 .2004,

2 - Istanza Consorzio Villa Gualino del 29.10 2004,

3 - Convocazione del Presidente della Regione Piemonte con nota n. 4755/S.1/45 per la prima C.d.S.,

4 - Verbale della Conferenza di Servizi in data 14/3/2005,

5 - comunicazione dell'avvio del procedimento B.U.R. n. 11 del 17/3/2005,

6 - comunicazione alla Giunta Regionale del 14/5/2005;

11. che la presente terza modifica non comporta variazione allo strumento urbanistico del comune di Torino;

12. che gli impegni assunti dalle parti nella presente modifica all'Accordo hanno validità di 5 (cinque) anni, prorogati a seguito del Collegio di Vigilanza del 9/4/2004 e decorrenti dal 26/4/2004, data del D.P.G.R. n. 32 di adozione delle determinazioni del C.d.V.;

13. che la presente modifica all'Accordo di Programma, promosso dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

14. che in data 17.06.2005 con nota n 11683/SI/i .45 la Presidente della Giunta Regionale ha convocato le parti interessate alla sottoscrizione della modifica all'Accordo in data 28 giugno 2005 presso la Sede della Regione Piemonte, piazza Castello 165 Torino;

Tutto ciò premesso si stabilisce che :

l'anno duemilacinque addì ventotto giugno 2005 presso la sede della Regione Piemonte piazza Castello 165 Torino,

#### TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore all'Università ed alla Ricerca Andrea Bairati

#### E

il Comune di Torino, rappresentato dall'Assessore all'Edilizia ed Urbanistica Mario Viano

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, il contenuto della presente modifica all'Accordo di Programma è condiviso dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino.

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente modifica all'Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali allegati e depositati in originale presso la Regione Piemonte piazza Castello 165, Torino.

La modifica all'Accordo di Programma in oggetto, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa, prevede nel territorio del Comune di Torino, per il completamento del complesso Villa Gualino, sede degli Istituti di Ricerca, la realizzazione del padiglione "F" con la sistemazione, nell'area circostante dei parcheggi e delle zone a verde, con l'aggiornamento del quadro economico ed un ulteriore impegno finanziario a carico della Regione Piemonte.

#### ART. 2- IMPEGNI

La Regione Piemonte, nella figura dell'Assessore all'Università ed alla Ricerca Andrea Bairati rappresentante delegato dalla Presidente della Giunta Regionale Mercedes Bresso, si impegna affinché sia adottata la presente modifica all'Accordo di Programma con specifico Decreto in ottemperanza al 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si impegna altresì a garantire il completamento del finanziamento con un importo aggiuntivo pari a 1.100.000, Euro. Tale finanziamento sarà a carico della Regione Piemonte la quale farà fronte nell'ambito degli stanziamenti di cui al capitolo n. 20440 del Bilancio Regionale recante "Erogazione di somme per il restauro e la ristrutturazione di Villa Gualino (art. 4 e 7 della L.R. 28/08/78 n. 58)".

La Regione Piemonte si impegna inoltre a finanziare un acconto di Euro 500.000,00 per l'anno 2005.

Il Comune di Torino condivide la presente modifica all'Accordo di Programma al fine di consentire il completamento delle opere.

#### ART. 3- VINCOLATIVITA' DELL'ACCORDO

I soggetti che stipulano la presente modifica all'Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

#### ART. 4- PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA

Le opere previste nella presente modifica all'Accordo sono finanziate così come indicato ai paragrafi 4 e 7 delle premesse al presente accordo e dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma vigente.

Il cronoprogramma è da intendersi vincolante per l'attuazione delle opere previste nell'accordo di programma.

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte del soggetto interessato alla loro esecuzione il Collegio di Vigilanza può, nel caso di ingiustificati ritardi o per insufficienti giustificazioni prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa la cui entità è definita di volta in volta in relazione al caso specifico, fatte salve cause di forza maggiore.

Nel caso in cui il cronoprogramma dovesse essere modificato per meri motivi funzionali alla gestione razionale dell'esecuzione delle opere, e comunque dovesse comportare modeste variazioni non sostanziali, sarà approvato dal Collegio di Vigilanza con propria determinazione ed adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte.



**ART. 5- CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della presente modifica all'Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato è disciplinato dagli art. 806 e segg. del codice di procedura civile.

**ART. 6- DURATA DELL'ACCORDO**

La durata degli impegni riguardanti l'Accordo di Programma originario e la presente modifica è stabilita in anni cinque prorogati a seguito delle determinazioni del Collegio di Vigilanza del 9/4/2004 e decorrenti dal 26/4/2004, data del D.P.G.R. n. 32.

Il testo della presente modifica all'Accordo è costituito da n. 6 pagine dattiloscritte ed eventualmente manoscritte, di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di trasmettere ai soggetti firmatari ed al soggetto attuatore copia conforme della presente modifica all'accordo di programma e del Decreto di adozione, nonché degli atti amministrativi elencati al paragrafo 10.

Per la Regione Piemonte  
L'Assessore delegato

Per il Comune di Torino  
L'Assessore delegato

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2005, n. 111

**Rettifica del decreto n. 107 del 5 dicembre 2005 di nomina dei rappresentanti della Regione Piemonte in seno al Comitato Misto Paritetico Regione - Autorità Militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari**

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto il proprio precedente decreto n° 107 del 5 dicembre 2005, con il quale si è provveduto, in ossequio all'art. 3 della legge 24/12/1976 n. 898, relativa alla "Nuova regolamentazione delle Servitù Militari", che prevede la costituzione in ciascuna Regione di un Comitato Misto Paritetico, nonché all'art. 1 della Legge 2/5/1990 n. 104 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 24/12/1976", ed in particolare il comma 6 che stabilisce che del Comitato vi fanno parte, tra gli altri, sette rappresentanti effettivi e sette supplenti della Regione, alla nomina dei rappresentanti regionali in seno al Comitato medesimo;

Considerato che il cognome del componente del suddetto Comitato Misto Paritetico Sig. Menolascino Pasquale, è stato, per mero errore materiale, riportato come Menonascino;

Rilevato che si rende necessario rettificare il decreto correggendo il nome di cui sopra;

Tutto ciò premesso

*decreta*

di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, il precedente decreto n° 107 del 5 dicembre 2005 dando atto che il nome del componente del Comitato è da intendersi come Menolascino Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 112

**Fondazione Clinical Industrial Research Park (CIRP) - Delega alla funzione di Presidente all'Assessore Bairati**

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(omissis)

*decreta*

di nominare il dr. Andrea Bairati, Assessore alla Ricerca, università, politiche per l'innovazione e l'internazionalizzazione, statistica, telecomunicazioni, e-government, quale delegato alla carica di Presidente della Fondazione CIRP e del suo Consiglio di Amministrazione.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 113

**L.r. 23/2004. "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Art. 9. Istituzione della Commissione regionale della cooperazione**

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono l'istituzione della Commissione Regionale della cooperazione, ne indicano la composizione e le funzioni;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 - 23202 del 19.07.2005 con la quale ai sensi della l.r. 39/1995, sono stati nominati i componenti della Commissione regionale della cooperazione previsti dall'art. 9, comma 1, lett. c) della legge regionale in oggetto;

preso atto che le nomine, che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto ai sensi dell'art. 4 della l.r. 39/1995 e s.m.i.;

preso atto delle designazioni effettuate dalle due sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative e della designazione del componente rappresentante delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera b);

viste le designazioni presentate dall'Istituto ricerche economiche e sociali (I.R.E.S) e dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità, indicati dall'art. 9, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale in oggetto;

preso atto che l'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 23/2004 riserva al Presidente della Giunta Regionale la facoltà di designare in qualità di Presidente della Commissione regionale della cooperazione un Assessore suo delegato;

ritenuto di delegare la Presidenza della Commissione all'Assessore competente in materia di cooperazione;

*decreta*

che la Commissione Regionale della cooperazione, di cui all'art. 9 della l.r. 23/2004, è così composta;

- dall'Assessore regionale pro-tempore in materia di cooperazione Gianluca Susta, che la presiede;

- Componenti, designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative:

1) Confcooperative Piemonte:

Sacco Mario

Cerigo Mario

2) Lega Regionale Cooperative e Mutue del Piemonte:

Nicolo Giuseppe

Brussolo Renzo.

- Componente, designato dalle altre sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo:

1) Associazione Generale Cooperative Italiane:

Margarino Mirella.

- Rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza:

Bellion Marco;

Motta Angela;

Ferrero Caterina.

- Rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (I.R.E.S.):

Ferrero Vittorio;

- Rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna):

Ferrari Paola.

Le funzioni di segretaria della Commissione saranno svolte dalla Sig.ra Susanna Barreca, funzionario regionale in servizio presso la Direzione regionale Formazionale Professionale-Lavoro dell'Assessorato alla cooperazione come previsto dall'art. 9, comma 3, della l.r. 23/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2005, n. 19-1130

**Legge regionale n. 9/2001, come modificata e integrata dalla L.R. n. 36/04. Modifica della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, ad oggetto: Disposizioni attuative della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004. "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine)"**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- Di abrogare le fasce B e C, con effetto dal 1° gennaio 2006 per le considerazioni indicate in premessa, dell'allegato B della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, contenente disposizioni attuative della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36. Con effetto dal 1° gennaio 2006 il succitato allegato B è sostituito dall'allegato 1 alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 11-1800

**Nuove disposizioni in materia di usi civici. Revoca D.D.G.R. n. 25-1910 del 7/1/2001 e n. 55-14056 del 22/11/2004**

A relazione del Vicepresidente Susta:

Premesso che:

- circa il 70% dei Comuni piemontesi risultano possedere nei loro comprensori beni gravati dal vincolo di uso civico e/o demani collettivi;

- molti Comuni in questi ultimi anni, a seguito della vasta opera di sensibilizzazione svolta da questa Amministrazione, anche in considerazione dell'entrata in vigore della L. 431/85, del D.Lgs. 490/99 e in ultimo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 42/04, che all'art. 142, ricomprende i beni soggetti ad usi civici, hanno provveduto ad effettuare l'accertamento relativo alla presenza del vincolo sui propri territori ed all'attuale stato di occupazione degli stessi;

- in conseguenza degli accertamenti di cui sopra, si sono evidenziate consistenti situazioni di occupazioni, avvenute nel corso degli anni, non legittime in quanto avvenute difformemente alla normativa vigente;

- alla data odierna sono ancora in corso diverse operazioni di accertamento demaniale, alcune di recente avvio nonché sono in corso o in fase di avvio molte procedure di conciliazione stragiudiziale conseguenti alle predette operazioni e, inoltre, non è ancora stato attuato

il riordino legislativo in materia a livello di competenza statale e regionale;

- tale situazione, se non viene riesaminata, non consente, da parte dei Comuni, una corretta gestione del proprio territorio e, da parte di questa Amministrazione, una puntuale programmazione degli interventi sul territorio regionale;

- in materia di usi civici la normativa di riferimento è la L. 16.06.1927 n. 1766 e suo regolamento attuativo - R.D. 26.02.1928 n. 332;

- con circolari 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3/FOP del 04.03.97 questa Amministrazione Regionale ha provveduto ad indicare criteri e indirizzi in materia;

- nel corso di questi ultimi anni si è inoltre rilevato il notevole interesse da parte dei Comuni piemontesi a voler attualizzare l'uso dei terreni del civico demanio;

- per garantire una rapida ed efficace risoluzione delle problematiche sorte in materia, a seguito di quanto sopra esposto, è indispensabile giungere ad una semplificazione dell'iter istruttorio ed autorizzativo in materia, nonché provvedere, anche attraverso condizioni agevolate, a far sì che i Comuni e le popolazioni usociviste locali, da questi rappresentate, abbiano un incentivo ad attuare quelle verifiche atte ad evidenziare eventuali situazioni di illegittimità presenti sul territorio, ciò al fine di riportarle rapidamente alla legalità, con il vantaggio di ristabilire la certezza del diritto per i cittadini e con beneficio anche per le Amministrazioni Comunali stesse, che in questo modo potranno dar corso in tempi brevi a progetti, spesso caratterizzati da rilevanti ricadute occupazionali;

preso atto:

- che le criticità maggiori, rispetto ai tempi procedurali, sono rilevabili nei procedimenti relativi alle conciliazioni stragiudiziali, alle affrancazioni dei canoni enfiteutici e alle alienazioni di beni civici classificati ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. B, della L. 1766/27 e soprattutto, per tutti i procedimenti inerenti la materia degli usi civici, per quanto attiene alle valutazioni di congruità delle perizie di stima prodotte dai Comuni e dai medesimi sottoposte alla valutazione degli Uffici del Territorio competenti per provincia;

- delle difficoltà segnalate da molti Comuni di individuare terreni di vaste estensioni sui quali spostare il vincolo di uso civico, tolto da altri terreni gravati, rientranti nell'art. 11, primo comma, lett. B, della Legge 1766/27 (terreni che per la loro conformazione e ubicazione ben si prestano alla realizzazione di aree industriali, commerciali, artigianali, turistiche ecc.), per i quali già è prevista, dalla legge stessa, la possibilità di ripartizione o suddivisione in quote;

- che, per quanto attiene l'affrancazione dal pagamento del canone di tipo enfiteutico, imposto con Ordinanza Commissariale di Ripartizione (art. 13 L. 1766/27), è molto complesso accertare, nella maggioranza dei casi, fino a quale data gli assegnatari abbiano pagato i canoni imposti;

- che, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali (art. 29 L. 1766/27), conseguenti all'avvio di procedimenti di reintegro da parte dei Comuni per occupazione di terreni vincolati da parte di privati occupatori senza o senza "valido" titolo, si è rilevato che le somme che i privati devono versare relativamente all'acquisto del bene gravato, spesso risultano molto onerose (soprattutto se è variata nel frattempo la destinazione d'uso, per esempio da agricola a residenziale o industriale) anche in presenza di rivalutazioni economiche di quanto eventualmente già versato al Comune stesso all'atto del primo acquisto, rivelatosi in seguito "nullo";

- alla luce delle suesposte criticità si dispone, nello spirito sopra richiamato di semplificazione delle procedure amministrative, quanto segue:

- la Regione Piemonte, competente nella materia degli usi civici in virtù del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, può provvedere autonomamente alla valutazione di congruità dei valori di cui alle perizie di stima prodotte dai Comuni o dai professionisti da questi incaricati fatta salva la possibilità, nel caso fosse ritenuto necessario, di avvalersi di professionalità o Enti esterni;

- Nel caso di sdemanializzazione a qualunque titolo di terreni gravati da uso civico, rientranti nell'articolo 11, primo Comma, lett. B, della L. 1766/27, non sarà necessario spostare il vincolo su altri terreni comunali o di proprietà privata, in particolare, per i casi di conciliazioni inerenti aree edificate per l'area sottostante l'edificato aumentata delle necessarie pertinenze, non sarà necessario spostare il vincolo su altre aree, qualunque sia la natura originaria dei terreni di civico demanio. Per i rimanenti casi in cui è necessario provvedere al suddetto spostamento di vincolo, i terreni da vincolare in cambio delle aree sdemanializzande, dovranno avere una superficie almeno pari a queste ultime, oltre ad avere, preferibilmente, una vocazione analoga, dal punto di vista agro-silvo-pastorale, ovvero dichiaratamente ad uso pubblico, ma non sarà necessaria una equivalenza in valore tra le aree (il frequente maggior valore delle aree sdemanializzande sarà comunque utilizzato a favore della popolazione usocivista locale secondo legge), né saranno necessarie ulteriori caratteristiche, oltre quelle anzicite;

- per le affrancazioni dei canoni enfiteutici, in presenza dei requisiti prescritti dalla L. 1766/27, (miglioramento del fondo e attuale coltivazione dello stesso), si possa concludere l'istruttoria prevedendo il pagamento di un canone aggiornato, nel caso fosse necessario regolarizzare il mancato pagamento o al pagamento in minor misura di canoni pregressi, moltiplicato per un massimo di anni 10 e diminuito di quanto eventualmente versato in minor misura, rivalutato con l'indice ISTAT all'attualità sempre con riferimento solo agli ultimi dieci anni nonché alla successiva affrancazione, moltiplicando lo stesso canone aggiornato, per 15, così come previsto dalla L. 1766/27;

- che, per le conciliazioni stragiudiziali è possibile, per incentivare i Comuni e le popolazioni usociviste locali da questi rappresentate a regolarizzare velocemente tali situazioni di illegittimità, prevedere delle agevolazioni e, più precisamente, un abbattimento dell'importo dovuto a titolo di conciliazione pari al 65% dello stesso per tutte le nuove istanze, con primo atto nullo registrato entro il 31.12.2000, presentate dopo la data di pubblicazione del presente atto. Pari agevolazioni saranno estese a tutte le istanze di conciliazione parimenti con primo atto nullo registrato entro il 31.12.2000, già presentate alla data di pubblicazione del presente atto ma non ancora definite con il provvedimento amministrativo del competente Ufficio Regionale, comprese le istanze sospese per giudizio pendente presso il T.A.R. Piemonte o al Presidente della Repubblica, previo ritiro, in questi ultimi casi, del ricorso da parte dei ricorrenti. In tutti i casi, per la conclusione favorevole alla conciliazione stragiudiziale, la parte interessata dovrà rinunciare formalmente in via definitiva ad ogni futura controversia in merito con il Comune e con gli eventuali dante causa. La regolarizzazione in via conciliativa di occupazioni di aree, soprattutto se attualmente risultano edificate, comporta l'autorizzazione alla sdemanializzazione almeno dell'anzidetta area edificata e delle necessarie pertinenze, fatte salve maggiori esigenze della popolazione usocivista locale espresse con Deliberazione di Consiglio del Comune che ne è l'Ente esponenziale.

- Il presente atto sostituisce la D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.01, prorogata con la D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.03, ed ulteriormente prorogata con la D.G.R. n. 55-14056 del 22.11.04.

- Restano in vigore tutte le altre disposizioni emanate dalla Giunta Regionale in materia di usi civici, salvo quelle eventualmente in contrasto con quanto disposto dal presente atto;

vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;

visto l'art. 23 della L.R. 51/97;

visto il D.Lgs. n. 42/04;

vista la D.G.R. 90-12248 del 06.04.2004;

richiamate le circolari regionali 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3/FOP del 04.03.97 sull'esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

Di incaricare la Direzione Patrimonio e Tecnico affinché, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, vengano adottati i criteri esposti in premessa, relativamente agli iter procedurali riguardanti le istanze presentate dai Comuni, inerenti la materia degli "Usi Civici";

Che il presente atto sostituisce la D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.01, prorogata con la D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.03, ed ulteriormente prorogata con la D.G.R. n. 55-14056 del 22.11.04.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni emanate dalla Giunta Regionale in materia di usi civici, salvo quelle eventualmente in contrasto con quanto disposto dal presente atto;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 14-1803

**Legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni". Aggiornamento degli oneri economici relativi all'esercizio di cave di prestito, commi 4 e 5 dell'art. 2**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

Per il prossimo biennio l'onere economico, previsto dall'articolo 2 della l.r. 3 dicembre 1999 n. 30, a carico del soggetto attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, è aggiornato a Euro 0,37 (zero/37 euro) ogni metro cubo di materiale coltivato e va pertanto a sostituire l'importo attualmente in vigore pari a Euro 0,35.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 15-1804

**Concorso pubblico per esami a n. 15 posti di qualifica dirigenziale indetto con D.D. n. 369/7 del 29 novembre 2004: ripresa delle relative procedure concorsuali**

A relazione della Presidente Bresso:

Richiamato il verbale della seduta di Giunta del 2 maggio 2005, nella parte in cui la Giunta stessa, in considerazione della volontà di rivedere la configurazione organizzativa complessiva dell'Ente, dava mandato al Direttore dell'Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane di predisporre un atto deliberativo per sospendere temporaneamente le procedure concorsuali relative al concorso pubblico per esami a n. 15 posti di qualifica dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 9 dicembre 2004;

richiamata altresì la D.G.R. n. 4/8 del 9 maggio 2005 con la quale si provvedeva nel senso indicato e la D.G.R. n. 10/82 del 23 maggio 2005 con la quale veniva fissata, nel termine temporale di nove mesi, la durata della sospensione delle procedure concorsuali medesime;

valutato che la ridefinizione del disegno organizzativo dell'Ente richiede tempi superiori a quelli precedentemente previsti e che, in base ai piani di risoluzione consensuale anticipata dei rapporti di lavoro dei dirigenti regionali, si è verificato e si verificherà un consistente esodo di personale di qualifica dirigenziale;

valutato di dover comunque garantire il buon funzionamento dell'Ente e ritenuto, pertanto, di far riprendere gli iter procedurali dei concorsi di che trattasi dando mandato alla competente Direzione all'Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane di predisporre gli atti necessari;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di far riprendere le procedure concorsuali del concorso pubblico per esami a n. 15 posti di qualifica dirigenziale, indetto con D.D. n. 369 del 29 novembre 2004;

- di dare mandato alla Direzione all'Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane di predisporre gli atti necessari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 23-1812

**L.R. 9/2001, come modificata e integrata dalla L.R. 36/2004. Revoca della D.G.R. n. 19-1130 del 17.10.2005 e modifica della D.G.R. n. 51-14401 del 20.12.2004**

A relazione dell'Assessore Caracciolo:

Vista la D.G.R. n. 19-1130 del 17 ottobre 2005 con la quale è stato soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il beneficio dello sconto sui carburanti per gli utenti delle fasce B e C di cui all'allegato B della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, contenente disposizioni attuative della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36;

atteso che, da parte delle forze politiche e degli Enti locali del Verbano Cusio Ossola, sono pervenute solleciti-



tazioni e nuove proposte al fine di mantenere il beneficio di cui sopra, almeno nella fascia B, quella che va da 20,01 a 30 km dal confine con la Svizzera;

ritenuto, a seguito di confronti con i rappresentanti di Enti locali del Verbano Cusio Ossola, e valutate nuove ipotesi di distribuzione dei costi, di mantenere il beneficio dello sconto sui carburanti nella predetta fascia B;

ritenuto opportuno, allo scopo di limitare i costi di gestione, di individuare meccanismi di partecipazione economica degli utenti nella gestione del beneficio;

individuata, per ragioni di opportunità ed economicità organizzativa, tale partecipazione nella riduzione di 0,01 Euro dello sconto praticato su ogni litro di benzina, calcolato con le modalità di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

ritenuto, sulla base di quanto sopra, di ampliare l'ambito di applicazione dello sconto sul prezzo dei carburanti, comprendendo, oltre ai comuni con confini territoriali compresi fra 0 e 20 chilometri di distanza dal confine con la Svizzera (denominata fascia A), anche i comuni del Verbano Cusio Ossola che distano da 20,01 a 30 km dal confine con la Svizzera, denominandola fascia B, revocando di conseguenza la DGR del 2005 sopra richiamata, e, nel contempo, di definire le modalità di partecipazione degli utenti alla gestione del beneficio;

visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 5-quater del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

vista la legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata ed integrata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36;

vista la D.G.R. n. 51-14401 in data 20 dicembre 2004 contenente modalità applicative della citata legge regionale n. 9/01, come modificata dalla legge regionale n. 36/04;

La Giunta regionale, a voti unanimi,

#### *delibera*

per le considerazioni indicate in premessa,

di revocare la D.G.R. n. 19-1130 del 17 ottobre 2005, contenente disposizioni attuative della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36;

di prevedere due fasce di sconto di carburante denominate fascia A e fascia B, sostituendo, con effetto dal 1° gennaio 2006, l'allegato B della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, con l'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato B

#### *Disposizioni attuative*

##### *Comuni interessati:*

Sono interessati dalle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 36/2004 i seguenti comuni, suddivisi nelle fasce A e B, che distano fino a 30 km dal confine con la Svizzera.

Per confine si intende il valico carrabile di confine con la Svizzera e le relative distanze sono calcolate sul percorso stradale ordinario minimo. Qualora il comune non sia dotato di un impianto di distribuzione di carbu-

rante, le distanze sono calcolate avendo come riferimento il comune più vicino dotato di tale servizio.

Sono pertanto interessati dalle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 36/2004 i seguenti comuni:

fascia A (da 0 a 20 km)

Cannero Riviera, Cannobio, Cavaglio Spocchia, Craveggia, Crevoladossola, Cursolo Orasso, Druogno, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Malesco, Masera, Montecrestese, Oggebbio, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Varzo, Villetta.

fascia B (da 20,1 a 30 km)

Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Crodo, Domodossola, Intragna Miazzina, Montescheno, Pallanzeno, Premeno, Premia, San Bernardino Verbano, Seppiana, Trontano, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola

#### *Modalità organizzative ed operative per la fruizione dello sconto alla pompa:*

Dal 1 gennaio 2005, tutti i residenti nei Comuni che all'entrata in vigore della legge regionale n.36 del 29 novembre 2004 abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte beneficiano dello sconto alla pompa per l'acquisto di benzina, purché in possesso della idonea tessera magnetica.

Tutti i residenti nei Comuni che all'entrata in vigore della legge regionale n.36 del 29 novembre 2004, non abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, o che non abbiano ancora completato il processo di adesione o distribuzione delle tessere magnetiche, continueranno a beneficiare del bonus fiscale, così come disciplinato dalla legge regionale n. 9 del 23 aprile 2001.

#### *Procedura di rilascio e variazione degli identificativi*

La Regione Piemonte, invierà gratuitamente a tutti i beneficiari del bonus fiscale, se residenti in Comuni che abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte ed in possesso dei requisiti necessari (codice fiscale validato, residenza corretta), una tessera magnetica identificativa. Man mano che i Comuni aderiranno all'anagrafe tributaria del Piemonte, la Regione provvederà ad inviare ai nuovi beneficiari la tessera suddetta.

Qualunque variazione si renda necessaria al fine di aggiornare la tessera identificativa (variazioni di residenza, variazioni di proprietà veicoli), dovrà essere effettuata tramite soggetti identificati dalla Regione Piemonte.

#### *Funzione dei Comuni*

I Comuni provvedono:

\* alla raccolta delle domande per il rilascio degli identificativi;

\* alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Regionale, Direzione Bilanci e Finanze e alla competente Amministrazione Provinciale;

\* alla comunicazione all'Amministrazione Regionale, e alla competente Amministrazione Provinciale, delle sospensioni e revoche delle autorizzazioni per il rilascio degli identificativi;

#### *Funzioni delle Province*

Le Province provvedono:

\* agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza;

\* alla vigilanza;

\* agli adempimenti relativi ai controlli sui consumi richiesti dall'Amministrazione Regionale con conseguente trasmissione dei risultati;

\* a segnalare all'Amministrazione Regionale, eventuali irregolarità rilevate nei confronti sia dei gestori che dei beneficiari.

\* all'assistenza ed al supporto informatico dei Comuni.

Entità dello sconto

L'entità dello sconto è determinata con le modalità di cui alla D.G.R. n. 98-4467/2001.

Il beneficiario ha titolo allo sconto sul prezzo dei carburanti qualora il prezzo di tali prodotti - praticato in Italia alla pompa - sia superiore a quello praticato in Svizzera. Lo sconto alla pompa è concesso per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita dotati di POS situati nei Comuni interessati da tale beneficio, nei limiti di cui al successivo comma.

Lo sconto su ogni litro di carburante è ridotto di 0,01 euro/litro. Tale riduzione è prevista come partecipazione dell'utente ai costi di gestione dello sconto.

I quantitativi massimi di rifornimento di carburante per ciascun beneficiario non possono superare i limiti di 250 litri mensili e 3.000 litri annui.

#### Monitoraggio

L'Amministrazione regionale verifica i prezzi dei carburanti praticati nei punti vendita situati nel territorio svizzero, con le modalità di cui alla l.r. 9/2001 così come modificata dalla l.r. 36/2004, ed adotta provvedimenti necessari, con la dovuta tempistica.

La Direzione Commercio e Artigianato dell'Amministrazione Regionale verifica annualmente, tramite i dati dell'Ufficio Tecnico di Finanza di cui al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le variazioni di quantitativo di carburante erogato nel territorio regionale interessato dalla L.R. n. 9/2001 così come modificata dalla l.r.36/2004 e comunica le relative risultanze alla Giunta regionale ed alla Direzione Regionale Bilanci e Finanze.

#### Modalità di erogazione

La vendita di carburanti a prezzo ridotto è consentita ai soli gestori di punti vendita dotati di POS.

I gestori devono dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati.

I gestori ogni sera, al momento della chiusura della giornata lavorativa, devono collegare in via informatica il POS alla banca dati gestita dal CSI - Piemonte per conto della Regione Piemonte, e ricevono sullo stesso la black list (ovvero i dati relativi alla disabilitazione degli identificativi).

L'utente per acquistare carburante a prezzo ridotto, è tenuto a consegnare al gestore dell'impianto la propria tessera magnetica.

Il gestore, prima di effettuare il rifornimento, è tenuto a verificare la corrispondenza della targa del veicolo sul quale il rifornimento è richiesto con quella memorizzata nella tessera stessa.

Qualora l'identificativo sia corretto può procedere con l'erogazione e alla rilevazione del quantitativo ed tipo di carburante erogato sul POS.

E' tenuto a rilasciare copia dello scontrino emesso dal POS al beneficiario ed a conservare copia di tutti gli scontrini emessi dal POS (sia per richiedere il rimborso degli sconti effettuati in caso di malfunzionamento della rete informatica, sia per permettere agli organi competenti di effettuare eventuali controlli).

Il beneficiario, all'atto del pagamento del rifornimento scontato, è tenuto a controllare la corrispondenza tra i litri erogati e quelli registrati sullo scontrino.

I gestori, alla fine di ogni giornata lavorativa, devono richiedere al POS la stampa riepilogativa delle operazioni effettuate nella giornata.

#### Norma transitoria

Fino al termine di cui all'art. 10 comma 1 della l.r.36/2004 è possibile utilizzare identificativi cartacei (schede carburanti), sulle quali il gestore del punto vendita indicherà la data del rifornimento e la quantità di benzine acquistate dal beneficiario.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di emanare opportune direttive correttive e/o integrative del presente provvedimento ai fini dell'applicazione della L.R. n. 9/2001 così come modificata dalla l.r. 36/2004 dei relativi provvedimenti attuativi e del coordinamento dell'attività dei Comuni.

#### Efficacia delle disposizioni

Con proprio provvedimento, il direttore della direzione Bilanci e Finanze, definirà l' inserimento dei nuovi Comuni che avendo aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, potranno essere abilitati ad usufruire del nuovo sistema di sconto alla pompa. La decorrenza del nuovo regime, sarà il 1° giorno del mese successivo al completamento della procedura di adesione al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte ed a quella di distribuzione delle carte magnetiche.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 56-1845

**L.R. n. 63/78, art. 41 e L.R. n. 13/99, art. 8. Linee di indirizzo, orientamento e priorità' per la promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici e biologici del Piemonte, anno 2006. Disposizioni e data di scadenza di presentazione delle domande**

A relazione dell'Assessore Taricco:

Visto l'art. 41 della L.R. n. 63/78 il quale prevede che l'Amministrazione Regionale possa svolgere attività promozionali direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni e simili e che possa concedere contributi per finanziare progetti ed iniziative promozionali per le produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari;

visto l'art. 8 della L.R. n. 13/99 il quale prevede che la Regione possa finanziare programmi di informazione e promozione sull'agricoltura biologica e i suoi prodotti;

vista la DGR n. 21-4797 del 17/12/2001 con la quale sono state approvate le nuove istruzioni per l'applicazione dei suddetti interventi, le quali prevedono anche che la Giunta Regionale approvi, annualmente, il documento contenente le linee di indirizzo, orientamento e priorità delle azioni promozionali per l'anno successivo, compresa la data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento;

rilevato che gli interventi promozionali a favore delle produzioni agricole, zootecniche, agroalimentari e biologiche sono importanti per lo sviluppo dell'intero Settore primario i cui prodotti, per le forti caratteristiche di qualità e di legami con il territorio, presentano un alto valore aggiunto e contribuiscono anche a rilanciare complessivamente l'immagine e l'accoglienza del Piemonte;

preso atto del lavoro propedeutico svolto dalla Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura per la redazione del programma contenente le linee di indirizzo, orientamento e priorità delle azioni promozionali per l'anno 2006;

tenuto conto che il documento contenente le "Linee di indirizzo delle azioni promozionali per l'anno 2006", in data 14 dicembre 2005, è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale Consultiva per l'Agricoltura, di cui alla L.R. n. 44/86, che ha espresso parere favorevole;

rilevato che le risorse finanziarie destinate alle iniziative promozionali saranno quantificabili con l'approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2006, presumendo comunque una dotazione finanziaria almeno uguale a quella impegnata per il 2005;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di approvare il documento allegato alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante, contenente le Linee di indirizzo, orientamento e priorità per la promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici e biologici del Piemonte, anno 2006.

Di stabilire al 31 gennaio 2006, ore 12.00, la data di scadenza di presentazione delle domande richiedenti i contributi per le iniziative promozionali da svolgere nell'anno 2006.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del B.U.R. della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato

**REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO AGRICOLTURA  
TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA - DIREZIONE  
PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRI-  
COLTURA**

**LINEE DI INDIRIZZO, ORIENTAMENTO E PRIORI-  
TA' PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICO-  
LI, AGROALIMENTARI, ZOOTEKNICI E BIOLOGICI  
DEL PIEMONTE, ANNO 2006**

INDICE

#### 1 - PREMESSA

#### 2 - IL CONTESTO PIEMONTESE DELL'ATTIVITÀ' PROMOZIONALE AGROALIMENTARE

a) Agricoltura e Territorio

b) I soggetti pubblici e privati operanti

#### 3 - L'INTERVENTO PUBBLICO SUL PIEMONTE AGRICOLA E AGRO-ALIMENTARE E BREVE DESCRIZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI

a) Premessa

b) Misure agroambientali; agricoltura ecocompatibile e biologica

c) Vitivinicoltura

d) Sistema delle DOP-IGP - Qualità e Certificazioni

e) Le Carni bovine

f) Riso

g) Il comparto suinicolo

h) Frutticoltura

i) Altre produzioni zootecniche

l) Orticoltura

m) Altre produzioni di pregio

n) Prodotti agroalimentari tradizionali

#### 4 - LINEE DI INTERVENTO E PRIORITÀ' NELLE AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE 2006

a) Premessa

b) Promozione Istituzionale e interventi promozionali e pubblicitari diretti e partecipati

c) Concessione contributi per azioni promozionali e promopubblicitarie

d) Attività promozionali straordinarie

#### 5 - PROGRAMMI PROMOZIONALI PREVISTI DA ALTRE DISPOSIZIONI

#### 1 - PREMESSA

Con questo documento, vengono tracciate le linee di indirizzo, orientamento e priorità delle azioni promozionali e pubblicitarie a favore delle produzioni agricole, agroalimentari, zootecniche e biologiche del Piemonte.

I riferimenti legislativi e normativi di questo documento sono la L.R. 63/78 art. 41, la L.R. n. 13/99, art. 8 e la D.G.R. n. 21-4797 del 17/12/2001 che approva le istruzioni per l'applicazione dei suddetti interventi.

Si ricorda che le suddette istruzioni erano state modificate per renderle coerenti con gli orientamenti della Unione Europea per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (G.U. C 252 del 12/09/2001), secondo i quali sono finanziabili le iniziative che non falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni; inoltre gli interventi finanziati devono escludere riferimenti a marchi commerciali e aziendali e non devono incentivare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine specifica.

Questo documento inoltre tiene conto, nelle sue linee strategiche, degli orientamenti e dei regolamenti della U.E. di riforma delle PAC e dello sviluppo rurale, in particolare sugli obiettivi della sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari, l'incentivo ai metodi di produzione favorevoli all'ambiente e al benessere degli animali, la difesa della biodiversità, la funzione plurima dell'agricoltura e delle aziende agricole (agrituristico, agroambientale, ecc.).

Il documento si inserisce anche nel contesto della azione della Regione Piemonte sulla promozione complessiva della regione e in relazione a grandi eventi come le Olimpiadi invernali del 2006 (10-28 febbraio 2006).

Infine il documento descrive le linee di intervento e priorità per l'anno 2006.

#### 2 - IL CONTESTO PIEMONTESE DELL'ATTIVITÀ' PROMOZIONALE AGROALIMENTARE

##### a) Agricoltura e Territorio

L'articolazione territoriale del Piemonte che va dall'arco Alpino fino ai confini del mar Ligure, dispiegandosi per montagne, vallate, sistemi collinari, fertillissime pianure, determina una serie di variegata produzione agricola e zootecnica. Si tratta, in buona parte, di prodotti tipici, con caratteristiche peculiari, ottenuti con metodi tradizionali, in luoghi persino affascinanti come paesaggio agrario e rurale.

Un paesaggio agrario e rurale intimamente legato, e molte volte ispiratore, al territorio nei suoi aspetti culturali, turistici, storici, letterari; luoghi in cui il vino e altri prodotti agroalimentari sono diventati dei miti e che hanno reso celebre l'enogastronomia piemontese.

Proprio per tali caratteristiche, gran parte di questi territori, tra l'altro, sono meta di un crescente flusso di turisti interessati, in modo particolare, alle eccellenze agroalimentari, all'enogastronomia, e a fruire della bellezza e dei piaceri offerti dai luoghi della qualità piemontese.

Nella produzione agricola e zootecnica piemontese inoltre risulta preponderante il lavoro diretto e manuale



dell'uomo, mai sovrastato dai processi tecnologici e di modernizzazione che sono pur rilevanti; del resto l'agricoltura piemontese in massima parte è costituita da piccole e medie aziende.

#### b) I soggetti pubblici e privati operanti

Come già accennato il Piemonte agricolo è costituito in gran parte da piccole e medie aziende e da piccoli allevamenti; sono 76.000 le aziende agricole strutturalmente valide e circa 1.000.000 di ettari la SAU.

Le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione sono circa 400 (di cui 60 Cantine Sociali) alle quali aderiscono circa 35.000 soci produttori.

Sono presenti ed operanti un gran numero di Associazioni di Produttori, di Consorzi economici di 2° e 3° grado, di Consorzi di tutela; e poi le Organizzazioni Professionali Agricole con i loro Enti di emanazione tecnici ed economici; centrali cooperative e loro emanazioni tecniche professionali.

Tra gli organismi collaterali al mondo della produzione operano, in campo promozionale, organismi associativi come Associazioni di Enti locali, Associazioni collegate alla promozione dei prodotti, Organizzazioni di Assaggiatori delle varie categorie di prodotti, Organizzazioni culturali, Accademie ed Istituti di valorizzazione della cucina Italiana e Piemontese, Enti di promozione di vari prodotti ed altri ancora.

In campo Istituzionale, attiva e crescente è l'attività dei Comuni; il Piemonte infatti è formato da ben 1209 Comuni, gran parte dei quali piccolissimi e siti in territori prevalentemente rurali e dove, in molti casi, l'agroalimentare, l'enogastronomia, costituiscono il più grande elemento di attrazione e di sviluppo.

Rilevante è anche l'attività svolta dalle Province, dalle Camere di Commercio; ed anche dalle Comunità Montane.

Altre importanti strutture operanti nel campo della valorizzazione dei vini e dei relativi territori sono le Enotecche Regionali e le Botteghe del Vino o Cantine Comunali, costituite ai sensi della L.R. n. 37/80.

Queste strutture sono costituite attualmente da 11 Enotecche Regionali e da 26 Botteghe del Vino, mentre altre Enotecche e Botteghe sono in corso di costituzione e comunque cresce l'interesse e l'attenzione degli Enti Locali, dei Comuni in particolare, per tali strutture.

### 3 - L'INTERVENTO PUBBLICO SUL PIEMONTE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE E BREVE DESCRIZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI

#### a) Premessa

L'intervento della Regione è finalizzato ad assecondare, incentivare, valorizzare e promuovere quegli elementi peculiari (in parte citati nei punti precedenti) della agricoltura piemontese e delle sue produzioni agricole, agroalimentari, zootecniche e del territorio che li produce e li propone.

Ciò è finalizzato alla sempre maggiore qualificazione dei prodotti piemontesi e della crescita di valore aggiunto in genuinità, bontà, salubrità. Questi obiettivi strategici nelle politiche della U.E. sono pertanto connessi a scelte di indirizzo di carattere generale per l'agricoltura, quali la tutela degli stessi operatori, lo sviluppo delle zone rurali, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei consumatori, la difesa della biodiversità, la tracciabilità, l'etichettatura.

I livelli di qualità sono parametri che possono mantenere o accrescere la competitività delle produzioni agricole piemontesi sui sempre più concorrenziali mercati interni ed esteri, e possono anche contribuire a rendere ancor più attrattive turisticamente vaste aree del territorio regionale.

#### b) Misure agroambientali; agricoltura ecocompatibile e biologica

Tramite le misure agroambientali si è consolidato il programma relativo ai metodi di produzione agricola, compatibili con lo spazio naturale e con l'ambiente, che attualmente coinvolge circa 18.000 aziende per una superficie complessiva di circa 300.000 ettari e che in particolare riguarda:

- \* oltre il 50% dei vigneti;
- \* circa il 60% dei pereti e pescheti;
- \* il 50% dei meleti;
- \* il 30% dei noccioleti;
- \* l'80% delle barbabietole;
- \* il 25% di orzo e di grano tenero;
- \* circa il 20% di riso;
- \* il 25% di ortaggi.

In tale contesto occorre considerare l'agricoltura biologica che attualmente in Piemonte coinvolge 3250 aziende che fanno produzione biologica e 312 quelle che fanno trasformazione biologica.

#### c) Vitivinicoltura

La vitivinicoltura piemontese risulta praticata per oltre il 50% con metodi ecocompatibili; essa inoltre è tutelata dalla L.R. n. 39/80 sull'anagrafe vitivinicola e sui sistemi di controllo e di repressione delle frodi e sofisticazioni.

In Piemonte l'80% dell'intera produzione vinicola, che mediamente è di circa 3 milioni di ettolitri, è a DOC e a DOCG, che rappresenta una delle più alte percentuali tra le regioni d'Europa. Sono infatti 46 le DOC e 8 le DOCG e, sulla stragrande maggioranza di essi, operano attivamente i Consorzi di Tutela.

#### d) Sistema delle DOP-IGP - Qualità e Certificazioni.

In Piemonte sono circa 200.000 le vacche da latte che producono circa 8,5 milioni di quintali di latte l'anno. In prevalenza esse sono distribuite in piccoli allevamenti siti, in gran parte, in tipiche zone rurali e negli alpeggi, dove si produce un latte genuino e di alta qualità, ancora più ideale per il consumo fresco pastorizzato.

Basti pensare a tal proposito che in Piemonte operano oltre 500 Margari che ogni anno portano in pascoli Alpini più di 20.000 capi bovini e circa 5.000 ovicapri.

La qualità del latte piemontese trova espressione anche nel pregio dei suoi formaggi prodotti in gran parte nelle zone montane e nelle zone rurali.

Si calcola che circa 1/3 del latte prodotto viene trasformato in formaggi; il Piemonte vanta nove formaggi che hanno avuto il riconoscimento della D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) ai sensi del Regolamento CEE 2081/92: Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano, Toma Piemontese, Gorgonzola, Grana Padano e Taleggio.

Anche i salamini italiani alla cacciatora hanno avuto il riconoscimento DOP, mentre altri prodotti in attesa di riconoscimento sono:

formaggio Maccagno, formaggio Toumin del Mel, Tincia Gobba Dorata del Pianalto di Poirino, Olio essenziale di Menta di Pancalieri, Riso Sant'Andrea, Patata Quarantina Bianca Genovese, Prosciutto di Cuneo, Salame Piemonte, Salame Cotto Cuneo, Pancetta Cuneo, Salame Cotto Piemonte, Lardo Cuneo, Salame Cuneo, Bue Grasso di Carrù e Moncalvo, Saras del Fen.

Per le I.G.P. (Indicazione geografica protetta), sempre ai sensi del Regolamento CEE 2081/92, è stata riconosciuta la Nocciola del Piemonte e la Mortadella di Bologna, mentre attendono il riconoscimento: Marrone della Valle di Susa, Piccoli Frutti Cuneo, Fragola Cuneo, Mela Rossa Cuneo, Peperone di Carmagnola, Salame Cremona, Castagna Cuneo, Pera Madernassa di Cuneo, Suino Pesante Padano, Giandujotto di Torino, Riso di



Baraggia, Focaccia Novese, Salame felino, Coppa Parma, Fagiolo Cuneo, Peperone Cuneo, Rubatà Chierese, Grisino stirato Torinese, Albicocca di Cuneo, Pane nero dell'Ossola, Riso Valle del Po.

*e) Le carni bovine:*

Il Piemonte è una delle regioni più zootecniche d'Italia. La consistenza del patrimonio bovino piemontese è di oltre 900.000 capi, di cui oltre 300.000 circa sono della razza bovina Piemontese: pregiata per la produzione di carne di alto valore dietetico e nutrizionale.

Oltre alla celebrità della razza bovina piemontese, sulle carni bovine il Piemonte ha sempre avuto una buona immagine dovuta alla tradizione, alla prevalenza di piccoli allevamenti condotti con sistemi tradizionali.

Al sistema costituito negli anni scorsi sulla L.R. n. 35/88 le Associazioni Produttori daranno continuità a partire dal 2006 attraverso disciplinari produttivi ed il sistema della etichettatura volontaria, proposti con il marchio "margherita su bovino". Altre attività di tutela e valorizzazione della carne di razza bovina piemontese è svolta dal Consorzio Coalvi.

Il Piemonte dunque consolida e sviluppa questo sistema a tutela della qualità, per la tracciabilità e identificazione, per le azioni sul benessere degli animali, per i controlli. Ciò per garantire al Piemonte una immagine alta delle sue produzioni zootecniche.

*f) Riso*

E' uno dei prodotti principali del Piemonte e che rappresenta oltre la metà dell'intera produzione italiana; qui si producono eccellenti varietà di antica tradizione come l'arborio, il carnaroli, il s.andrea, roma, balilla, vialone nano, baldo, nuovo maratelli, ed anche nuove varietà di tipo indica che hanno contribuito a rendere celebre l'enogastronomia piemontese. La risicoltura copre quasi l'intera pianura di Vercelli e Novara e in parte quella alessandrina dove si è creato un irripetibile e suggestivo paesaggio agrario e rurale denominato, poeticamente, "terre d'acqua".

Tutte queste peculiarità e unicità della risicoltura piemontese, sostenuta e sviluppata attraverso interventi strutturali, accordi di filiera, tracciabilità, produzioni eco-compatibili, azioni di marketing, acceleramento dei processi di riconoscimento di nuove DOP e IGP sul riso, possono rilanciare, tramite una vasta azione promozionale, la risicoltura piemontese. In tale contesto si considera importante l'avvio della procedura di riconoscimento della nuova IGP Riso Valle del Po che unifica le precedenti richieste e amplia la dimensione territoriale, rappresentativa e quindi di azione sul riso prodotto in Piemonte e nelle altre regioni interessate. L'intensificazione dell'azione promozionale sul riso diventa dunque strategica per poter contrastare la crisi derivante dagli accordi internazionali e l'aspra concorrenza internazionale.

*g) Il comparto suinicolo*

E' di grande consistenza (sono oltre 1.000.000 i capi allevati in Piemonte); la carne suina ha raggiunto livelli qualitativi elevati sia come carne fresca che trasformata in salumi (di cui è ricca la tradizione piemontese) e quella in prosciutti (buona parte del prosciutto di Parma deriva da allevamenti piemontesi); a tal proposito è in corso la richiesta di riconoscimento di alcune DOP e IGP, come già indicato nelle pagine precedenti.

*h) Frutticoltura*

La produzione frutticola è concentrata nella fascia pedemontana e principalmente nella provincia di Cuneo e nella zona sud della provincia di Torino, con produzioni significative anche nelle province di Vercelli e Alessandria.

Le produzioni maggiori sono: actinidia o kiwi, mele, pesche, pere; seguono le ciliegie, albicocche, susine, fragole e piccoli frutti.

Altre produzioni peculiari della frutticoltura piemontese sono:

- Nocciola del Piemonte che ha avuto la IGP nel 1993, derivanti dalla varietà Tonda gentile delle Langhe; la produzione di nocciola in Piemonte rappresenta il 13% del dato nazionale; ma è la qualità su cui eccelle, specie per l'utilizzo nei dolci e cioccolato;

- Castagne e Marroni: in Piemonte si produce circa il 13% delle castagne nazionali; si tratta di una produzione con antiche tradizioni tant'è che sono tre le tipologie di castagne e due di marroni, inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte; di alto valore è il loro utilizzo nella produzione dolciaria: dal marron glacé, alla torta di castagne.

Le condizioni agroambientali, i sistemi di produzione, il fascino dei territori tipici di produzione, la grande disponibilità di cultivar e varietà tradizionali, i riconoscimenti IGP in fase di arrivo, sono le peculiarità della produzione frutticola da sviluppare nella promozione.

*i) Altre produzioni zootecniche*

Importante è la consistenza di polli con circa 14 milioni di capi; di conigli con circa 1,7 milioni di capi, allevati prevalentemente con sistemi tradizionali. Rilevanti sono gli allevamenti ovini con circa 100.000 capi e caprini circa 60.000 dai quali si ricava una vasta gamma di carni e formaggi tipici e tradizionali grazie anche all'impegno sulla biodiversità e quindi alla presenza di numerose razze autoctone.

*l) Orticoltura*

E' un comparto agricolo importante che copre circa il 6% del valore agricolo regionale. Di dimensioni produttive rilevanti sono: sedani, cardi, cipolle, fagioli, cavolo verza, fragole, zucchine, asparagi. Complessivamente sono circa 50 le varietà o tipologie di ortaggi facenti parte dei Prodotti Agroalimentari tradizionali del Piemonte.

Inoltre il carattere favorevolmente non intensivo dell'orticoltura, l'alto numero di aziende che praticano l'agricoltura ecocompatibile e biologica sono ulteriori valori aggiunti di queste produzioni.

*m) Altre produzioni di pregio*

Tra le produzioni varie e di pregio ricordiamo il miele in una vasta gamma di alta qualità; le piante officinali i funghi, le lumache e gli estasiati tartufi.

Tra le produzioni floricole di rilievo: azalee, camelie, rododendri e petunie che rappresentano una specializzazione produttiva nelle province di Novara, del Verbano e di Biella.

Esistono inoltre una serie di colture di piccola consistenza ma di grande valore qualitativo e storico tradizionale che occorre salvaguardare e valorizzare come i Porri, le Cipolline, i Cavoli Verza, il Tapinambour, il Rosmarino, l'Asparago Saraceno, gli Spinaci, le Nespole.

Lo stesso discorso vale per alcune produzioni zootecniche, in particolare specie ovine (Sambucana, Frabosana, Garessina) e Caprina (Sempione, Roccaverano, Vallesana), i capponi, le galline bionde, ecc.

Più in generale occorre tenere conto di un gran numero di razze animali ormai a rischio di estinzione e conseguentemente dei relativi prodotti (formaggi, salumi, carni, insaccati, ecc.). E' lo stesso dicasi per una serie di cultivar e varietà vegetali. Tutto ciò infatti costituisce un incommensurabile patrimonio che occorre ancor più difendere e valorizzare.

#### n) Prodotti agroalimentari tradizionali

A tal proposito, la Regione Piemonte ha provveduto al censimento, catalogazione e riconoscimento di 369 prodotti Agroalimentari tradizionali del Piemonte, ai sensi del Decreto Legislativo n. 173 del 1998 e del Decreto Ministeriale n. 350 del 1999. Un patrimonio immenso e di grande valore che va ben oltre i dati economici-produttivi. Tra questi 72 sono carni e salumi, 55 i formaggi, 109 i prodotti vegetali, 100 i dolci, 17 i distillati, ecc.

Per tali prodotti pertanto sarà riservata particolare attenzione nelle politiche di promozione, valorizzazione e tutela.

#### 4 - LINEE DI INTERVENTO E PRIORITA' NELLE AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE 2006

##### a) Premessa

Dalle cose descritte nei punti precedenti si può rilevare, in sintesi, che il Piemonte dispone di un patrimonio di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, sane, genuine; caratteristiche, queste, assicurate da un sistema di leggi, regolamenti, controlli, disciplinari, organismi di repressione e tutela; a questi elementi si aggiunge la proverbiale serietà e laboriosità dei piemontesi; la variegata e operosa rappresentanza del mondo della produzione, il fascino del suo paesaggio agrario e rurale, i riti e i miti della sua enogastronomia.

Tutto ciò dà un grande valore aggiunto al Piemonte agricolo e agroalimentare che, in tal modo, raggiunge una importanza economica e sociale considerevole, proponendosi come settore strategico regionale, anche per il prezioso contributo che apporta nel rilancio dell'immagine e della accoglienza del Piemonte. In tal modo infine il Piemonte si pone all'avanguardia come interlocutore autorevole di quella crescente domanda, nell'economia e nel consumo, di prodotti tipici, genuini, di qualità, che esaltano la tradizione, i sapori, che non sono frutto di forzature e di omologazioni, ma che rispettano l'ambiente, anzi ne fanno integralmente parte; valorizzano il paesaggio agrario e rurale.

Pertanto l'azione promozionale e pubblicitaria viene rivolta verso tale sistema e ai relativi prodotti.

Sono individuati due filoni di attività:

\* Promozione Istituzionale e interventi promozionali e pubblicitari diretti;

\* Concessione contributi per azioni promozionali e per azioni pubblicitarie.

Eventuali situazioni di grave crisi di mercato di taluni prodotti agroalimentari piemontesi saranno affrontate con appositi programmi e interventi finanziari straordinari.

##### b) Promozione Istituzionale e interventi promozionali e pubblicitari diretti e compartecipanti.

E' da perseguire ed affinare la linea di omogeneità e unitarietà della Comunicazione come Regione Piemonte e quindi la compartecipazione dell'Assessorato Agricoltura, con gli altri Assessorati, alle varie campagne di comunicazione e promozione, nella predisposizione di iniziative nell'ambito di straordinari avvenimenti di portata nazionale e internazionale.

Per la promozione diretta specificatamente agricola e agroalimentare, sono previste le seguenti iniziative:

- Olimpiadi Invernali di Torino 2006, ultimazione dei progetti promozionali propedeutici e attuazione interventi promozionali già programmati durante il periodo olimpico Febbraio 2006;

- partecipazione alla Fiera Agricola di Verona e Vinitaly di Verona;

- compartecipazione organizzativa e finanziaria per il Salone del Gusto e attività collaterali;

- partecipazione o collaborazione nella partecipazione a fiere, rassegne e manifestazioni nazionali, ad esempio

Medial di Palermo, Tecnohortus di Padova, Miwine di Milano, Cibus di Parma, Fiera Levante di Bari, Ruralia di Gorizia, Sana di Bologna, ecc. e altre internazionali ad esempio Anuga di Berlino, SIAL di Parigi, Barcellona, Shanghai, ecc. nell'ambito del coordinamento operativo con altri soggetti regionali: Assessorati, ICE, Centro Estero Camera di Commercio, Unioncamere, Province e nel rapporto con altri enti Nazionali: Ministero Attività Produttive e Politiche agricole, ISMEA, Buonitalia, ecc. Tale attività sarà supportata dall'IMA (Istituto Marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi), di cui alla L.R. 29/2002; soggetto che la Regione Piemonte intende potenziare nel suo ruolo di coordinatore di attività promozionali, di studi e ricerche di mercato e dei consumi dei prodotti agroalimentari; oltre alla presenza come soci di circa 30 soggetti rappresentanti organizzazioni economiche e professionali agricole e agroalimentari, l'IMA, con l'acquisizione del marchio Enoteca del Piemonte amplierà e svilupperà anche le azioni promozionali sul vino.

- iniziative promozionali e pubblicitarie per le Enotecche Regionali e per le Botteghe del Vino e iniziative con la loro partecipazione in continuità con l'azione di sostegno e potenziamento del Sistema Regionale oggi costituito da 11 Enotecche Regionali e 26 Botteghe del Vino;

- organizzazione manifestazione Anteprima Vendemmia;

- iniziative di promozione con e tramite il Comitato promotore Autorità per la Sicurezza Alimentare a Torino;

- realizzazione di materiale promopubblicitario e rifacimento o realizzazione ex novo di materiale informativo;

- iniziative di pubbliche relazioni anche in collaborazione con mass-media, opinion leader, associazioni, ristoranti, ecc.;

- iniziative di carattere informativo e pubblicitario, anche mediante eventuali inserzioni su pubblicazioni e riviste specializzate con target ben definiti di potenziali consumatori e visitatori italiani ed esteri;

- organizzazione di "Educational Tour" con operatori economici, giornalisti, opinion leader, gourmet, ristoratori, ecc. italiani e stranieri nelle zone di maggior rilievo agricolo e agroalimentare;

- progetti e iniziative speciali da realizzare in collaborazione con l'Associazione Slow Food nel quadro del rapporto già collaudato con il Salone del Gusto, i Presidi, e in relazione all'entrata in funzione a Pollenzo della Università di Scienze Gastronomiche e della Banca del Vino;

- iniziative promozionali da svolgere in collaborazione con il Centro Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona di Carpeneto" e utilizzo di tale struttura e delle sue produzioni vinicole per fini promozionali;

- iniziative promozionali da realizzare con l'ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners) di Costigliole d'Asti;

- seminari sulla qualità e marketing agroalimentare e ricerche utili agli interventi promozionali;

- progetti e iniziative speciali nell'ambito del Programma Interregionale "Comunicazione ed Educazione Alimentare" (PIC) finalizzati a :

\* Promuovere lo sviluppo della partecipazione, ossia il coinvolgimento della società civile nel controllo della qualità (intrinseca, estrinseca, di servizio) per elevare il consenso sociale in materia alimentare.

\* Consolidare una cultura alimentare nelle istituzioni.

\* Superare la frammentarietà, la concezione sommativa dei progetti nutrizionali per il raggiungimento di una concezione sistemica, complessa.

\* Assicurare informazioni corrette per mangiare meglio dal punto di vista nutrizionale e relazionale.

\* Promuovere una politica alimentare tesa a valorizzare la produzione agro-alimentare (prodotti promotori di salute).

Sempre in tale contesto si ritiene utile e opportuno promuovere l'uso di prodotti certificati, garantiti, tipici e di qualità nella composizione dei menù, specie per le mense pubbliche collettive come quelle di scuole, ospedali, case di riposo.

- iniziative promozionali per i prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte, riconosciuti dalla Giunta Regionale del Piemonte dei Decreti n. 173/98 e n. 350/99 e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

- iniziative e manifestazioni di promozione dell'agricoltura e delle sue produzioni biologiche;

- sviluppo dei progetti di promozione virtuale, utilizzando l'ambiente Internet, quale vettore delle informazioni; in questo ambito sono previste attività di aggiornamento e implementazione delle pagine di vetrina del sito istituzionale ([www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)), lo sviluppo del sito internet [www.piemonte-emozioni.it](http://www.piemonte-emozioni.it), in collaborazione con le Direzioni regionali Beni Culturali, Commercio e Artigianato, Comunicazione Istituzionale, Organizzazione e Personale, Promozione Attività Culturali, Turismo e Parchi, la predisposizione di pagine informative sui prodotti agroalimentari tipici (Denominazione di origine protetta, Indicazione geografica protetta, Prodotti agroalimentari tradizionali e Prodotti delle microfilieri aziendali), sulle iniziative di educazione alimentare; la diffusione del commercio elettronico nell'agricoltura piemontese, e in particolare il progetto online "Sapori Piemontesi", in collaborazione con Confcooperative e Lega Cooperative, che raggruppa 60 cooperative agricole aderenti, con circa 400 tipologie di prodotti agroalimentari; in continuità con le precedenti positive esperienze è prevista la presenza a fiere ed eventi.

- azioni promozionali e pubblicitarie straordinarie a fronte di situazioni critiche di alcuni comparti produttivi;
- compartecipazione alle iniziative e alla attività del AREPO (Assemblea delle Regioni Europee dei prodotti di Origine);

- compartecipazione ad iniziative promozionali e di valorizzazione della vitivinicoltura nell'ambito dell'AREV (Assemblea Regioni Viticole d'Europa);

- compartecipazione ad iniziative promozionali e di valorizzazione della Ortoflorofrutticoltura nell'ambito della AREFLH (Assemblea Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole);

- iniziative di informazione e di carattere promozionale-pubblicitario, da realizzarsi con vari strumenti, per le produzioni con sistemi ecocompatibili e agroambientali.

La Direzione, per la realizzazione del programma, può fare ricorso a collaborazioni di Enti e Soggetti pubblici e privati anche con l'affidamento della progettazione e/o realizzazione di specifici progetti.

In tale ambito, come ricordato prima, un ruolo importante è previsto per l'IMA, Istituto Marketing prodotti agroalimentari del Piemonte.

Sono da ritenere altresì finanziabili iniziative promozionali eccezionali e contingenti o attualmente non programmabili, ovviamente coerenti con questo documento.

Se le condizioni operative e di bilancio lo consentiranno, entro il 15.04.2006 la Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura adotta il programma di finanziamento con l'indicazione delle iniziative promozionali dei prodotti agroalimentari piemontesi da realizzare nel corso dell'anno 2006 e delle relative spese.

Nel corso dell'anno, valutato lo stato del programma e in relazione a nuove esigenze, possono essere apportate variazioni al suddetto programma.

*c) Concessione di contributi per azioni promozionali e promo-pubblicitarie.*

- *Premessa*

L'ambito di riferimento è quello previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 che contiene le istruzioni per l'applicazione degli interventi promozionali di cui agli ultimi due commi dell'articolo n. 41 della L.R. n. 63/78 e dell'articolo n. 8 della L.R. n. 13/99 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-24386 del 20/04/1998.

Sempre in tale ambito sono esclusi i finanziamenti per azioni che si configurano come iniziative di promozione commerciale vera e propria.

- *Priorità*

In relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e alla quantità di richieste, che negli ultimi anni sono cresciute in modo esponenziale, si dovranno stabilire necessariamente delle priorità e conseguenti livelli di congruità nell'assegnazione dei contributi.

Tali priorità per l'anno 2006 riguarderanno:

Come soggetti:

- soggetti che in termini di rappresentanza del prodotto e di dimensione funzionale abbiano un livello regionale o di ampia importanza nel relativo comparto produttivo; ovviamente anche i progetti promozionali devono rispecchiare tali caratteristiche e avere un carattere vasto, variegato e pluriennale dei progetti promozionali;

- le Enotecche Regionali e le Botteghe del Vino, dato il loro esclusivo fine di valorizzazione e promozione della vitivinicoltura e la loro natura di carattere istituzionale.

Come prodotti:

- prodotti tutelati da Denominazioni, Marchi, Certificazioni, etichettature; prodotti agroalimentari tradizionali, biologici, ecocompatibili.

Sempre riferito a tali soggetti, le attività promozionali per i settori che attraversano difficoltà strutturali, crisi contingenti, vari problemi come può esserlo, nella fase attuale, per il Riso, l'Asti, il settore Lattiero-Caseario e Carne bovina, i prodotti avicoli;

Come tipologie di azioni promozionali:

- azioni promozionali e promopubblicitarie a sostegno degli accordi di filiera tra organizzazioni dei produttori e gruppi della distribuzione organizzata, ancor più di ampia dimensione produttiva e operativa, su uno o più prodotti;

- azioni e progetti unitari tra soggetti omogenei per prodotto ed anche tra soggetti diversi a supporto di azioni comuni su canali distributivi o segmenti di mercato; ed ancora le iniziative a sostegno degli accordi e contratti interprofessionali e commerciali;

- azioni promozionali e promopubblicitarie a sostegno di partecipazioni a importanti fiere, rassegne, missioni nazionali e internazionali, ancor più rientranti tra i programmi coordinati di promozione del Piemonte e dei suoi prodotti.

- Saranno considerati elementi di valorizzazione dei progetti il coinvolgimento ed il concorso nella realizzazione delle iniziative dei principali soggetti settoriali e dei principali attori territoriali, in modo coordinato.

*Concessione di contributi per altri interventi promozionali*

Tra gli altri interventi promozionali in qualche modo complementari a quelle suddette e di una certa importanza sono quelli a sostegno delle iniziative definibili "della filiera corta"; cioè nel rapporto diretto tra produttori, produzione e consumatori, e quindi i mercatini, le mo-



stre mercato, ancor più quelle sviluppate nella città e aree metropolitane, in cui si divulgano anche i valori aggiunti derivanti degli elementi rurali, agroambientali, difesa della biodiversità, della cultura e tradizioni contadine, la tutela delle produzioni tipiche, tradizionali, e di informazione ai consumatori.

Altre tipologie di interventi, definibili, più di promozione del territorio, ancorché caratterizzati da comparti e prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, sono le fiere, rassegne, sagre, concorsi, ecc. di rilevanza regionale, provinciale, intercomunale o comunale.

Su tali iniziative, visto il loro carattere intersettoriale, si dovrà assicurare un maggiore coordinamento e collaborazione tra le varie Direzioni interessate e nel rapporto con altri organismi consortili e associativi.

In tale ambito rientrano le iniziative quali: Douja d'Or, Festival delle Sagre, Marengo DOC, Strade del Vino, Bussola del Buongustaio, Sagra di San Baudolino, Barbera Monferrato Festival, Vinum, Cheese, Saperi della Carne Fiera Alpi del Mare, Fiera del Tartufo, Settimana del Riso, Terre d'Acqua, Le Vie del Riso, Salone del Biscotto, le manifestazioni al Ricetto di Candelo. Altre manifestazioni di rilievo sono: Cantine Aperte, I Mercatini Aleramici, Tuttomele di Cavour, Viverbe di Pancalieri, Maggio Formaggio di Moretta, Fiera del Bue Grasso di Carrù, Le Valli del Gusto e Melagusto di Saluzzo, il Salotto di Papillon, la Rassegna della Lumaca di Cherasco e la Fiera Fredda di Borgo S. Dalmazzo, la Sagra della Nocciola di Cortemilia, la Sagra del Fungo di Ceva e di Giaveno, la Fiera del Marrone di Cuneo, il Concorso enologico Città di Acqui Terme e il Torchio d'Oro di Casale, Terre del Mais di Vigone, la Fiera del Peperone di Carmagnola, Dolci Terre di Novi, Mostra della Camelia, Fruttinflore di Lagnasco, i Saperi del Monferrato di Alessandria, Rassegna Vini Alto Monferrato, Assaggia Tortona, Optima Roero, Riso e Rose, Festa del pane di Savigliano, Moscato Wine Festival, Premio Roero vino e territorio, Barbera-il gusto del territorio, Messer Tulipano, Sinfonia floreale, Fiera del miele di Montezemolo e di Marentino e numerose altre ancora di tradizione consolidata che seppur di dimensioni più ridotte promuovono prodotti tipici e di qualità.

Per quanto riguarda le richieste dei Comuni, fermo restando quanto detto sulla disponibilità finanziaria e sulle priorità, si cercherà di prendere in considerazione le manifestazioni rilevanti che riguardano le produzioni agroalimentari tipiche piemontesi, ma anche quelle produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche che, seppur di modeste dimensioni hanno un alto valore qualitativo e di tradizione:

Inoltre possono essere in considerazione anche iniziative promozionali dei prodotti agroalimentari piemontesi nell'ambito di importanti avvenimenti straordinari non agricoli. L'intervento dell'Assessorato Agricoltura riguarderà il finanziamento delle spese attinenti alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi e deve prevedere il coinvolgimento, dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni professionali ed economiche, o di altri soggetti come le Enotecche regionali e Botteghe del Vino.

#### - Procedure

I soggetti interessati presentano entro il 31 gennaio 2006, ore 12:00 all'Assessorato Agricoltura (Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura) il programma promozionale indicando, tra l'altro, i dati rappresentati dal soggetto, ad esempio: ettari, soci, quantità prodotto, tipologia, ecc., le iniziative, i tempi di realizzazione, il preventivo di spesa per ogni iniziativa e l'indicazione degli eventuali altri soggetti istituzionali

che partecipano al finanziamento dell'iniziativa e il relativo importo.

Eventuali variazioni sul programma nel corso dell'anno o della sua attuazione, e/o del soggetto beneficiario del contributo, dovranno essere comunicate alla Direzione Programmazione e Valorizzazione in Agricoltura per la loro rivalutazione.

Si ribadisce la regola che le iniziative promozionali e pubblicitarie non devono contenere messaggi e azioni che possano alterare la concorrenza e non devono essere riferite a marchi commerciali e aziendali.

Nel caso di Enti promotori non agricoli questi dovranno indicare i prodotti agricoli e agroalimentari coinvolti nella progettazione e/o realizzazione del programma e comunque il legame con il settore produttivo di riferimento.

La Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura, se le condizioni operative e di bilancio lo consentono, entro il 15/04/2006 adotta il programma di finanziamento con le indicazioni delle iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi e relativo finanziamento, precisando per ogni iniziativa la spesa ammessa e il contributo concesso.

Il contributo promozionale per soggetti di dimensione regionale è stabilito fino al 70% della spesa ammessa e con la possibilità di poter concedere un acconto fino al 50% del contributo. Per gli altri soggetti il contributo è stabilito fino al 50% della spesa ammessa.

Per talune iniziative promozionali che abbiano una valenza più generale e "istituzionale" il contributo potrà arrivare fino all'70% della spesa ammessa.

In tale ambito rientrano a pieno titolo le iniziative delle Enotecche Regionali e Botteghe del Vino, dell'azienda sperimentale Cannona, dell'ICIF, dell'IMA, del progetto promozionale Saperi Piemontesi, e dunque il contributo può arrivare fino al 70% della spesa ammessa con la possibilità di poter concedere un acconto fino al 50% del contributo.

La documentazione da presentare per l'erogazione del contributo concesso dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2007 ed è la seguente:

- verbale del Consiglio d'Amministrazione vistato dal Collegio Sindacale, ove esistente, (soggetti privati) oppure Deliberazione dell'Organo competente o Determinazione del Dirigente responsabile (soggetti pubblici), che approva la relazione del programma svolto e l'elenco dettagliato delle spese sostenute e pagate; a tal proposito non saranno considerate ammissibili le spese riferite a pranzi o cene contestuali agli eventi promozionali, mentre saranno ammissibili quelle per più modesti buffet, rinfreschi;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in ogni sua parte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazione ed integrazioni, che riporti l'elenco dettagliato delle spese sostenute e pagate, come da modello denominato ALL.2 (ammesse al finanziamento) con l'indicazione degli estremi dei documenti giustificativi (ricevute, fatture, ecc.); a proposito di spese si ricorda che non devono essere inviate copie delle fatture, ricevute e simili, ma tale documentazione dovrà restare agli atti del beneficiario (per almeno 5 anni) che li dovrà rendere disponibili per eventuali controlli da parte della Regione;

- relazione del programma svolto, contenente anche i risultati conseguiti;

Il saldo del contributo verrà erogato a verifica della documentazione presentata e della regolare esecuzione del programma approvato.

Potranno essere prese in considerazione, eccezionalmente, qualora vi sia la disponibilità finanziaria, altre



eventuali richieste che perverranno nel corso del 2006, per manifestazioni e iniziative promozionali, a condizione che esse abbiano requisiti generali di ammissibilità, abbiano una certa rilevanza promozionale, e che comunque siano coerenti con le Linee di indirizzo descritte in questo documento.

*d) Attività promozionali straordinarie*

Tale attività, viene ipotizzata per eventuali situazioni di grave crisi di mercato di taluni prodotti agroalimentari piemontesi che, in tal caso, saranno affrontate con appositi programmi e interventi finanziari straordinari.

**5 - PROGRAMMI PROMOZIONALI PREVISTI DA ALTRE DISPOSIZIONI**

Come ricordato in questo documento, nel corso dell'anno 2006 in Piemonte saranno operanti altri programmi di promozione derivanti da Leggi, Norme e Regolamenti vari; tra questi si ricordano:

- Programma nazionale PIC educazione alimentare;
- Programma nazionale PIC promozione all'estero;
- Programma Leader+ e GAL;
- Programma Piani dei Distretti dei Vini e Strade del Vino (L.R. n. 20/99);
- Programma DOCUP con la misura Valorizzazione immagine regionale e promozione internazionale dei prodotti piemontesi;
- Programmi correlati con le Olimpiadi invernali 2006;
- Programma promozionale Istituto per il Marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte;

Il programma 2006 finanziato ai sensi della legge regionale 63/78 e della legge regionale 13/99 dovrà quindi tenere conto anche di tali programmi, e di altri che dovessero sopravvenire, per realizzare tutte le possibili correlazioni, sinergie e coerenze.

Il programma dei Distretti dei Vini - Strade del Vino e quello dell'Istituto per il Marketing agroalimentare del Piemonte, dovranno tener conto ed essere coerenti con le presenti "Linee di indirizzo".

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 71-1858

**Reg. CE 1260/99 - Docup 2000/2006 - Misura 3.4 "Interventi multiassiali di supporto all'attività economica": proroga dei termini di presentazione delle domande di finanziamento di proposte progettuali relative ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico**

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE**

a voti unanimi...

*delibera*

- di modificare il cronoprogramma delle "linee guida" integrate per l'attuazione della Misura 3.4: "Interventi multiassiali di supporto all'attività economica" - DOCUP 2000/2006 stabilendo che:

- il termine iniziale di presentazione delle domande di accesso al contributo è fissato al giorno successivo alla data di pubblicazione delle linee-guida sul B.U.R.

- il termine ultimo per la presentazione delle proposte di intervento è fissato alle ore 12,00 del 31 gennaio 2006.

Di dare atto che restano invariate le altre scadenze del cronoprogramma fissate con la D.G.R. n. 28-1464 del 21/11/05.

Di demandare al responsabile della Direzione regionale Industria l'adozione di ogni iniziativa ed ogni ulteriore atto necessario alla piena attuazione della Misura 3.4.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

**Regione Piemonte - Direzione Industria Settore Valorizzazione dei Sistemi Produttivi Locali**

*Con riferimento alle iniziative a valere sulla Mis. 3.4 DOCUP 2000-2006, di cui alla Deliberazione sopra pubblicata, si precisa che nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa linea. Per eventuali chiarimenti contattare la Direzione in oggetto (arch. Giorgio Smeriglio 0114324851).*

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 74-1861

**Proroga dei criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale**

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE**

a voti unanimi...

*delibera*

\* i sistemi di esenzione attualmente in essere, fissati dalle DDgr n. 72-13175 del 26/7/2004 e n. 1-6053 del 14.5.2002, rimangono operanti per un periodo massimo di sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento. Gli attuali attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, già rilasciati dalle Asl, saranno riconosciuti validi ancora fino al 30 giugno 2006, senza necessità di ulteriori rinnovi;

\* entro lo stesso periodo di sei mesi sarà definito, per l'assistenza farmaceutica convenzionata, un sistema unico di esenzione che risulti adeguato a garantire un'efficace assistenza farmaceutica ad una fascia più ampia di cittadini anziani ed a basso reddito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

## DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 67 del presente Bollettino (Ndr)*

### Giunta regionale

Codice 5.2

D.D. 10 novembre 2005, n. 109

**L.R. 30 Novembre 1987, artt. 13 e 14 e successive modifiche. Nomina Commissione di verifica apprendimento dei corsi di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia Provinciale. Corsi sul Nuovo Codice della Strada svoltisi a Verbania**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

La Commissione esaminatrice dei corsi di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia Provinciale, svoltisi a Verbania, è così composta:

Dott. Stefano Bellezza  
Dirigente Responsabile  
del Settore Polizia Locale  
Regione Piemonte;

Dott. Livio Boiero  
Comandante del Corpo di P.M.  
del Comune di Collegno  
Docente del corso;

Dott. Giorgio Spalla  
Comandante del Corpo di P.M.  
del Comune di Vercelli  
Docente del corso

Ing. Giandomenico Vallesi  
Dirigente Settore IV viabilità e Lavori Pubblici  
della Provincia del V.C.O.

In rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale;

Geom. Bruno Paracchini  
Funziario della Provincia del V.C.O.  
Direttore Tecnico del corso

Si dà atto che al rappresentante regionale non è corrisposto alcun corrispettivo per la partecipazione a detta Commissione.

Avverso alla presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Il Direttore regionale  
Laura Bertino

Codice 5.2

D.D. 21 novembre 2005, n. 122

**L.R. 30 novembre 1987, artt. 13 e 14 e successive modifiche. Nomina Commissione di verifica apprendimento del corso di specifica qualificazione professionale per opera-**

**tori di Polizia Provinciale. Corso Nuovo Codice della strada svoltosi ad Alessandria**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

La Commissione esaminatrice del corso di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia Provinciale, svoltosi ad Alessandria, è così composta:

Dott.ssa Nadia Cordero  
Funziario del Settore Polizia Locale  
Regione Piemonte;

Sig. Francesco Angelillo  
Sost. Commissario della P.d. S.  
Docente del corso;

Sig. Bruno Pellegrino  
Ispettore SUPS della P.d.S.  
Docente del corso;

Sig. Andrea Ricci  
Responsabile servizio antisofisticazioni  
della Provincia di Alessandria

In rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale;

Sig. Aldo Verrea  
Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale  
Direttore Tecnico del corso.

Si dà atto che al rappresentante regionale non è corrisposto alcun corrispettivo per la partecipazione a detta Commissione.

Avverso alla presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile  
Stefano Bellezza

Codice 5.2

D.D. 28 novembre 2005, n. 132

**Corso di specifica qualificazione per operatori di Polizia Municipale. Comune di Torino: autorizzazione alla gestione**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di istituire un corso di specifica qualificazione professionale sulla Polizia Amministrativa rivolto agli operatori di Polizia Municipale del Corpo di P.M. del Comune di Torino;

- di autorizzare il Comando del Corpo di P.M. del Comune di Torino a gestire per conto della Regione il corso in parola, con l'obbligo da parte dello stesso di redigere, presentare e consegnare apposito resoconto didattico-amministrativo, a dimostrazione dell'intervento effettuato, ai competenti uffici dell'Assessorato regionale alla Polizia Locale;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile  
Stefano Bellezza

Codice 21

D.D. 10 novembre 2005, n. 820

**Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Presa d'atto dei quadri economici rideterminati a seguito dell'aggiudicazione dei lavori**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di prendere atto dei nuovi quadri economici rideterminati, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dai Responsabili del Procedimento degli Enti attuatori/stazioni appaltanti delle opere connesse e di conseguenza dei nuovi importi del finanziamento statale assegnato con i fondi delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, come meglio precisato nell'Allegato A), parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'at. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile  
Marzia Baracchino

Allegato

## ALLEGATO A

DIREZIONE TURISMO SPORT PARCHI									
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - OPERE CONNESSE									
N. come da DGR 1-12797	Localizzazione intervento (Comune, Frazione Via, ecc.)	Breve descrizione opera	Stazione appaltante	Costo originario	Finanziamento statale originario	Quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori	Finanziamento statale rideterminato	Economie (ribasso d'asta)	
secondo quanto indicato con DGR 12 maggio 2003, n. 63-9339				[Euro]	[Euro]	[Euro]	[Euro]	[Euro]	
11	Pragelato	Collegamento Pragelato Sestriere	Comune di Pragelato	10.329.000,00	10.329.000,00	10.310.471,00	10.310.471,00	18.529,00	
18	Bardonecchia	telecabina Bardonecchia-Fregiusa	Comune di Bardonecchia	6.714.000,00	6.714.000,00	6.686.738,15 rispetto a investimento originario (progetto esecutivo = 8.300.000)	6.686.738,15	27.261,85	
19	Sauze d'oulx	struttura coperta polivalente e campo calcio	Comune di Sauze d'Oulx	2.117.000,00	1.694.000,00	1.893.848,19	1.515.436,39	178.563,61	
24	Prali	Seggiovia Biposto Malzat-Plan dell'Alpet	C.M. Val Chisone e Germanasca	2.804.000,00	2.804.000,00	2.804.000,00	2.804.000,00	0,00	
25	Prali	Sciovia Baby Ghigo	C.M. Val Chisone e Germanasca	307.000,00	307.000,00	313.000,00	307.000,00	0,00	
26	Prali	Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond	C.M. Val Chisone e Germanasca	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	
27-28	Prali	Innevamento artificiale e sicurezza piste	C.M. Val Chisone e Germanasca	1.146.000,00	1.146.000,00	1.024.648,14	1.024.648,14	121.351,86	
65	Bassa Val Susa (San Didero)	Casaforte di San Didero	Comune di San Didero	761.000,00	609.000,00	686.890,29 rispetto a investimento originario (progetto esecutivo = 958.000)	549.692,85	59.307,15	
66	Giaveno	centro sportivo polifunzionale	Comune di Giaveno	1.808.000,00	1.446.000,00	1.587.714,49 rispetto a investimento originario (progetto esecutivo =1.901.336,08)	1.269.820,33	176.179,67	
68	Oulx (Borgo Superiore)	Recupero ex caserma Picco per ricettività	Comune di Oulx	1.607.000,00	1.607.000,00	1.428.374,58	1.428.374,58	178.625,42	
69	Oulx (Borgo Superiore)	Recupero ex Municipio per ricettività	Comune di Oulx	1.300.000,00	1.300.000,00	1.155.476,35	1.155.476,35	144.523,65	



Codice 22.4

D.D. 4 novembre 2005, n. 297

**Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A599 al n. A616**

Visto l'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26/10/1995, n. 447, con cui si stabilisce che per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia, corredata da idonea documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i richiedenti in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, o da almeno due anni per coloro che sono in possesso di laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico;

vista la deliberazione n. 81-6591 del giorno 4/3/1996, con cui la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce, fra l'altro, la risoluzione adottata in data 25/1/1996 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente indicazioni applicative generali, finalizzate ad un'attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

visto l'atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, emanato con D.P.C.M. 31/3/1998;

visti gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24/4/96 e n. 7539/RIF del 3/7/97 con cui il Responsabile del Set-

tore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande stesse, come previsto dalla deliberazione sopra richiamata;

visto il verbale n. 49 della seduta del Gruppo di lavoro tenutasi il giorno 2/11/2005, nonché le relative schede personali ad esso allegate, numerate progressivamente dal n. A599 al n. A616 conservato agli atti del Settore;

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 22 della legge regionale n. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81-6591 del 4/3/1996,

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico e Atmosferico

*determina*

1. di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale presentate da parte dei richiedenti elencati nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile  
Carla Contardi

Allegato A

## Domande accolte (38° elenco)

All. n.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
A/612	Artusio Luisella	Alba (CN) 17/3/1979
A/616	Bonetto Claudia	Torino 6/1/1968
A/599	Borga Gianfranco	Moncalieri (TO) 7/11/1962
A/605	Borgia Federico	Milano 6/3/1981
A/608	Bosia Matteo	Asti 18/4/1976
A/607	Carrea Chiara	Novi ligure (AL) 8/4/1975
A/613	Cavagliano Paolo	Borgosesia (VC) 3/11/1975
A/609	Donato Diego	Milano 21/12/1962
A/610	Garoglio Danilo	Torino 7/2/1959
A/603	Giorcelli Roberto	Casale Monferrato (AL) 24/6/1967
A/601	Guasco Davide Francesco Antonio	Alessandria 10/12/1963
A/615	Marchiaro Fabrizio	Torino 26/12/1974
A/606	Nicastro Domenico	Catanzaro 3/6/1971
A/604	Panigoni Romina	Novara 20/1/1975
A/602	Ravetti Alberto	Alessandria 25/12/1969
A/614	Scagliotti Marco	Gattinara (VC) 23/10/1972
A/600	Scolastico Vincenzo	Ercolano (NA) 12/7/1956
A/611	Secchi Carlo	Torino 15/12/1969

Codice 27.4

D.D. 21 ottobre 2005, n. 163

**Approvazione indicazioni operative relative alla produzione e commercializzazione delle uova e degli ovoprodotti**

L'uovo è uno tra gli alimenti più completi e, al contempo, più convenienti per il consumatore ed i produttori italiani, oltre ad assicurare il fabbisogno nazionale sono in grado di commercializzare i loro prodotti anche in altri Paesi europei o in Paesi Terzi.

Il 35-40% delle uova italiane è destinato all'industria con un forte impiego in paste alimentari, prodotti da

forno, gelati, maionese, creme; ciò rende l'idea dell'importanza del settore degli ovoprodotti nel panorama alimentare del nostro Paese.

Le norme che regolano la produzione ed il commercio delle uova e degli ovoprodotti, per lo più discendenti da direttive e regolamenti comunitari, sono numerose e coinvolgono competenze agricole, sanitarie e commerciali. La disciplina del settore interessa l'intera filiera: dagli incubatoi all'alimentazione zootecnica, al benessere animale, alla biosicurezza fino ai settori della macellazione e trasformazione delle carni avicole ed alla lavorazione dei prodotti d'uovo con l'obbligo di riconoscimento CE per il commercio intracomunitario.

Con il Regolamento 2295/2003 l'Unione Europea ha inteso occuparsi in modo ancora più incisivo della sicurezza del consumatore imponendo la stampigliatura, su ogni singolo uovo, del numero distintivo del luogo di produzione o del primo centro di imballaggio, garantendo così la rintracciabilità dei prodotti. Il guscio dell'uovo è praticamente considerato alla stregua di un imballaggio ed il consumatore può quindi avere indicazioni maggiori sulla freschezza, sul sistema di allevamento e sulla provenienza dei prodotti che compra e consuma.

L'insieme delle norme settoriali, di non sempre agevole consultazione, ha fatto nascere l'esigenza, da parte degli operatori del settore, di un documento che aggreghi e razionalizzi la legislazione sulle uova e sugli ovoprodotti.

Vista la complessità della materia questa Direzione ha affidato ad un gruppo di veterinari esperti della filiera avicola e degli ovoprodotti il compito di esaminare in modo integrato le numerose fonti legislative, soprattutto alla luce del Regolamento 2295/2003, con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle regole da parte degli operatori della filiera avicola nello specifico settore della produzione e del commercio delle uova.

Le indicazioni operative fornite con il documento redatto con la collaborazione tecnica di veterinari esperti delle ASL assumono particolare importanza anche ai fini dell'intensificazione dei controlli per la sorveglianza dell'influenza aviaria, argomento di grande attualità che sta preoccupando oltre misura produttori e consumatori.

Ciò premesso,

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/98, n.112 ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che conferisce alle Regioni alcune competenze in materia di autorizzazione e controllo degli stabilimenti che producono alimenti destinati all'uomo ed agli animali;

Visto le norme nazionali e comunitarie che regolano la produzione ed il commercio delle uova e degli ovoprodotti;

Preso atto della necessità di fornire al personale di vigilanza ed ispezione dei Servizi Veterinari delle ASL ed agli operatori del settore una raccolta normativa di agevole consultazione;

il Direttore della Sanità Pubblica Regionale

*determina*

di approvare il documento, allegato in copia, relativo alla disciplina della produzione e del commercio delle uova e degli ovoprodotti che contiene altresì indicazioni operative di carattere regionale rivolte ai produttori ed agli organi di controllo;

di affidare ai Servizi Veterinari delle ASL il compito di vigilare, in modo uniforme, sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel documento allegato come parte integrante del presente atto;

di chiedere la pubblicazione del presente documento sul B.U.R. della Regione Piemonte per opportuna pubblicità dell'atto.

Il Direttore Regionale Vicario  
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

# REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità Pubblica

## INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA E DEGLI OVOPRODOTTI

Ottobre2005

*In questi ultimi anni il settore dell'allevamento delle galline ovaiole, sia per gli aspetti legati al benessere animale, sia per quanto riguarda la produzione di uova, è stato oggetto di un gran numero di atti legislativi emanati dalla Comunità Europea e dal Ministero delle politiche agricole e forestali del nostro Paese.*

*Con il Regolamento CE n.2295/03, recante modalità di applicazione del regolamento CE n.1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, viene presa in considerazione ogni fase della filiera delle uova dal produttore al consumatore.*

*Nonostante la ricchezza e la precisione delle norme, sono state molte le richieste di chiarimenti pervenute a questo Settore in merito ad alcuni aspetti della normativa o a difficoltà di applicazione della stessa nei diversi punti della filiera.*

*Si è cercato, pertanto, di fornire una rappresentazione schematica del quadro normativo di settore, analizzando le varie norme che interessano la produzione e la commercializzazione delle uova e degli ovoprodotti.*

### INDICE

Definizioni  
Competenze di controllo ed attività ispettiva  
Produttori di uova da consumo e benessere animale  
Centri di imballaggio  
Categorie di qualità  
Marchiatura delle uova e dei relativi imballaggi  
Controlli negli stabilimenti  
Registrazioni  
Controllo delle uova mediante campionamento  
Etichettatura dei prodotti trasformati contenenti uova  
Ovoprodotti  
Utilizzo ad uso alimentare di uova di galline riproduttrici  
Allevamento biologico  
Animali morti e sottoprodotti  
Principali fonti normative  
Allegato 1  
Allegato 2

## DEFINIZIONI

Si richiamano, di seguito, le definizioni riportate dalle norme in vigore ed utilizzabili ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni operative.

<b>Detentore:</b>	qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nel trasporto o nel mercato.
<b>Grossista:</b>	operatore che ritira le uova dai centri di imballaggio e le vende all'ingrosso.
<b>Raccogliatore:</b>	ogni persona autorizzata a raccogliere uova da un produttore per consegnarle: ad un centro d'imballaggio, all'industria oppure ad un mercato il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio.
<b>Galline ovaiole:</b>	le galline della specie <i>Gallus gallus</i> , mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova.
<b>Uova:</b>	uova prodotte dalle galline della specie <i>Gallus gallus</i> , adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte.
<b>Uova rotte:</b>	le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto.
<b>Uova incrinare:</b>	le uova il cui guscio è danneggiato ma che non presenta alcuna soluzione di continuità, senza rottura della membrana
<b>Uova incubate:</b>	le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione.
<b>Uova industriali:</b>	le uova di gallina in guscio, non adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, comprese le uova rotte e quelle incubate, ma escluse le uova cotte.
<b>Centro d'imballaggio:</b>	impresa autorizzata a classificare le uova per categoria di qualità e di peso.
<b>Grandi imballaggi:</b>	imballaggi, recipienti non chiusi o container, contenenti più di 36 uova.
<b>Piccoli imballaggi:</b>	imballaggi, vassoi o alveoli ricoperti di una pellicola di plastica, esclusi i vassoi o alveoli non ricoperti, contenenti al massimo 36 uova.
<b>Uova da vendere sciolte:</b>	l'offerta al minuto di uova diverse dalle uova in grandi o piccoli imballaggi.
<b>Ovoprodotti:</b>	i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana anche con aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati.
<b>Nido:</b>	uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo.
<b>Lettiera:</b>	il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche.
<b>Gabbia:</b>	uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria.
<b>Posatoio:</b>	struttura lineare, priva di bordi aguzzi, rialzata dal suolo, pulita ed asciutta, al coperto, atta a permettere la sosta delle galline per il riposo
<b>Sistema a batteria:</b>	un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incasellate.
<b>Unità produttiva:</b>	il gruppo individuabile come unità separata di allevamento
<b>Allevamento:</b>	l'animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica; se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria.



<b>COMPETENZE DI CONTROLLO ED ATTIVITA' ISPETTIVA NEL SETTORE AVICOLO</b>
---

Diverse amministrazioni dello Stato si occupano della sicurezza e delle qualità organolettiche e commerciali dei prodotti agroalimentari. Nel settore avicolo ed in particolare per quanto riguarda la produzione, commercializzazione e tracciabilità delle uova da consumo, gli organismi di vigilanza igienico-sanitaria e repressione frodi sono i seguenti:

A) **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF);**

B) **Ministero della Salute;**

C) **Comitato di Coordinamento per il Servizio Repressione Frodi**

I produttori, i centri di imballaggio, i raccoglitori, le imprese agroalimentari, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio, nonché i produttori e i fornitori di mangimi per le galline ovaiole sono soggetti a controlli la cui frequenza è stabilita dalle autorità competenti sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

- i risultati dei precedenti controlli,
- la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova,
- l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento,
- le quantità prodotte o condizionate,
- sostanziali cambiamenti verificatisi rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda la natura delle uova prodotte o trattate e/o il metodo di commercializzazione.

La Circolare del Ministero della Salute n.10 del 5/11/2001, chiarisce le attività ispettive che gli organi preposti devono effettuare e definisce le modalità per la realizzazione del flusso informativo di questi dati fra periferia e organi centrali del Ministero della Sanità, ai fini del successivo inoltro delle informazioni agli uffici competenti della Unione Europea.

In sintesi:

- occorre predisporre un'anagrafe degli impianti riportante:
  - a) numero degli allevamenti
  - b) specie animali allevate
  - c) tipo di produzione
- le ASL devono effettuare ispezioni negli impianti in base a:
  - a) tipo di allevamento
  - b) categorie a rischio
  - c) risultati di ispezioni precedenti
- le ispezioni devono, a rotazione, interessare tutti gli impianti presenti sul territorio e devono essere adeguatamente documentate per poter:
  - a) controllare l'attività di vigilanza
  - b) trasmettere i dati al Ministero della Salute ed alla Commissione
- i verbali devono specificare:
  - a) le caratteristiche del controllo ( verifica parziale o totale dei requisiti)
  - b) le irregolarità riscontrate
  - c) i provvedimenti adottati

<b>PRODUTTORI DI UOVA DA CONSUMO E BENESSERE ANIMALE</b>
--

**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI** (Registrazione e benessere animale)

Il **D.lgs 267/03** stabilisce norme circa la protezione delle galline ovaiole e la registrazione degli allevamenti.

**L'art. 1** definisce l'ambito di applicazione, limitato agli stabilimenti con **più di 350 galline ovaiole**. Gli allevamenti di piccole dimensioni (<350 capi) e quelli di **galline ovaiole riproduttrici** dovranno invece attenersi al D.lgs n. 146 del 26 marzo 2001 che detta norme generiche da osservare per la protezione degli animali, determina gli obblighi dei detentori e dei proprietari e sancisce le sanzioni amministrative.

**OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE****Gestione dell'allevamento di galline ovaiole.**

Tutti gli allevamenti presenti sul territorio regionale sono stati censiti; chi intende avviare una nuova attività deve obbligatoriamente richiedere la registrazione anagrafica al Servizio Veterinario della ASL competente (art. 4), inviando i dati necessari, con le modalità specificate nell'allegato E del D.Lgs 267/03 (allegato 2).

Il **numero distintivo di registrazione**, attribuito dal Servizio Veterinario entro 90 giorni dalla richiesta, è composto da una sigla per lo stato (IT), dal codice ISTAT del comune (3 cifre), dalla sigla della Provincia (CN), da un numero di 3 cifre identificativo univoco dell'allevamento. Può essere aggiunta una lettera finale (A...Z) per identificare singoli branchi o strutture separate dell'allevamento.

Il numero distintivo deve essere inoltre preceduto da un codice (1-2-3-0) che definisce il metodo di allevamento praticato.

**Codice 1: allevamento all'aperto**

**Codice 2: allevamento a terra**

**Codice 3: allevamento in gabbie**

**Codice 0: allevamento biologico**

In caso di presenza di più sistemi d'allevamento nella medesima azienda di produzione, il produttore deve disporre di numeri distintivi differenti con l'obbligo di aggiunta della lettera finale che distingue le strutture o i singoli branchi.

Le A.S.L., per il tramite dell'Assessorato regionale alla Sanità, trasmettono l'elenco dei codici rilasciati, completo di tutti gli elementi identificativi e delle caratteristiche delle aziende, al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti- Ufficio X.

Il Ministero della Salute aggrega i dati e li trasmette al MIPAF - D. G. per le politiche agroalimentari, al fine di costituire un elenco nazionale di produttori di uova per sistema di allevamento, così come previsto dalla normativa comunitaria.

Le Regioni e le Province Autonome devono comunicare al Min. Salute Ufficio X ( D.G.S.V.A.) entro il 15 febbraio di ogni anno, gli elenchi aggiornati dei produttori di uova segnalando tempestivamente le eventuali revoche e sospensioni disposte nei confronti di aziende che non hanno rispettato gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il Ministero della Salute comunicherà al MIPAF, per via elettronica, i dati entro il 15 marzo successivo.

La Regione dispone, attraverso il sistema informatico veterinario ARVET, elenchi aggiornati degli allevamenti registrati presso i Servizi Veterinari delle ASL.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali è stato rilasciato il codice identificativo trasmettono all'I.C.R.F. competente per territorio il numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52).

A partire dal 1° gennaio 2004, anche gli allevamenti di piccole dimensioni (con meno di 350 capi) e di galline ovaiole riproduttrici, che sono sottoposti a requisiti e parametri semplificati, per conferire le proprie uova ai centri di imballaggio, devono essere registrati e ottenere il rilascio del prescritto codice identificativo. Dal 1° luglio 2005 il numero distintivo dell'allevamento dovrà essere stampigliato anche sulle "uova non classificate", vendute sul mercato pubblico locale direttamente dal produttore al consumatore finale. Pertanto, a decorrere da tale data, qualsiasi produttore di uova da consumo per il mercato, anche locale, è soggetto all'obbligo di registrazione del proprio allevamento, indipendentemente dal numero di galline ovaiole allevate.

### OBBLIGHI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

Gli obblighi del proprietario o detentore ( art. 2), ai fini del benessere animale, prevedono l'adozione delle seguenti misure:

- ispezione degli animali giornaliera,
- livello sonoro accettabile,
- illuminazione naturale o artificiale sufficiente con obbligo di oscurità per almeno 1/3 della giornata,
- pulizia e disinfezione dei locali,
- allontanamento giornaliero delle carcasse di galline morte ( allegato A del D.lgs 267/2003).

La normativa definisce in modo molto preciso le caratteristiche delle infrastrutture degli allevamenti sia nel caso di utilizzo di sistemi alternativi, sia nel caso di utilizzo di gabbie modificate o di gabbie non modificate.

- **Gabbie non modificate**, (gabbie di "vecchia concezione"):

L'allegato C prevede l'obbligo di disporre, per animale allevato, di almeno cm 550 di superficie, cm 10 lineari di mangiatoia e cm 10 lineari di abbeveratoio (se coppette o tetterelle almeno 2 per gabbia), in gabbie che devono avere altezza minima di cm 40 per il 65% della superficie e mai inferiore a cm 35, dotate di pavimento con pendenza < 14% che sostenga ciascuna unghia anteriore. I gruppi accasati prima dell'entrata in vigore del decreto possono esaurire il ciclo produttivo mantenendo i criteri precedenti al decreto. E' vietato attrezzare nuovi allevamenti con gabbie non modificate e dal 01/01/2012 il loro uso è bandito.

- **Gabbie modificate**, (ossia a norma di legge per nuovi insediamenti e senza limitazioni per il futuro). L'allegato D dispone l'obbligo di cmq 750 di superficie per gallina, di cui cmq 600 utilizzabili e i rimanenti 150 cmq per il nido; l'altezza della gabbia, relativa alla parte utilizzabile deve essere di almeno 40 cm, nella parte rimanente non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e la superficie totale della gabbia dovrà essere di almeno cmq 2000. Le gabbie dovranno avere un nido, una lettiera adatta (vedi regolamento di prossima emanazione come da art.8), essere provviste di posatoi pari a cm 15 per capo, mangiatoia di cm 12 per capo, abbeveratoi appropriati e se a coppetta o tetterella in numero di due per gallina. Tali gabbie devono essere elevate rispetto al suolo di almeno cm 35.

- **Sistemi alternativi** alle gabbie:

L'allegato B dispone che ogni gallina abbia a disposizione:

- mangiatoie lineari per cm 10 o cm 4 se circolari,
- abbeveratoio di cm 2,5 se lineare e cm 1 se circolare (qualora a coppetta o tetterella una ogni dieci galline). Il nido non deve servire più di 7 galline, se di gruppo la sua superficie deve essere pari ad un metro quadrato per 120 galline.

- I **posatoi** devono offrire cm 15 per gallina, distanziati fra di loro almeno cm 30 e dalle pareti almeno cm 20.
- La superficie di **lettiera** deve essere pari ad almeno cm 250 per gallina ed occupare almeno un terzo della superficie al suolo.
- Fino al 31/12/2011 il coefficiente di **densità** ammesso è pari a 12 volatili per metro quadrato, in seguito ridotto a 9 capi per metro.
- Qualora siano presenti più **livelli** disponibili per il movimento il loro numero massimo è uguale a 4, con altezza minima di cm 45, disposti in modo che le deiezioni non cadano sui piani inferiori e le mangiatoie ed abbeveratoi siano ripartiti uniformemente.
- Se sono presenti **passaggi per l'esterno** non devono avere dimensioni inferiori a cm 35 di altezza per cm 40 di larghezza; per ogni 1000 galline ovaiole devono essere disponibili almeno 2 metri quadrati di apertura totale.
- Gli **spazi all'aperto** devono essere appropriati per superficie, senza contaminazioni al suolo, con abbeveratoi e ripari per le intemperie. A partire dal 1/1/2007 tutti i sistemi alternativi devono applicare i requisiti dell'allegato B.

**L'art.7 del D.Lgs 267/03** definisce le sanzioni amministrative in caso di violazione dell'art.2 lettera a,b,c, del punto 8 dell'allegato A (qualsiasi tipo di mutilazione salvo il taglio del becco eseguito da personale qualificato nei pulcini di età inferiore a dieci giorni sotto responsabilità del veterinario) e dei divieti di cui all'art.3: da Euro 1550,00 a Euro 9300,00 ; da Euro 515,00 a Euro 3090,00 per la violazione dell'art. 4 (omessa richiesta di registrazione).

## FARMACO

L'uso del **farmaco** negli allevamenti di galline ovaiole è regolamentato dal **D.lgs del 27 gennaio 1992, n°119** e dal **D.lgs. del 4 Agosto 1999, n°336**.

L'impiego di sostanze farmacologiche o principi attivi deve essere prescritto con ricetta da parte di un medico veterinario, previa visita degli animali, con registrazione su apposito documento dei trattamenti e rispetto dei tempi di sospensione per quanto attiene le uova e le carni. Eventuali trattamenti farmacologici, se sono effettuati nei 90 giorni precedenti l'invio al macello, devono essere annotati sul certificato sanitario e controfirmati dal veterinario curante.

Le **vaccinazioni** devono essere prescritte, annotate sul registro e il veterinario deve compilare ed inviare al Servizio Veterinario competente territorialmente il relativo mod.12 ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria. Il **registro dei trattamenti terapeutici** deve essere vidimato dal Servizio Veterinario competente e conservato in azienda.

## ALIMENTAZIONE

L'alimentazione delle galline ovaiole deve avvenire attraverso l'impiego esclusivo di prodotti di **origine vegetale**; si fa eccezione per le farine di pesce che, benché ammesse, sono scarsamente utilizzate. L'acqua fornita deve essere in quantità sufficiente (vedi D.lgs.267/03) e di qualità controllata, a seconda delle modalità di approvvigionamento. La produzione e la preparazione di mangime in ambito aziendale per l'esclusivo autoconsumo non necessita di alcuna autorizzazione. Qualora le aziende intendano aggiungere nel mangime delle premisce di **additivi** devono registrarsi presso la ASL competente territorialmente, ai sensi del **D.Lgs. 13 aprile 1999, n°123** (dal 1.1.2006 ai sensi del Reg. 2005/183/CE). L'uso di **mangimi medicati** deve avvenire ai sensi del **D.M. del 16/11/1993** e del **D.Lgs. 3 marzo 1993, n°90**, fatte salve le norme richiamate precedentemente nel capitolo sul farmaco.



**CENTRO IMBALLAGGIO UOVA****DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE**

Il centro imballaggio uova è l'unica struttura autorizzata a classificare le uova per categoria di qualità e di peso. L'autorizzazione a classificare le uova viene concessa dal Ministero delle Politiche Agricole il quale provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, ad assegnare un numero di identificazione ed a registrare separatamente le imprese che operano esclusivamente come raccoglitori. Solo i centri di imballaggio che hanno ottenuto una specifica ulteriore autorizzazione possono imballare uova di categoria A con la dicitura "EXTRA" o indicare la data di deposizione. I centri imballaggio che già possiedono il numero di identificazione, lo variano sostituendo la cifra 4 con il codice IT.

L'autorizzazione sanitaria alla produzione e alla manipolazione viene concessa dal Sindaco, previo parere favorevole dell'ASL, competente per territorio dove sono ubicati i locali del centro di imballaggio.

In allegato 1 viene riportato il modulo da utilizzare in caso di sopralluogo ispettivo presso il centro di imballaggio. Il modulo per la valutazione del piano di autocontrollo è disponibile sulle "Linee guida per la valutazione dei piani di autocontrollo predisposti dalle industrie alimentari" (allegato 2), scaricabile anche dal sito della Regione Piemonte :

(<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/dwd/ckeck/autocontrollo.pdf>).

**REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE**

I locali del C.I. e dei raccoglitori devono essere sufficientemente ampi in relazione al volume dell'attività esercitata, areati, illuminati, costruiti in modo che le pulizie e le disinfezioni possano essere eseguiti nelle migliori condizioni, privi di odore, costruiti e attrezzati in modo che le uova siano protette da brusche variazioni di temperatura, nonché mantenuti in stato di igiene e di efficienza ottimali.

Il centro imballaggio deve essere dotato di attrezzature tecniche adeguate a classificare le uova per categoria di qualità e di peso con la garanzia di una manipolazione delle uova nelle migliori condizioni e, in particolare, deve possedere:

- un impianto per effettuare la speratura,
- un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria,
- delle bilance omologate
- l'attrezzatura necessaria per la stampigliatura delle uova.

Qualora vengano utilizzati per la speratura sistemi automatizzati e venga previsto un controllo di qualità mediante campionatura per le uova spedite, l'autorità competente può esentare il C.I. dall'obbligo del controllo umano permanente.

**RACCOLTA UOVA**

Le uova possono essere consegnate dal produttore o dal raccoglitore al centro imballaggio o ritirate direttamente dallo stesso.

Le uova sulle quali viene stampigliata l'indicazione della data di deposizione o che sono commercializzate con la dicitura "extra" sono consegnate:

1. il giorno stesso della deposizione per le uova che vanno stampigliate con l'indicazione della data di deposizione;
2. tutti i giorni lavorativi per le uova destinate a essere commercializzate con la dicitura "EXTRA";
3. ogni due giorni lavorativi per le uova conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente di inferiore a 18°C.

Le uova sulle quali non viene stampigliata l'indicazione della data di deposizione o che non sono commercializzate con la dicitura "extra" sono consegnate:

1. ogni tre giorni lavorativi
2. una volta alla settimana qualora le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente di inferiore a 18°C.

I raccoglitori consegnano le uova agli stabilimenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute.

Prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore è contrassegnato con:

- il nome, l'indirizzo e il numero distintivo del produttore;
- il numero di uova o il relativo peso;
- il giorno o il periodo di deposizione;
- la data di spedizione.

Tali indicazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento che devono essere conservati presso il centro imballaggio per almeno 6 mesi.

L'autorità competente (MIPAF e ASL per le rispettive competenze) deve sottoporre a semplice registrazione i raccoglitori che si limitano a trasportare le uova tra il luogo di produzione e lo stabilimento che ne cura la manipolazione, predisponendo formalità distinte per la registrazione di questa categoria.

Le disposizioni relative al D.lgs 267/03 non sono applicabili alle uova cedute direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, nel luogo di produzione o tramite vendita a domicilio.

## **CLASSIFICAZIONE DELLE UOVA**

Il centro di imballaggio procede alla classificazione e alla marchiatura delle uova entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle stesse.

E' previsto un giorno lavorativo supplementare per l'imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

1. Quando le uova fornite dai produttori vengono consegnate ad un secondo centro imballaggio devono essere contrassegnate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il primo centro imballaggio. In questo caso, la consegna al secondo centro imballaggio deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il primo centro imballaggio. La classificazione delle uova ha luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il secondo centro imballaggio. Questo centro imballaggio dispone di un giorno lavorativo supplementare per l'imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.
2. Quando il primo centro di imballaggio consegna le uova ad un secondo centro di imballaggio dopo aver eseguito la marchiatura e la classificazione per qualità e peso, l'imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi hanno luogo il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle uova presso il secondo centro imballaggio.
3. Qualora si intenda indicare la data di deposizione, se le uova provengono da unità produttive situate nello stesso luogo in cui si trova il centro imballaggio e non sono confezionate in contenitori, devono essere classificate ed imballate il giorno stesso della deposizione oppure, se questo non è lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo

**CATEGORIE DI QUALITA'**

Le uova sono classificate in 2 categorie di qualità: Categoria A e Categoria B

**CATEGORIA A**

Le uova di categoria A hanno guscio e cuticola normali, puliti, intatti con camera d'aria non superiore a 6 mm, (per le uova con la dicitura "extra" la camera d'aria non deve superare i 4 mm) l'albume deve essere chiaro, limpido, esente da corpi estranei, il tuorlo visibile alla speratura come un'ombra senza contorni apparenti, non deve allontanarsi dal centro in caso di rotazione, il germe impercettibile, esente da odori e corpi estranei.

***Le uova della categoria A:***

- non possono essere né pulite e né lavate (né prima né dopo la classificazione)
- non possono essere refrigerate in locali mantenuti a una temperatura inferiore a 5°C, (salvo quando vengano trasportate per un massimo di 24 ore)
- possono essere refrigerate in un locale dove venga praticata la vendita al dettaglio purché il quantitativo di uova non superi i 3 giorni di vendita al dettaglio. Queste uova devono essere vendute con l'indicazione di uova refrigerate, posta su di un cartello visibile al pubblico.
- Solamente Svezia e Olanda, che tradizionalmente effettuano il lavaggio delle uova, usufruiscono di una deroga che consente loro di continuare a commercializzare sul loro territorio uova lavate per la vendita al consumatore finale, fino al 31 dicembre 2006.

Altra deroga interessa le uova destinate alla vendita al minuto nei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); queste uova possono essere spedite in forma refrigerata.

Le uova lavate e le uova refrigerate pur soddisfacendo i requisiti applicabili alle uova di cat. A debbono essere marchiate rispettivamente come "uova lavate" e "uova refrigerate", direttamente nel C.I.

I C.I. autorizzati al lavaggio delle uova, non presenti comunque nel nostro Paese, devono essere inseriti in particolari elenchi periodicamente comunicati alla Commissione ed agli altri Stati Membri.

**CATEGORIA B**

Le uova di categoria B sono le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

Le uova destinate all'industria alimentare sono:

- quelle che non rispondono più ai requisiti fissati per le uova della categoria A e sono state riclassificate.

Le uova destinate all'industria sono:

- le uova non adatte al consumo umano
- le uova non più utilizzabili nell'industria alimentare
- le uova rotte
- le uova incubate

**CATEGORIE DI PESO**

Le uova di categoria A e quelle lavate sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

XL - GRANDISSIME	DA 73 GR. E PIU'
L - GRANDI	DA 63 GR. FINO A 72 GR.
M - MEDIE	DA 53 GR. FINO A 62 GR.
S - PICCOLE	DA MENO DI 53 GR.

- Le categorie di peso compaiono sugli imballaggi indicati in lettere, dalle diciture su indicate o da una combinazione di queste.
- Qualora l'imballaggio contenga uova di calibri diversi, il peso netto complessivo delle uova è indicato in grammi con l'indicazione "uova di calibro differente". Il peso netto di queste uova deve tenere presente del calo fisiologico di peso durante il magazzinaggio e corrispondere almeno al peso netto complessivo delle uova al momento della vendita al consumatore finale
- Per le uova di categoria A consegnate all'industria alimentare la classificazione di peso non è obbligatoria ma i documenti commerciali devono **obbligatoriamente indicare**: nome, indirizzo, n° distintivo del produttore, numero di uova o relativo peso, il giorno o il periodo di deposizione, data di spedizione e la dicitura "uova della categoria A" (tale dicitura deve essere anche apposta sul contenitore).

### MARCHIATURA DELLE UOVA E DEI RELATIVI IMBALLAGGI

#### MARCHIATURE OBBLIGATORIE SULLE UOVA

Le uova devono recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore e il sistema di allevamento delle ovaiole.

*Esempio: 3IT001TO036*

- **3** identifica il sistema di allevamento in gabbia,
- **IT** identifica lo stato italiano,
- **001** è il codice ISTAT del comune di Torino,
- **TO** è la sigla della provincia,
- **036** è un numero progressivo che identifica l'allevamento.

A tal fine si precisa che:

- **1** identifica l'allevamento "*All'aperto*",
- **2** l'allevamento "*A terra*",
- **3** l'allevamento "*In gabbie*",
- **0** la "*Produzione biologica*".

La timbratura delle uova con il codice del produttore può essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione.

Dal 1° luglio 2005 anche i piccoli produttori sono soggetti all'obbligo della stampigliatura sulle uova del codice identificativo e della tipologia di allevamento.

Secondo il Regolamento CE 1039/2005 del 21/6/2005, gli Stati Membri possono esonerare da questo obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell'area di produzione e che il nome e l'indirizzo dell'azienda siano indicati nel punto vendita. Questa deroga non è stata recepita nel nostro Paese, per cui tutte le uova devono essere stampigliate.

In caso di vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:

- ❑ categoria di qualità e peso,
- ❑ numero distintivo del produttore con relativa spiegazione del significato,
- ❑ numero identificativo del centro imballaggio,
- ❑ data di durata minima,
- ❑ modalità di conservazione dopo l'acquisto.



**MARCHIATURE OBBLIGATORIE SUGLI IMBALLAGGI**

Gli imballaggi devono recare obbligatoriamente il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova, il nome o la ragione sociale o il marchio di impresa, la categoria di qualità, la categoria di peso, il numero distintivo del centro imballaggio, il numero di uova imballate, la data di durata minima (TMC), l'avviso ai consumatori, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto.

La dicitura uova lavate per le uova il cui lavaggio è autorizzato.

**MARCHIATURE FACOLTATIVE SULLE UOVA E SUI PICCOLI E GRANDI IMBALLAGGI**

Possono essere apposte sulle uova:

- la data di deposizione,
- la data di imballaggio,
- la data di durata minima,
- una o più altre date che diano ulteriori informazioni ai consumatori,
- la categoria di qualità e peso,
- il tipo di alimentazione ,
- il numero di centro imballaggio,
- il nome e la ragione sociale del imballaggio,
- un riferimento al sistema di allevamento ,
- un'indicazione relativa all'origine delle uova,
- un marchio di impresa o marchio commerciale.

Possono essere apposte sui piccoli e grandi imballaggi le seguenti diciture:

- la data di imballaggio,
- il tipo di alimentazione,
- l'origine delle uova,
- la data di deposizione,
- il prezzo di vendita,
- il codice di gestione del commercio al minuto e/o il codice del controllo delle scorte,
- una o più altre date che diano ulteriori informazioni al consumatore,
- indicazioni di condizioni particolari di magazzinaggio,
- diciture intese a promuovere la vendita a condizione che tali diciture e la loro formulazione non siano tali da trarre in errore l'acquirente.

Per le diciture facoltative dell'origine delle uova, del tipo di alimentazione, la data di deposizione da stampigliarsi sulle uova e sugli imballaggi (piccoli e grandi) i produttori e i centri imballaggio sono tenuti a darne comunicazione al M.I.P.A.F. per il tramite dell'ufficio dell'Ispettorato Centrale repressione frodi competente per territorio che esprime parere al riguardo.

Il marchio distintivo del produttore ( lettere e cifre ) , il numero del centro imballaggio, le date ( cifre e lettere) devono essere pari almeno all'altezza di 2 mm.

Il prodotto utilizzato per la stampigliatura deve essere conforme con le indicazioni riguardanti le sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei generi destinati al consumo umano.

Il marchio distintivo delle "uova di categoria A" corrisponde a un cerchio di almeno 12 mm. di diametro, all'interno del quale figura il marchio distintivo della categoria di peso; quello delle "uova lavate" corrisponde al termine "tvattat" o "gewassen" in lettere di altezza pari almeno a 2mm (deroga temporanea che interessa esclusivamente la Svezia e l'Olanda); quello delle "uova refrigerate" è costituito da un triangolo equilatero di 10 mm. di lato (solo per le uova destinate ai dipartimenti francesi d'oltremare).

Il marchio distintivo delle "uova di categoria B" corrisponde a un cerchio di diametro 12mm. Con all'interno la lettera B di altezza pari almeno a 5mm.

In caso di trasferimento di uova non classificate da un centro imballaggio a un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il primo centro imballaggio.

Se le uova vengono consegnate da un produttore all'industria e la loro marcatura non è obbligatoria per il fatto che le uova sono destinate alla trasformazione, la dispensa della marchiatura può essere ottenuta nei seguenti casi:

- la consegna è effettuata dall'industriale interessato che procede direttamente alla raccolta presso i suoi fornitori abituali;
- la consegna è effettuata sotto l'intera responsabilità dell'industriale, che si impegna a utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

Chi intende utilizzare particolari diciture, oltre a darne comunicazione al MIPAF, dovrà essere in possesso dei registri conformi ai modelli riportati nel decreto 4 marzo 2005.

In particolare, ciascun produttore dovrà obbligatoriamente compilare il registro previsto nell'allegato I al suddetto decreto.

I centri di imballaggio iscritti negli appositi elenchi del MIPAF, che riportano diciture facoltative sul tipo di allevamento, devono tenere aggiornati i registri previsti dagli allegati II e III. In alternativa al registro di vendita possono essere utilizzate le fatture o i bollettini di consegna delle uova.

Sulle uova, sui piccoli e grandi imballaggi è possibile apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova facendo riferimento a una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del territorio dell'Unione Europea. I produttori devono utilizzare i registri previsti dall'allegato V, mentre i centri di imballaggio compilano i modelli riportati nell'allegato IV e VI; anche in questo caso il modello dell'allegato VI può essere sostituito dalla raccolta delle fatture o delle bollette di consegna provviste delle apposite diciture.

#### INDICAZIONI SUL TIPO DI ALIMENTAZIONE

I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui piccoli e grandi imballaggi diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole; senza però contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.

I produttori e i centri imballaggio che intendono usufruire di questa possibilità, oltre a darne comunicazione al M.I.P.A.F. devono produrre una dichiarazione rilasciata dai fornitori di mangimi e del mangimificio di presa conoscenza e dell'accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni delle consegne effettuate ai produttori con la composizione degli alimenti forniti, conservando la contabilità per almeno 6 mesi dalla data di consegna. I centri di imballaggio devono utilizzare il fac-simile presente nell'allegato IV.e, per un periodo di almeno 6 mesi, anche una registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova (registro dell'allegato VI) o, in alternativa, le fatture e le bollette di consegna con le indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.

I produttori tengono una registrazione aggiornata che indica la quantità ed il tipo di mangimi semplici e/o composti ricevuti in fornitura e dei mangimi prodotti nella stessa azienda per autoconsumo, la data della

fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore di mangimi, il numero e l'età delle galline ovaiole, il numero di uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti i modelli degli allegati V e VII.

La registrazione delle forniture del mangime è conservata per almeno 6 mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo eliminazione delle galline ovaiole.

L'indicazione su tipo di alimentazione somministrata alle galline deve essere uguale sia sui piccoli che sui grossi imballaggi. In caso di vendita di uova sciolte tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

Per quanto attiene la composizione, possono essere indicati i cereali come ingredienti solo se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime con un massimo del 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato, in caso di indicazione di un solo cereale e il 5% in caso di indicazione di più cereali.

L'ICRF è incaricato di svolgere almeno una ispezione all'anno presso gli allevamenti e i mangimifici. I produttori o i centri imballaggio che intendono indicare la data di deposizione sugli imballaggi devono presentare domanda all'I.C.R.F. competente per territorio, (fac simile allegati VIII e IX) che la trasmette al M.I.P.A.F. corredata con il parere a seguito di una specifica ispezione. Se le due figure professionali sono riunite nella stessa impresa è sufficiente una unica domanda. I produttori devono tenere aggiornato il registro conforme al modello dell'allegato XI.

Tutti i registri previsti devono essere preventivamente bollati e vidimati dall'Ispettorato centrale repressione frodi. In luogo dei predetti registri separati, ogniqualevolta ciò sia possibile, è consentito utilizzare uno o più registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le informazioni prescritte.

Qualora i risultati dell'istruttoria dell'I.C.R.F. siano favorevoli, le autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture facoltative sono rilasciate entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del M.I.P.A.F. .

#### **INDICAZIONE DELLA DATA DI DURATA MINIMA:**

E' la data fino alla quale le uova della "categoria A" o le uova lavate mantengono le caratteristiche proprie in corrette condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore al 28° giorno successivo alla data di deposizione. Se viene indicato il periodo di deposizione la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

La data di durata minima, apposta al momento dell'imballaggio, viene indicata secondo le seguenti modalità: "da consumarsi preferibilmente entro ....."

- il giorno, espresso in caratteri numerici da 01 a 31
- il mese, espresso in caratteri numerici da 01 a 12 o alfabetici con un massimo di quattro lettere.

In caso di vendita di uova sciolte deve essere apposto in modo chiaro ed inequivocabile un avviso equivalente alla data di durata minima.

Nel caso di apposizione della data minima direttamente sulle uova, dovrà essere indicata con il termine: "entro ....."

La tabella sottostante illustra in modo schematico le marchiature obbligatorie e facoltative delle uova e degli imballaggi.

MARCHIATURE OBBLIGATORIE SULLE UOVA	MARCHIATURE OBBLIGATORIE SUGLI IMBALLAGGI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice che identifica il produttore</li> <li>• Codice che identifica il sistema di allevamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova.</li> <li>• Il nome o la ragione sociale o il marchio di impresa</li> <li>• La categoria di qualità</li> <li>• La categoria di peso</li> <li>• Il numero distintivo del centro imballaggio</li> <li>• Il numero di uova imballate</li> <li>• La data di durata minima (cons. pref.)</li> <li>• L'avviso ai consumatori, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto</li> <li>• L'indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione per le uova vendute nei dipartimenti francesi d'oltremare</li> <li>• La dicitura uova lavate per le uova il cui lavaggio è autorizzato.</li> <li>• Dicitura del sistema di allevamento delle uova lavate e delle uova di categoria A (1 allevamento all'aperto; 2 allevamento a terra; 3 allevamento in gabbie; 0 allevamento biologico.)</li> </ul>
MARCHIATURE FACOLTATIVE SULLE UOVA	MARCHIATURA FACOLTATIVE SUGLI IMBALLAGGI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La data di deposizione</li> <li>• La data di Imballaggio(in caso di vendita di uova sciolte la data di classificazione)</li> <li>• La data di durata minima</li> <li>• Una o più altre date che diano ulteriori informazioni ai consumatori</li> <li>• La categoria di qualità</li> <li>• La categoria di peso</li> <li>• Il numero del centro imballaggio</li> <li>• Il nome e la ragione sociale del centro imballaggio</li> <li>• Un marchio di impresa o un marchio commerciale</li> <li>• Un riferimento al sistema di allevamento</li> <li>• Un'indicazione relativa all'origine delle uova</li> <li>• Un codice che identifichi l'azienda produttrice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La data di imballaggio</li> <li>• La data di vendita raccomandata ( che non può essere posteriore a un periodo massimo di 21 giorni, 33 per le uova destinate ai dipartimenti francesi d'oltremare)</li> <li>• La data di deposizione ( se indicata deve essere stampigliata anche sulle uova )*</li> <li>• Tipo di alimentazione( come da allegato IV Reg.CE 2295/03)</li> <li>• Il prezzo di vendita.</li> <li>• Il codice di gestione del commercio al minuto e/o il codice del controllo delle scorte</li> <li>• Una o più altre date che diano ulteriori informazioni ai consumatori</li> <li>• L'indicazione delle condizioni particolari di magazzinaggio</li> <li>• Diciture intese a promuovere la vendita, a condizione che tali diciture e la loro formulazione non siano tali da trarre in errore l'acquirente.</li> <li>• Un'indicazione relativa all'origine delle uova</li> </ul>

\*Se l'approvvigionamento delle uova del centro imballaggio è effettuato mediante contenitori, tutte le uova di uno stesso contenitore destinate ad essere stampigliate con la data di deposizione sono classificate e imballate senza interruzioni. La data di deposizione viene stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione.

Se l'approvvigionamento di uova non è effettuato in contenitori ma attraverso unità di produzione proprie situate nello stesso luogo del centro imballaggio, sulle uova deve essere stampigliata la data di deposizione il giorno stesso della deposizione o il primo giorno lavorativo successivo alla deposizione, indicando la data del giorno non lavorativo.

Se queste uova sono consegnate ad un altro centro imballaggio e il giorno della deposizione non è un giorno lavorativo, le uova verranno stampigliate il primo giorno lavorativo successivo. Se ai centri imballaggio arrivano uova sulle quali non si intende stampigliare la data di deposizione, queste devono essere immagazzinate e trattate separatamente.

### MARCHIATURA DELLE UOVA IMPORTATE

Sulle uova di "categoria A" diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, il numero distintivo del produttore è stampigliato nel paese di origine. Le uova importate da Paesi terzi diversi è stampigliata in modo chiaro visibile e leggibile l'indicazione del codice ISO del Paese di origine preceduto dalla dicitura "norme non CE". Gli imballaggi delle uova di Categoria A importate da paesi terzi devono riportare in modo visibile e perfettamente leggibile le seguenti indicazioni:

- paese di origine;
- designazione dell'impresa di imballaggio del Paese terzo;
- categoria di qualità e peso;
- data dell'imballaggio;
- numero delle uova imballate;
- data di durata minima.



**Per i grandi imballaggi**

- peso in chilogrammi e numero delle uova;
- nome e indirizzo dello speditore.

**FASCETTE****Disposizioni per l'utilizzo di fascette**

I grandi imballaggi sono muniti di una fascetta o di un'etichetta recanti le indicazioni di cui all'art. 10 del Regolamento 1907/90, non riutilizzabili una volta aperto l'imballaggio. Tale fascetta o etichetta non è tuttavia obbligatoria per i grandi imballaggi del tipo recipienti o containers non chiusi, purché non impediscano di verificare le diciture di cui all'art. 10, apposte sui piccoli imballaggi in essi contenuti.

La fascetta o il dispositivo di etichettatura per le uova di categoria A è di colore bianco e le indicazioni sono stampate in nero.

**Diciture obbligatorie sulle fascette**

- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'Azienda che ha imballato o fatto imballare le uova.
- Il numero distintivo del C.I.
- Categoria di qualità e peso.
- Data dell'imballaggio.
- Numero di uova imballate.
- L'indicazione delle condizioni di refrigerazione.

**Indicazioni da riportare su etichette nei grossi imballaggi o nei piccoli imballaggi contenuti in container o recipienti.**

- Nome o ragione sociale dell'azienda.
- Indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova.
- Nome o la ragione sociale o il marchio dell'impresa utilizzata collettivamente da varie aziende (se non reca diciture incompatibili con il regolamento, relative alla freschezza o qualità delle uova, al sistema di produzione o all'origine delle uova).
- Il numero distintivo del C.I.
- La categoria di qualità o di peso.
- Il peso obbligatorio sui grandi imballaggi e n° uova.
- Il numero di uova imballate sui piccoli imballaggi.
- La data di imballaggio.
- Indicazione delle condizioni di refrigerazione quando si tratta di uova refrigerate o congelate.

Tanto i **piccoli** quanto i **grandi imballaggi** possono tuttavia recare su uno o più lati interni o esterni le seguenti informazioni supplementari:

- Il prezzo di vendita.
- Il codice di gestione del commercio al minuto e/o il codice del controllo delle scorte.
- Una o più altre date intese a fornire al consumatore informazioni supplementari.
- L'indicazione delle condizioni particolari di magazzinaggio.
- Diciture intese a promuovere la vendita, a condizione che tali diciture e la loro formulazione non siano tali da trarre in errore l'acquirente.

In caso di consegna diretta dal C.I. al commerciante al minuto di uova in piccoli quantitativi giornalieri inferiori a 3600 uova per consegna e con un massimo di 360 uova per acquirente, il nome, l'indirizzo, il

numero del centro di imballaggio, il numero delle uova, le categorie di qualità e di peso, la durata minima e il metodo di allevamento devono figurare sui documenti di accompagnamento.

#### **Disposizioni relative alle fascette delle uova extra**

La fascetta o etichetta delle uova extra deve essere stampata o disposta in modo tale da non coprire alcuna indicazione riportata sull'imballaggio. La dicitura extra deve essere in caratteri corsivi di almeno 1 cm di altezza seguita dalla parola "fino al", indicando il giorno in caratteri numerici da 01 a 31 e per il mese da 01 a 12 in caratteri alfabetici con un massimo di 4 lettere. Se sull'imballaggio è indicata la data di imballaggio o la data di deposizione la dicitura può essere sostituita rispettivamente con "EXTRA fino al settimo giorno successivo alla data di imballaggio" oppure "EXTRA fino al nono giorno successivo alla data di deposizione". Il termine EXTRA può essere seguito dal termine FRESCHE.

Se le fascette o i dispositivi di etichettatura riportanti il termine EXTRA non possono essere tolti dall'imballaggio, quest'ultimo dovrà essere ritirato dal punto di vendita entro il settimo giorno successivo alla data di imballaggio o il nono giorno successivo alla data di deposizione; le uova devono essere reimballate.

Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura EXTRA è riportata la dicitura maiuscola di almeno 1 cm di altezza "IMBALLAGGIO CONTENENTE PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA".

#### **Fascetta o etichetta per le uova destinate all'industria alimentare**

Le uova destinate all'industria alimentare commercializzate con una fascetta di colore giallo, tale da essere resa inutilizzata al momento dell'apertura dell'imballaggio. Le fascette o i dispositivi di etichettatura devono riportare in modo chiaro, visibile e leggibile:

- il nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova,
- il numero o peso netto delle uova imballate,
- la dicitura "UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE" in lettere maiuscole di colore nero di 2 cm di altezza minima e in una o più lingue della Comunità.

#### **Fascetta o dispositivo di etichettatura per le uova industriali**

Le uova industriali sono commercializzate in imballaggi provvisti di fascetta o dispositivo di etichettatura Rosso con le seguenti diciture:

- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova
- "UOVA INDUSTRIALI" in lettere maiuscole nere di 2 cm di altezza
- "Inadatte al consumo umano" in lettere nere di almeno 0,8 cm di altezza in uno o più lingue della Comunità

#### **REIMBALLAGGIO**

Solo i centri imballaggio possono reimballare le uova di categoria A in altri imballaggi grandi o piccoli.

Ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi recano in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili almeno le seguenti informazioni:

- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare.
- Il numero distintivo del C.I. che ha reimballato.
- Il numero distintivo del C.I. che ha imballato le uova per la prima volta e nel caso di uova importate il Paese di origine.
- La categoria di qualità e di peso.

- Il numero di uova imballate.
- La data originaria di durata minima e immediatamente sotto i termini "uova reimballate"
- Il metodo di allevamento.
- L'indicazione della refrigerazione (se uova destinate ai dipartimenti francesi d'oltremare)

I piccoli imballaggi contenenti uova reimballate in lettere chiaramente e perfettamente leggibili recano solamente le seguenti indicazioni:

- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare.
- Il numero distintivo del C.I. che ha reimballato.
- Il numero distintivo del C.I. che ha imballato le uova per la prima volta e nel caso di uova importate il Paese di origine.
- La categoria di qualità e di peso.
- Il numero di uova imballate.
- La data originaria di durata minima e immediatamente sotto i termini "uova reimballate"
- Il metodo di allevamento.
- L'indicazione della refrigerazione (se uova destinate ai dipartimenti francesi d'oltremare)

Sui piccoli imballaggi può essere indicato il marchio commerciale dell'impresa; la parola EXTRA non può essere utilizzata.

### DECLASSAMENTO

La uova di categoria A e B che non presentano più le caratteristiche stabilite per le categorie sono declassate e riclassificate quindi in categoria B o uova industriali. Possono essere vendute negli imballaggi che le contenevano prima del declassamento. Nel caso di un reimballaggio ogni imballaggio deve contenere uova di una stessa partita. La fascetta gialla o rossa o il dispositivo di etichettatura dei grandi imballaggi recano in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili le seguenti informazioni:

UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE	UOVA INDUSTRIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha declassato o fatto declassare le uova</li> <li>• Numero o peso netto delle uova imballate</li> <li>• Uova destinate all'industria alimentare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria</li> <li>• Nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova</li> <li>• Uova industriali (lettere maiuscole 2 cm di h.)</li> </ul>

Sui piccoli imballaggi contenenti uova declassate si devono ricoprire (ovvero cancellare) le indicazioni divenute inesatte. Inoltre i piccoli imballaggi possono indicare il marchio commerciale della ditta che ha declassato o fatto declassare le uova.

Ogni Stato Membro sul cui territorio viene declassata una partita di uova proveniente da un altro Stato Membro provvede a comunicare, entro 3 giorni lavorativi, la decisione di declassamento all'autorità competente dello Stato membro interessato.

### Riutilizzazione degli imballaggi per il declassamento

Gli imballaggi originali, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo nel caso che siano come nuovi; debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che ingeneri confusione. I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

Le indicazioni che figuravano precedentemente sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi sono ricoperte completamente dalle nuove fascette o dai nuovi dispositivi di etichettatura o rese illeggibili. I grandi imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova e una o più delle indicazioni che figurano sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura che ne assicurano la chiusura.

### **CONTROLLI NEGLI STABILIMENTI**

I produttori, i centri imballaggio, i raccoglitori, le imprese agro-alimentari, i commercianti all'ingrosso e, nel caso della indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, i produttori e i fornitori di mangimi sono soggetti a controlli la cui frequenza è stabilita dalle autorità competenti sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

- risultati dei precedenti controlli
- la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova
- l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento
- le quantità prodotte o condizionate
- sostanziali cambiamenti verificatisi rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda la natura delle uova prodotte o trattate e/o il metodo di commercializzazione

I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso presso tutti gli stabilimenti. Le unità di produzione e i centri di imballaggio che praticano la marchiatura della data di deposizione sono sottoposti ad ispezioni più frequenti.

Il controllo relativo alla commercializzazione delle uova ( autorizzazione dei centri di imballaggio, utilizzo delle diciture facoltative, ecc) è affidato all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, mentre il Servizio Veterinario dell'ASL si occupa degli aspetti sanitari.

### **REGISTRAZIONI**

#### **REGISTRAZIONI EFFETTUATE DAI PRODUTTORI**

I produttori registrano:

1. le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando per ogni tipo di allevamento praticato:
  - la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;
  - il numero di galline eliminate e la relativa data;
  - la produzione giornaliera di uova;
  - il numero o il peso delle uova vendute per ogni giornata, indicando, nel secondo caso il nome, l'indirizzo degli acquirenti e il numero dello stabilimento (escludendo le uova cedute direttamente dal produttore al consumatore per il suo fabbisogno personale).
2. Le informazioni relative al metodo di alimentazione delle galline ovaiole, qualora tale metodo figuri sulle uova della categoria A o sugli imballaggi, indicando per ogni tipo di allevamento praticato:
  - la quantità e il tipo di alimenti forniti e/o mescolati sul posto;
  - la data di consegna;
  - il nome del fabbricante o del fornitore;
  - il numero o l'età delle galline ovaiole nonché il numero di uova prodotte e consegnate;
  - la data di spedizione;
  - il nome e l'indirizzo degli acquirenti e il numero dello stabilimento.



Se un produttore marchia alcune uova con la data di deposizione e altre no, le informazioni sulla produzione giornaliera, sul numero o peso di uova vendute o consegnate per ogni giornata, il nome e gli indirizzi degli acquirenti e il numero dello stabilimento, vengono registrate separatamente.

Qualora in uno stesso stabilimento vengano utilizzati diversi metodi di allevamento, le informazioni anzidette sono ripartite per pollaio. Le informazioni di cui al punto 1 e 2 sono documentate presso il produttore per almeno 6 mesi dopo la cessazione dell'attività o la macellazione delle galline.

### **REGISTRAZIONI EFFETTUATE DAI CENTRI IMBALLAGGIO**

I Centri di Imballaggio registrano separatamente per metodo di allevamento e ogni giorno:

1. i quantitativi di uova non classificate pervenute, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione;
2. dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso;
3. i quantitativi di uova classificate pervenute da altri centri imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri, della data di durata minima e dell'identità dei venditori;
4. i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione;
5. il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per la qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o la data di durata minima per le uova della categoria A, le uova lavate e le uova refrigerate e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.

I centri imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte.

Qualora le uova della categoria A o le "uova lavate" e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, della data di deposizione e/o dell'origine regionale, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova come al punto 1.

In alternativa ai registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono conservare le fatture o le bollette di consegna delle uova, indicando le diciture seguenti: quantitativi di uova, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione.

Le registrazioni o documenti devono essere documentate per un periodo di almeno 6 mesi.

### **REGISTRAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI OPERATORI**

I raccoglitori devono documentare per le uova di cui indicano il metodo di allevamento, il tipo di alimentazione delle galline ovaiole e l'origine delle uova:

- le date di raccolta e i relativi quantitativi;
- il nome, l'indirizzo e il numero distintivo dei produttori;
- le date e i quantitativi di uova consegnati ai rispettivi centri imballaggio.

Questi operatori registrano separatamente, giorno per giorno e secondo il tipo di alimentazione, i quantitativi di uova consegnati ai centri imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

I grossisti e gli operatori che effettuano esclusivamente transazioni commerciali devono documentare per le uova anzidette:

- le date e i quantitativi degli acquisti e delle vendite;
- il nome e l'indirizzo dei fornitori e degli acquirenti.

I grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita devono registrare settimanalmente le scorte fisiche.

I raccoglitori ed i grossisti sono tenuti a conservare per un periodo di almeno sei mesi le registrazioni relative agli acquisti e alle vendite e alla situazione delle scorte. In alternativa hanno la facoltà di conservare le fatture e le bollette di consegna apponendovi le diciture sul metodo di allevamento, sul metodo di alimentazione, sull'origine delle uova.

I produttori e i fornitori di mangimi tengono la contabilità delle consegne effettuate ai produttori indicando la composizione degli alimenti forniti. Essi conservano la contabilità per almeno sei mesi dopo la consegna.

Le imprese agroalimentari conservano per un periodo di almeno sei mesi, secondo la data di ricevimento, un rendiconto di tutte le forniture prese in consegna, completato dalle informazioni apposte sui contenitori e sugli imballaggi, nonché la contabilità settimanale sulle scorte di uova da esse detenute.

### **CONTROLLO DELLE UOVA MEDIANTE CAMPIONAMENTO**

#### **Campionamento di uova presso il Centro di Imballaggio ed in fase di commercializzazione**

Il campionamento previsto dal Regolamento CE/2295/03, non sostituisce il campionamento ufficiale da effettuare presso i centri imballaggio o in fase di commercializzazione, ma consiste nell'esame diretto di un quantitativo di uova sufficiente a permettere una valutazione organolettica immediata relativamente a qualità e peso.

Di norma questi controlli vengono espletati dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

Il campionamento ufficiale, presso i centri di imballaggio o nelle varie fasi di commercializzazione, per ricerche microbiologiche e/o chimiche ( *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., sostanze inibenti, o altri residui e contaminanti ambientali), deve essere eseguito su di un campione composto da 4 o 5 aliquote di 24 uova ciascuna nei centri imballaggio e su 4 o 5 aliquote di 10 uova ciascuna in fase di commercializzazione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 327/80, dalla Legge 123/92, dal D.M. 16/12/1993 e le indicazioni contenute nella nota. n° 703/91.64/2085 del Ministero della Sanità.

In fase di vigilanza può essere utile la compilazione del modello presente a pag.23, per una visione generale dello stato sanitario dell'allevamento.

Ai fini del campionamento nei Centri di Imballaggio è opportuno tenere nella giusta considerazione le condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo dei batteri patogeni (clima caldo umido), la capacità produttiva giornaliera del C.I. e la tipologia di raccolta e classificazione (uova prodotte da allevamento annesso o uova provenienti da altri allevamenti non adiacenti).

E' inoltre opportuno che, nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, il Centro di Imballaggio preveda un monitoraggio annuo dell'allevamento (nei casi in cui sia annesso al Centro stesso), che tenga conto dei seguenti criteri:

- stato sanitario generale dell'allevamento, indice di morbosità e mortalità da valutarsi in base a riscontri obiettivi (numero dei morti, sintomatologie esistenti o pregresse, riscontri autoptici);
- entità dell'ovodeposizione (significativi decrementi);
- condizioni generali di nutrizione degli animali (perdita di peso, animali apatici, creste avvizzite, ecc.);
- condizioni ambientali e benessere delle galline in produzione.

Si consiglia, a tal fine, l'effettuazione di 5 campionamenti di monitoraggio all'anno, seguendo lo schema seguente: 1 prelievo tra gennaio e aprile, 3 prelievi tra maggio e settembre, 1 prelievo tra ottobre e dicembre. Nel caso in cui le uova provengano da allevamenti diversi sarà opportuno campionare a rotazione le uova delle aziende conferenti.

Regione Piemonte - ASL n° .....-Servizio Veterinario

**VIGILANZA SU ALLEVAMENTO ANNESSO AL CENTRO****IMBALLAGGIO**MOTIVO DELLA COMPILAZIONE: ☐ In corso di vigilanza

CODICE ALLEVAMENTO : ..... ..

DITTA .....

Via ..... n° ..... ☎ ..... Comune .....

Titolare/rappresentante legale Sig. .... Residente in .....

Gestione Familiare ☐ SI ☐ NO N° totale addetti .....

AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO IMBALLAGGIO: N° ..... rilasciata il ° .....

AUTORIZZAZIONE SANITARIA: N° ..... rilasciata il ° .....

*Informazioni generali*

Approvvigionamento idrico tramite .....

☐ acquedotto☐ pozzo privato

L'allevamento consiste di n° ..... capannoni numerati

N° di animali presenti: .....

Tipologia di allevamento: 1) all'aperto

☐ SI☐ NO

2) allevamento a terra

☐ SI☐ NO

3) allevamento in gabbie

☐ SI☐ NO

0) allevamento biologico

☐ SI☐ NO

Indicare al momento del sopralluogo l'età delle galline presenti: .....

.....

**Stato generale dell'allevamento:**

	SI	NO	Note
Presenza di malattie o sindromi clinicamente evidenziabili:			
.....			
.....			
.....			
Riscontro di patologie pregresse			
Presenza di animali sottopeso, apatici, con segni di disidratazione, altro			
Morbilità			
Mortalità (incremento degli animali morti)			
Decremento dell'ovodeposizione			
Buone condizioni generali di nutrizione delle galline			
Buone condizioni ambientali			
Rispetto del benessere delle galline in deposizione			
Sono in atto trattamenti terapeutici nelle galline			
Le galline sono sottoposte a muta			

DATA: .....

IL VETERINARIO UFFICIALE

Nel caso in cui le uova imballate in grossi imballaggi non contengano piccoli imballaggi, il prelievo è effettuato nelle seguenti quantità:

Numero di uova costituenti la partita	Numero di uova da controllare	
	Percentuale della partita	Numero di uova minimo
Fino a 18	100	---
Da 181 a 1800	15	180
Da 1801 a 3600	10	270
Da 3601 a 10800	5	360
Da 10801 a 18000	4	540
Da 18001 a 36000	3	720
Da 36001 a 360000	1,5	1080
Più di 360000	0,5	5400

Nel caso le uova siano contenute in piccoli imballaggi, lo schema di prelievo sarà il seguente

Numero delle uova costituenti la partita	% piccoli imballaggi controllati	% uova da controllare per imballaggio controllato
Fino a 180	100	
Da 181 a 1800	15	100
Da 1801 a 3600	10	100
Da 3601 a 10800	5	100
Da 10801 a 18000	4	100
Da 18001 a 36000	3	100
Da 36001 a 360000	1,5	100
Più di 360000	0,5	100

Per partite di uova uguali o inferiori a 10.000 le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 20% degli imballaggi, per partite superiori a 18.000 le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 10% degli imballaggi.

Nel caso di uova non imballate, esposte per la vendita o messe in vendita al dettaglio, il prelievo di campioni è effettuato nel 100% delle uova fino a 180 uova, per quantità superiori sul 15% delle uova con un controllo minimo di 180 uova.

### Fascetta di Controllo

Al termine di ogni controllo l'ispettore può applicare sull'imballaggio, su richiesta del proprietario della partita, una fascetta bianca con le lettere in rosso recante la dicitura "controllata in (data) a (luogo), identità dell'ispettore". L'imballaggio dopo il controllo viene richiuso apponendo la fascetta sui dispositivi di etichettatura originario. Nel caso di controllo di piccoli imballaggi con la dicitura EXTRA, la fascetta di controllo anzidetta deve indicare la parola EXTRA in caratteri corsivi di 1 cm di altezza.

### Tolleranza per i difetti di qualità

Nell'ambito dei controlli sono ammesse le seguenti tolleranze:

- nel centro imballaggio il 5% di uova con difetti di qualità;
- negli altri stadi di commercializzazione il 7% di uova con difetti di qualità (nel caso la partita controllata sia inferiore a 180 le percentuali sono raddoppiate).

Nessuna tolleranza è ammessa per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova EXTRA sia in fase di imballaggio che di importazione.



**Tolleranze relative al peso**

Le uova di una stessa categoria, eccettuate le uova di categoria A commercializzate con la dicitura EXTRA, possono essere messe in vendita in piccoli imballaggi appartenenti a categorie di peso differenti, purché siano indicati il peso netto totale e la dicitura “uova di calibro differente” o le varie categorie di peso.

In una partita di uova di categoria A all’atto del controllo è ammessa una tolleranza riguardante il peso unitario pari al 10% di uova delle categorie di peso contigue, ma non più del 5% di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

**Regole generali e finali**

*Peso netto minimo delle uova contenute in ogni grosso imballaggio.*

Per le uova di cat. A classificate secondo la categoria di peso, i grossi imballaggi devono presentare almeno i seguenti pesi:

XL	grandissime	7,3 Kg./100 uova
L	grandi	6,4 Kg./100 uova
M	medie	5,4 Kg/100 uova
S	piccole	4,5 Kg/100 uova

**Qualità degli imballaggi**

Gli imballaggi devono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia, nonché fabbricati in materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazioni della qualità. I grossi imballaggi possono essere riutilizzati solo nel caso siano come nuovi e non rechino contrassegni che ingenerino confusione. Non possono invece essere riutilizzati i piccoli imballaggi.

**Condizioni di immagazzinamento e trasporto**

Le uova devono essere custodite e trasportate in modo igienicamente idoneo, preservandole dall’umidità, da odori estranei, dagli urti, dall’azione della luce e dagli sbalzi eccessivi della temperatura. Durante il trasporto dal produttore al raccoglitore o al centro imballaggio le uova devono essere mantenute ad una temperatura adatta a garantirne la conservazione ottimale.

**ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TRASFORMATI CONTENENTI UOVA**

Pur non riguardando un problema prettamente sanitario, le indicazioni fornite dal Ministero delle attività produttive sulla corretta etichettatura dei prodotti trasformati contenenti uova possono rivestire qualche interesse per gli organi di vigilanza; a tal proposito si riporta quanto espresso al punto E della Circolare 10 novembre 2003 n. 168 (“Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”).

*“Utilizzazione di uova fresche.*

*I regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 fissano le norme per la commercializzazione delle uova vendute in guscio tal quali. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1274/1991 le uova di categoria A o “uova fresche» devono possedere determinate caratteristiche tra cui quella di non aver subito alcun trattamento di conservazione.*

*Dal momento che le uova utilizzate nei prodotti trasformati, indipendentemente dalla categoria di riferimento, devono essere pastorizzate, la sola menzione «uova fresche» potrebbe sembrare non corretta.*

*Al riguardo e’ da precisare che la pastorizzazione delle uova fresche in questo caso e’ richiesta dal decreto legislativo n. 65/1993 relativo agli ovoprodotti (art. 3, lettera e) non come trattamento di conservazione, ma come esigenza di ordine igienico sanitario obbligatoria.*

*Pertanto, ai fini della qualificazione dei prodotti finiti preparati con l'impiego di uova fresche (categoria A) e per garantire un'adeguata informazione del consumatore, si ritiene che gli ovoprodotti ottenuti esclusivamente da uova fresche di gallina vadano distinti da quelli ottenuti da uova di gallina di categoria diversa dalla categoria A, attraverso l'etichettatura. Si suggerisce, pertanto, che le uova fresche, come sopra descritte, siano designate nell'elenco degli ingredienti dei prodotti finiti trasformati con la menzione «uova fresche» e le altre come «uova».*

*Tale soluzione e' da ritenersi conforme a quanto previsto all'art. 5, comma 13, del decreto legislativo n. 109/1992.*

*Si precisa infine che il divieto del trattamento della pastorizzazione a scopo conservativo per le uova fresche, previsto dalla normativa comunitaria, riguarda solo il prodotto in guscio venduto tal quale.”*

## OVOPRODOTTI

Il settore degli ovoprodotti è attualmente regolamentato dalla Direttiva 89/437/CE recepita con il Decreto legislativo n.65 del 1993, che Indica le condizioni generali e speciali per il riconoscimento degli stabilimenti, dà prescrizioni per il confezionamento, deposito e trasporto, condizioni delle uova destinate alla produzione di ovoprodotti, le condizioni generali dei ovoprodotti, ed obbliga il produttore a sottoporre i lotti prodotti a controlli analitici per accertare la rispondenza del prodotto d'uovo a criteri fissati, registrando i risultati conservandoli per due anni.

Il regolamento CE n.853/2004, che sarà applicato non prima del 1° gennaio 2006, nella sezione X prende in esame questo settore; se ne riportano di seguito i punti salienti.

Il regolamento CE n.852/2004 determina che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare.

Inoltre la direttiva 41/2004 abroga la direttiva 437/89 (recepita con il D. lgs 65/93).

Relativamente alla materia prima per la produzione degli ovoprodotti:

- le uova destinate all'industria alimentare possono essere di categoria A in questo caso la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria, ma va apposta sul contenitore la dicitura complementare “uova della categoria A”.». Le uova non classificate, o riclassificate e le uova di categoria B, sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore giallo, tali da essere resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio con la dicitura “UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE”.
- le uova devono essere conservate pulite, all'asciutto, lontano da odori estranei, protette dagli urti e dai raggi solari;
- la temperatura di magazzinaggio delle uova destinate all'industria alimentare ed il trasporto deve essere preferibilmente costante e non superare i 4°C tenendo conto che le uova gelano a -3°C con il pericolo di incrinatura del guscio. Nel caso di uso di uova della categoria A, se la loro rottura avviene entro il 28° giorno, dalla data di deposizione, è possibile etichettare gli ovoprodotti con la dicitura prodotto da “uova fresche”, come pure nell'elenco degli ingredienti dei prodotti finiti trasformati. La normativa attuale non determina il tempo massimo di magazzinaggio delle uova di categoria B e le uova delle categoria A che non usufruiscono della dicitura su menzionata (vedi anche etichettatura prodotti trasformati).
- il guscio deve essere completamente sviluppato e senza incrinature; le uova incrinare devono essere consegnate al più presto al centro di trasformazione e rotte al più presto.

Relativamente agli ovoprodotti, gli stabilimenti devono garantire che sia assicurata la separazione delle operazioni di:

- lavaggio, asciugatura e disinfezione delle uova sporche ( se queste operazioni vengono effettuate). La pulitura delle uova sporche è obbligatoria prima della rottura del guscio;
- rottura delle uova, raccolta del contenuto ed eliminazione di gusci e membrane;
- altre operazioni.

Durante la produzione:

- si può procedere alla rottura delle uova soltanto se sono pulite ed asciutte;
- la rottura delle uova deve essere separata dalle altre operazioni; le uova incrinare devono essere trasformate al più presto;
- le uova diverse da quelle di gallina, tacchina e faraona devono essere manipolate separatamente; gli impianti devono essere puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati per la trasformazione delle uova di gallina, tacchina e faraona;
- ai fini del consumo umano è vietata la centrifugazione e la schiacciatura delle uova o la centrifugazione dei gusci per ottenere i residui di albume;
- la trasformazione deve avvenire subito dopo la rottura delle uova; è possibile una immediata eventuale seconda trasformazione se il rischio microbiologico non è stato ridotto a livello accettabile, altrimenti si procede alla denaturazione;
- la trasformazione non è richiesta nel caso di albume per la fabbricazione di albumina in polvere o cristallizzata, destinata a successivo trattamento termico;
- se la trasformazione non viene effettuata immediatamente dopo la rottura, le uova liquide devono essere conservate congelate o a temperatura non superiore ai 4°C per non più di 48 ore ( questi requisiti non si applicano ai prodotti destinati ad essere privati degli zuccheri);
- i prodotti non stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere raffreddati ad una temperatura inferiore a 4°C; l'eventuale congelamento deve avvenire subito dopo la trasformazione il surgelamento deve avvenire entro 4 ore con l'utilizzo di un tunnel di abbattimento. In caso di prolungato magazzinaggio gli ovoprodotti non congelati devono essere risanati (pastorizzazione) e controllati;
- la pastorizzazione delle uova fresche è richiesta dal decreto legislativo n. 65/1993 non come trattamento di conservazione ma come esigenza di ordine igienico-sanitario obbligatoria;
- gli ovoprodotti possono contenere additivi (coadiuvanti tecnologici) e conservanti consentiti;
- le uova e ovoprodotti non devono contenere additivi coloranti;
- il colore del tuorlo è determinato dall'alimentazione delle galline che contiene carotenoidi di origine vegetale o sintetica. Il tenore massimo di questi pigmenti nel mangime è disciplinato dall'elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali;
- nella fase di confezionamento si devono evitare contaminazioni secondarie.

Le temperature di conservazione sono:

- prodotti surgelati -18°C;
- prodotti congelati -12°C;
- prodotti refrigerati inferiori a 4°C;
- prodotti disidratati non oltre 15°C;

Relativamente alle caratteristiche analitiche, lo stabilimento deve disporre di un laboratorio interno accreditato, in caso contrario deve far ricorso ad un laboratorio esterno accreditato per le prove richieste ed iscritto negli elenchi regionali.

Acidi organici indicatori:

- il tenore di acido 3 OH-butirrico non deve essere superiore a 10 mg/kg di ovoprodotto allo stato di materia secca non modificato;
- il tenore di acido lattico delle materie prime impiegate per la produzione di ovoprodotti non deve essere superiore a 1g/Kg di materia secca; per i prodotti fermentati questo valore deve essere constatato prima del processo di fermentazione;
- la quantità residua di gusci, membrane di uova ed altre eventuali particelle non deve essere superiore a 100 mg/Kg di ovoprodotti;

- la perdita di proteina solubile (PPS) non deve superare il 5%, se raggiunge il 15% il prodotto va considerato coagulato.

Criteri microbiologici:

- carica mesofita aerobica < 100,000 in 1 gr. O 1 ml di prodotto;
- enterobatteri < 100 in 1 gr. O 1 ml di prodotto d'uovo;
- Stafilococco aureo assente in un grammo di prodotto d'uovo.

Relativamente all'etichettatura:

- ogni consegna di ovoprodotti non destinati alla vendita al minuto, ma ad essere impiegati quali ingredienti nella fabbricazione di un altro prodotto, devono recare un'etichetta con l'indicazione della temperatura alla quale devono essere mantenuti gli ovoprodotti e il periodo durante il quale ne viene garantita la conservazione;
- per quanto riguarda le uova liquide (ovoprodotto crudo) questa etichetta deve anche recare l'indicazione "ovoprodotti non pastorizzati – da sottoporre a trattamento nel luogo di destinazione" e precisare la data e l'ora di rottura;
- va riportata l'indicazione della percentuale degli ingredienti d'uovo che essi contengono quando siano in parte miscelati con altri prodotti alimentari o con additivi consentiti.

#### **UTILIZZO AD USO ALIMENTARE UMANO DI UOVA DI GALLINE RIPRODUTTRICI**

I centri di riproduzione che forniscono agli incubatoi uova da cova, si trovano a produrre, in particolari condizioni uova che non potrebbero essere ammesse all'incubazione per diversi motivi:

- riproduttori giovani che producono uova di piccola pezzatura da cui nascerebbero pulcini di peso insufficiente, e quindi senza mercato;
- periodi di stagnazione del mercato, quindi eccesso di produzione e uova invendute;
- uova di particolari tipi di avicoli (cosiddetti pulcini "colorati" o rurali; queste uova vengono incubate nel periodo primaverile e vendute a cascine o piccoli allevamenti) il cui mercato è concentrato in brevi periodi nel corso dell'anno (2-3 mesi); nel rimanente periodo, non essendoci possibilità di vendita, devono essere distrutte.

Queste uova posseggono le caratteristiche igienico-sanitarie delle uova prodotte dalle galline ovaiole e destinate al consumo umano.

Il D.lgs 267/2003 relativo al benessere delle galline ovaiole, all'art. 4 prevede che gli impianti che producono uova destinate al consumo debbano essere registrati e le uova debbano essere timbrate (allegato E).

Tale decreto stabilisce che la norma non debba essere applicata agli stabilimenti di riproduttori, e questa esclusione sembra legata esclusivamente all'aspetto del benessere del pollame; infatti per gli allevamenti di galline ovaiole riproduttrici si rimanda al decreto legislativo 26 marzo 2001 n.146 ("Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti").

In questa situazione di scarsa chiarezza, derivante da diverse interpretazioni della norma, si inserisce la risposta della Commissione europea ad un quesito posto dal Ministero delle politiche agricole e forestali; in questa nota si precisa che le uova di un impianto da cova possono essere vendute ai centri di imballaggio ed all'industria, applicando le stesse norme previste per le uova destinate all'alimentazione.

Questa Direzione, nel tentativo di agevolare l'azione di vigilanza da parte degli organismi preposti e di evitare situazioni di promiscuità tra le uova destinate all'incubazione e quelle destinate al consumo ritiene che:

- nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a trattamenti farmacologici o siano stati somministrati alimenti medicati, devono essere rispettati i tempi di sospensione;
- i centri di produzione di uova da cova che intendono vendere uova da consumo devono essere iscritti nel registro previsto dal D.lgs 267/03;



- le uova da cova destinate ad essere utilizzate come uova da consumo devono essere immediatamente stampigliate nel centro di imballaggio con il numero distintivo dell'ASL;
- queste uova devono essere conservate in locali freschi ed asciutti;
- la raccolta delle uova e il conferimento al centro di imballaggio deve essere conforme a quanto stabilito dal regolamento CE 2295/2003;
- le uova da consumo devono inoltre presentare le caratteristiche previste dal citato regolamento
- le procedure di gestione delle due linee produttive, uova da cova e uova da consumo, devono essere formalizzate nel piano di autocontrollo
- devono essere utilizzati i registri previsti per i centri di produzione di uova da consumo o, in alternativa, il registro previsto dal DPR 3/3/93 n.587 (modificato dal decreto 29/4/98 n.221) opportunamente adattato.

Inoltre, in risposta ad alcune obiezioni sollevate da operatori del settore, si ritiene utile precisare che:

- possono essere destinate all'uso alimentare diretto esclusivamente le uova di galline riproduttrici raccolte nei nidi; quelle raccolte a terra devono essere inviate all'industria alimentare dal momento che non può essere determinato con certezza il giorno di deposizione;
- poiché le uova fecondate possono iniziare lo sviluppo embrionale già a temperature prossime ai 28°C, occorre porre particolare attenzione alla temperatura di conservazione; il Servizio Veterinario dovrà quindi, soprattutto nel periodo estivo, dare indicazioni precise sulle modalità di stoccaggio, in modo particolare nei piccoli impianti che conferiscono in modo discontinuo ai centri di imballaggio (anche in considerazione del fatto che presso i centri di imballaggio la speratura non sempre viene effettuata in modo corretto). Qualora non sussistano sufficienti garanzie su questo punto, le ASL non rilasceranno a queste aziende il numero distintivo e le uova potranno essere inviate esclusivamente alla distruzione o alla produzione di alimenti per animali;
- le aziende dovranno inoltre informare il Servizio Veterinario relativamente ai giorni nei quali viene effettuata la raccolta in modo che possano essere predisposti i necessari controlli.

#### **ALLEVAMENTO BIOLOGICO**

La norma di riferimento per gli addetti del settore è il regolamento CE 2092/91 modificato da decine di regolamenti successivi. Tra di questi rivestono particolare importanza il regolamento CE 1804/99 ed i decreti attuativi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 agosto 2000 e del 3 marzo 2001.

Recentemente il Comitato Scientifico della Commissione Europea, in risposta ad un quesito specifico, ha disposto che, nel caso di nuove introduzioni di galline in un allevamento biologico, durante il periodo di conversione in cui gli animali sono alimentati con mangimi contenenti cereali coltivati con il metodo di produzione biologico, le uova prodotte ed i loro imballaggi possono essere stampigliati come "free range" (allevamento a terra) esclusivamente in presenza dei requisiti minimi previsti per questo sistema di allevamento.

<b>ANIMALI MORTI E SOTTOPRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO, DEI CENTRI DI IMBALLAGGIO, DEGLI IMPIANTI DI SGUSCIATURA E DEGLI INCUBATOI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE/1774/2002</b>
---

- **Animali morti**

Rientrano tra i materiali di categoria 2, soggetti all'obbligo di certificazione veterinaria ai fini del successivo trasporto per la destinazione finale. Il Regolamento CE/1774/2002 e la normativa nazionale ambientale ne prevedono le seguenti modalità di smaltimento:

1. incenerimento diretto;
2. trasformazione in un impianto di categoria 2 o 1, con successivo invio del prodotto trasformato all'incenerimento o al coincenerimento (utilizzo ai fini del recupero energetico come combustibili);
3. trasformazione in un impianto di categoria 2 che utilizzi il metodo 1 (particelle < 20 mm, temperatura di trattamento >133°C e >3 bar di pressione) e successiva possibilità di riutilizzo del prodotto trasformato come fertilizzanti o in impianti di biogas o compostaggio;
4. in deroga e con le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento 1774/2002, purché non provengano da animali morti o abbattuti a seguito della presenza sospettata o effettiva di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, ne può essere autorizzato l'utilizzo per l'alimentazione dei seguenti animali: animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda, animali da pelliccia, animali selvatici non destinati all'alimentazione umana, cani allevati in mute o in canili riconosciuti, vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. Queste possibilità di utilizzo sono soggette a specifico nulla osta regionale, con la procedura stabilita nella nota della Regione Piemonte prot. 624 del 14/1/2004.

- **Pollina**

Anche lo stallatico degli allevamenti avicoli è classificato come materiale di categoria 2 e, a condizione che non presenti rischi di malattie trasmissibili gravi, ne sono consentiti i seguenti utilizzi:

1. senza trasformazione come materie prime in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002;
2. qualora sia l'unico sottoprodotto utilizzato, può essere trasformato in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti unicamente ai sensi della normativa ambientale;
3. sottoposto a trattamento termico in un impianto tecnico riconosciuto ai sensi del Reg. 1774/2002;
4. sui terreni previa maturazione in concimaia, conformemente alla normativa agricola ed ambientale.

- **Uova rotte, uova non destinate al consumo umano per motivi sanitari (microbiologici e chimici)**

Sono ricomprese tra i materiali di categoria 2, con le stesse modalità di smaltimento elencate per gli animali morti dell'allevamento avicolo.

- **Uova non destinate al consumo umano per motivi commerciali e gusci residuati dall'attività di sgusciatura**

A differenza delle uova rotte, le uova non destinate al consumo umano per motivi commerciali ed i gusci residuati dall'attività degli impianti di sgusciatura, rientrano tra i materiali di categoria 3.

Pertanto, a condizione che non presentino segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ne sono consentite, oltre che dal Reg. 1774/2002, anche ai sensi del Reg. 1234/2003 le seguenti modalità di smaltimento o riutilizzo:

1. incenerimento diretto;
2. trasformazione in un impianto di categoria 2 o 1, con successivo invio del prodotto trasformato all'incenerimento o al coincenerimento (utilizzo ai fini del recupero energetico come combustibili);
3. trasformazione in un impianto di categoria 3, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del Reg. 1774/2002, per i successivi riutilizzi consentiti dalla normativa vigente (alimentazione di animali da compagnia, alimentazione di animali da allevamento ai sensi del Reg. 1234/2003, produzione di fertilizzanti). Se gli spazi lo consentono e con le modalità previste dall'art. 14 dell'Accordo Stato Regioni del 1/7/2004, è possibile autorizzare un impianto di trasformazione di categoria 3 anche all'interno di uno stabilimento di sgusciatura riconosciuto ai sensi del D.Lvo 65/93;
4. trasformazione in un impianto tecnico riconosciuto ai sensi del Reg. 1774/2002;
5. utilizzo tal quali come materie prime in un impianto di produzione alimenti per animali da compagnia riconosciuto ai sensi del Reg. 1774/2002;
6. trasformazione in impianti di biogas o compostaggio riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002;
7. in deroga e con le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento 1774/2002, ne può essere autorizzato l'utilizzo per l'alimentazione dei seguenti animali: animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda, animali da pelliccia, animali selvatici non destinati all'alimentazione umana, cani allevati in mute o in canili riconosciuti, vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. Queste possibilità di utilizzo sono soggette a specifico nulla osta regionale, con la procedura stabilita nella nota della Regione Piemonte prot. 624 del 14/1/2004.

• **Gusci e pulcini eliminati nei centri di incubazione**

Tutti i sottoprodotti dei centri di incubazione sono considerati materiali di categoria 3, a condizione che non siano presenti segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

Sono quindi consentite le diverse possibilità di smaltimento elencate al punto precedente, con la sola esclusione dell'utilizzo dei pulcini soppressi, trasformati in impianti di categoria 3, per l'alimentazione di animali da allevamento.

## **PRINCIPALI FONTI NORMATIVE**

### **1. BENESSERE ANIMALE E FARMACOVIGILANZA:**

- D.Lgs n. 267, del 29.7.2003 *Attuazione delle norme minime per la protezione delle galline ovaiole ed alla registrazione degli allevamenti.*
- Circolare della Regione Piemonte del 30.01.04 Prot. N. 1714/27.03 *Indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs n. 267/03 nel territorio regionale.*
- Circolare Ministero della Salute del 10/11/2004 *applicazione del D.Lgs. 267/03 negli allevamenti con meno di 350 ovaiole alla luce del regolamento 2295/2003*

### **2. SANITA' ANIMALE ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI**

- D.P.R. 3 marzo 1993, n.587 *Regolamento recante attuazione della Dir. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.*
- DM 29 aprile 1998, n. 221 – *Modifiche al D.P.R. 587/93.*
- CIRCOLARE 12/01/1995 Min. San n.1 *riconoscimento degli stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);*

### **3. TRACCIABILITÀ E COMMERCIALIZZAZIONE DI UOVA ED OVOPRODOTTI**

- Regolamento CEE n. 1907/90 del 26.06.1990, *Talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.*
- Regolamento n. 326/2003 del 20 febbraio 2003 che rettifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova
- Regolamento CE n. 2052/2003 del 22.11.2003 *Modifica il Reg. CEE 1907/90*
- Regolamento CE n. 2295/2003 del 23.12.2003, *Norme di commercializzazione applicabili alle uova.*
- REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2004 del 26 agosto 2004 *che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova.*
- Decreto MiPAF del 19/06/2002 G.U.R.I. n.166 (17.07.2002), *Normativa nazionale sulle registrazioni e commercializzazione delle uova.*
- Circolare 19 gennaio 2004, n.1 *La commercializzazione delle uova, regolamento (CE) n. 2295/2003 – indicazioni sul applicazione e scadenziario.*
- Regolamento (CE) n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, *Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.*
- Circolare Min.San. n. 227 del 15.12.1964, *Controllo igienico-sanitario sulla produzione e sul commercio delle uova in guscio.*
- D.Lgs 4 Febbraio 1993, N.65. *Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.*
- Ministero della Sanità Decreto 17 maggio 1993 *Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di ovoprodotti.*
- Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 *che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano*
- Ordinanza Ministeriale 11 ottobre 1978 - *Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande.*
- MINISTERO DELLA SANITA' Decreto 16 Dicembre 1993. *individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali.*
- MINISTERO DELLA SANITA' Circolare n. 155 del 16.11.1972 , *Prodotti d'uovo norme igieniche sulla produzione, il commercio, la conservazione e l'impiego.*



**4. NORME SANZIONATORIE**

- Decreto 16 Dicembre 1991, N. 434, Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.
- *D.Lgs 4 Febbraio 1993, N.65.* Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli Ovoprodotti.
- *D.Lgs n. 267 del 29.7.2003* Attuazione delle norme minime per la protezione delle galline ovaiole ed alla registrazione degli allevamenti.
- *D.Lgs n. 109 del 27.1.1992* Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Allegato 1

Regione Piemonte - ASL n° .....-Servizio Veterinario

<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO SANITARI: CENTRO IMBALLAGGIO UOVA</b>
---

MOTIVO DELLA COMPILAZIONE: ☐ Per rilascio Autorizzazione Sanitaria  
☐ In corso di vigilanza

DITTA \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Titolare/rappresentante legale Sig. \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

Gestione Familiare ☐ SI ☐ NO N° totale addetti \_\_\_\_\_

## AUTORIZZAZIONI

N° \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

## DITTE FORNITRICI UOVA - PORTATA DI PRODUZIONE

	Ditta	Giorni di classificazione	Orario lavorativo	Produzione Settimanale
Uova proprie cat. A				Kg. N
Uova proprie extra				Kg. N
Uova cat. A da altro centro imballaggio o da altro produttore o raccoglitore				Kg. N

## Informazioni generali

In caso di ritiro uova con mezzo proprio: Tipo automezzo: \_\_\_\_\_

Targa \_\_\_\_\_ N° Aut. Sanitaria \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Operazioni di lavaggio e disinfezione presso \_\_\_\_\_

Detergenti e disinfettanti utilizzati nel centro imballaggio: \_\_\_\_\_

Periodicità pulizia attrezzature \_\_\_\_\_

Periodicità pulizia strutture \_\_\_\_\_

Detergenti/disinfettanti utilizzati per gli automezzi: \_\_\_\_\_

Mezzi e frequenza disinfestazioni e/o derattizzazioni \_\_\_\_\_

Acque reflue: scarico tramite \_\_\_\_\_

Scarti di lavorazione: smaltimento tramite \_\_\_\_\_

Approvvigionamento idrico tramite ☐ acquedotto ☐ pozzo privatoImpianto per fornitura acqua potabile calda ☐ SI ☐ NOAllevamento annesso al Centro Imballaggio ☐ SI ☐ NOViene compilato il registro previsto per i produttori ☐ SI ☐ NOVengono fornite indicazioni sul metodo di allevamento ☐ SI ☐ NO

Il C.I. registra quanto segue: la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il N° di galline,  
il numero di galline eliminate e la relativa data, la produzione giornaliera di uova, il N° o il peso delle  
uova vendute per ogni giornata, indicando il nome e l'indirizzo degli acquirenti e il N° di stabilimento

Anziché i registri il C.I. tiene bolle e fatture ☐ SI ☐ NO

Sono indicate le seguenti diciture: quantitativi di uova per produttore, con il nome, l'indirizzo, il N°  
distintivo del produttore, data o periodo di deposizione.

Esiste un manuale di autocontrollo ☐ SI ☐ NO

<b>Raccolta uova</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non conformità/ varie</b>
Le uova vengono consegnate dai produttori e/o raccoglitori			
Le uova provengono esclusivamente da unità produttive proprie			
Le uova vengono ritirate da altri centri imballaggio			
Vengono raccolte tutti i giorni le uova da classificarsi come "Extra"			
Le uova non Extra e quelle che non riportano la data di deposizione sono consegnate al C.I. ogni 3 gg. se mantenute a T° <18°C ogni 7 gg.			
Le uova da stampigliare con la data di deposizione sono consegnate il giorno stesso della deposizione			
Le uova non extra e le uova non stampigliate con la data di deposizione sono consegnate ogni 3 gg. lavorativi ovvero ogni sette giorni se mantenute a temperatura ambiente artificiale al di sotto di 18° C			
I contenitori usati per la raccolta sono contrassegnati con il nome, l'indirizzo e il n° del produttore, il n° di uova o il loro peso il giorno o il periodo di deposizione, la data di spedizione			
. Queste diciture compaiono sui documenti commerciali tenuti per almeno 6 mesi nei centri imballaggio			
I raccoglitori consegnano le uova il giorno successivo a quello in cui le hanno ricevute			
<b>LOCALE DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non conformità/varie</b>
Porta d'ingresso lavabile e disinfettabile			
Dispositivi anti-insetti alle aperture (reti, tende o altro)			
Pareti chiare, lavabili, disinfettabili fino a 2 mt. di altezza			
Pavimenti lavabili e disinfettabili			
Locale è predisposto per evitare sbalzi di temperatura (5°C<T<18°C )			
Piani di lavoro in materiale lavabile e disinfettabile			
Attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile			
Sono presenti contenitori chiudibili per scarti (uova rotte, non adatte al consumo umano.....)			
Personale addetto con divisa e copricapo chiaro			
Presenza di strumentazione per la speratura / con strumenti automatizzati <input type="checkbox"/>			
Personale addetto sempre presente all'operazione della speratura			
Esiste dispositivo per il controllo della camera d'aria			
Le bilance utilizzate sono omologate			
Si classificano uova extra			
Si classificano uova con la data di deposizione			
Si vendono uova ad altri centri di imballaggio			
Si classificano uova per altri centri imballaggio			
Le uova sono stampigliate con il numero identificativo e la tipologia dell'allevamento			
Sono regolarmente classificate le uova per categoria di peso e di qualità			
La classificazione, imballaggio e marchiatura avviene entro il 2° giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento delle uova			
Le uova prodotte da unità produttive proprie vengono classificate il giorno della deposizione			
Si classificano uova di differente calibro			

Vengono classificate uova della categoria B per l'industria alimentare e/o l'industria			
Nel caso di consegna di uova a un secondo C.I. questa avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il primo C.I.			
L'imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi avviene entro il giorno successivo al ricevimento di uova classificate e stampigliate da un altro centro imballaggio			
I contenitori che lasciano il centro imballaggio o che arrivano al C.I. sono contrassegnati con le seguenti diciture: il nome l'indirizzo, il n° distintivo del produttore il n° di uova o il relativo peso, il giorno o il periodo di deposizione, la data di spedizione			
Queste indicazioni figurano sui documenti commerciali e devono essere tenute agli atti per almeno 6 mesi nei centri imballaggio			

<b><i>Sufficiente stato igienico di:</i></b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non conformità/varie</b>
<u>pareti, pavimenti, vetri e porte, piani di lavoro</u>			
<u>Personale opera correttamente</u>			
<u>Locale a temperatura idonea</u>			
<u>Le uova sono pulite</u>			

<b>MARCHIATURA IMBALLAGGI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non conformità/varie</b>
Gli imballaggi sono resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di pulizia, costruiti con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità			
Sono stampigliate con le seguenti indicazioni obbligatorie: nome, l'indirizzo dell'azienda che ha imballato, il n° distintivo del C.I., la categoria di qualità e di peso, il n° di uova imballate, la durata minima, la dicitura relativa al sistema di allevamento, l'avviso ai consumatori di conservare dopo l'acquisto le uova in frigorifero			
Sono indicate altre marchiature facoltative			
La data di durata minima è indicata secondo le seguenti modalità: Con. Pref. il giorno espresso il numero da 01 a 31 e il mese in numeri da 01 a 12 o in lettere con un massimo di quattro lettere			
La data di durata minima viene indicata non oltre il 28° giorno successivo alla data di deposizione			
Il marchio distintivo delle uova di categoria A corrisponde a un cerchio di 12mm. di diametro con al centro il marchio della categoria di peso			
Il marchio distintivo delle uova di categoria B corrisponde a un cerchio di 12mm di diametro all'interno del quale figura la lettera B di altezza pari a 5mm			
Viene indicata la data di deposizione			
In questo caso viene stampigliata anche sulle uova			
<b>FASCETTE</b>			
La fascetta o dispositivo di etichettatura delle uova di categoria A è bianca e le indicazioni in nero, non deve essere riutilizzabile.			

Sono presenti le seguenti diciture: il nome o la rag. Soc. e l'indirizzo del C.I. , il n° distintivo del C.I. la categoria di peso e qualità data di imballaggio N° di uova imballate			
Se si tratta di grossi imballaggi o di piccoli imballaggi contenuti in container sono presenti le seguenti diciture: nome o la rag. Soc. ,indirizzo del C.I. , il marchio d'impresa utilizzata, il n° del C.I., la categoria di peso e qualità , il peso e n° di uova il numero di uova imballate nei piccoli imballaggi , la data di imballaggio			
Sono presenti diciture facoltative			
Le diciture sono tali da non trarre in inganno l'acquirente			
Sono utilizzate fascette con la dicitura EXTRA			
Viene disposta in modo tale da non coprire alcuna indicazione dell'imballaggio			
E' presente la dicitura " fino al" 7° giorno dopo la data di imballaggio o 9° giorno dalla data di deposizione per le uova EXTRA			
Possono essere tolte le fascette trascorsi i tempi anzidetti			
In caso contrario le uova sono ritirate e reimballate			
Vengono commercializzate uova destinate all'industria alimentare con fascetta gialla			
Le fascette riportano le seguenti diciture: il nome o la rag. Soc. dell'impresa che ha spedito le uova, il numero o peso netto delle uova imballate, la dicitura " UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE" in caratteri neri di altezza di 2cm.			
Vengono commercializzate uova destinate all'industria provviste di fascetta di colore rosso			
Le fascette riportano le seguenti diciture: nome o la rag. Soc. dell'impresa destinataria, nome o la rag. Soc. che ha spedito le uova, le diciture " UOVA INDUSTRIALI", in lettere nere alte 2 cm e INADATTE AL COSUMO UMANO in lettere nere alte 0,8 cm			
Vengono reimballate uova			
Le uova reimballate sono della stessa partita			
Le fascette riportano le seguenti diciture: il nome o la rag. Soc. dell'impresa che ha fatto reimballare, il N° del C.I. che ha reimballato, il N° del C.I. che ha imballato le uova per la prima volta, la categoria di qualità e di peso, il n° di uova imballate, la data di durata minima, il metodo di allevamento			
<b>LOCALE O ZONA MARCHIATURA IMBALLAGGI</b>			
<i>Pareti chiare, lavabili, disinfettabili fino a 2 mt. di altezza</i>			
<i>Pavimenti lavabili e disinfettabili</i>			
<i>Dispositivi anti-insetti alle aperture (reti, tende o altro)</i>			
<i>Materiale di imballaggio ben riposto</i>			
<i>Presenza di materiale estraneo nel locale</i>			
<i>Piani di lavoro in materiale lavabile e disinfettabile</i>			
<i>Attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile</i>			
Contenitori chiudibili per scarti di lavorazione			



<i>SERVIZI IGIENICI</i>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non conformità/varie</b>
Disponibilità di servizi igienici		.	
Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili			
Presenza di lavabo			
dotato di comando non manuale			
approvvigionati con acqua corrente calda e fredda			
muniti di erogatore di detergente ed asciugamani a perdere			
Presenza di distributori di carta igienica			
Dispositivi anti-insetti alle aperture			
<i>I servizi sono in condizioni igieniche soddisfacenti</i>			
<i>SPOGLIATOI</i>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non conformità/varie</b>
Presenza di spogliatoi			
Con armadietti a doppio scomparto			
in materiale lavabile e disinfettabile			
In numero sufficiente al personale			
<i>Gli spogliatoi sono in condizioni igieniche soddisfacenti</i>			

### Annotazioni sul centro imballaggio

[illegible]

Riscontrati estremi di reato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	quali .....
Irrogate sanzioni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	quali .....
Prelevati campioni per analisi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	quali .....
Operati sequestri	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	quali .....
Prescrizione lavori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Avvenuta esecuzione lavori precedentemente prescritti:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

*Annotazioni e lavori da prescrivere:*

---

---

---

---

---

Giudizio complessivo: \_\_\_\_\_

Presenti al sopralluogo: \_\_\_\_\_

Timbro e firma operatore

DATA \_\_\_\_\_

-----  
**PARERE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA**  
-----

L'esercizio sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
dispone dei requisiti previsti dalla normativa vigente di riferimento (RVSC 1907/90, L. 2295/03, DPR 327/80) per lo svolgimento della seguente attività:

Altre attività: \_\_\_\_\_

Il Veterinario operatore

DATA \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO**

Vista la relazione del Dott. \_\_\_\_\_ **rilascia/non rilascia**, per quanto di competenza,  
NULLA OSTA relativo all'istruttoria per il rilascio della menzionata autorizzazione sanitaria alla Ditta  
\_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
per le attività sopra descritte, ai sensi delle norme vigenti in materia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
del Servizio Veterinario  
\_\_\_\_\_

## REGIONE PIEMONTE

All'ASL n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
SERVIZIO VETERINARIO - AREA C

**OGGETTO: Domanda di registrazione ai sensi dell'art. 4, comma 1° del D.L.vo  
29/7/2003, n. 267.**

**Il proprietario** \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
in via/loc./c.na \_\_\_\_\_  
Cod. Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_

**Il detentore** (persona responsabile delle galline ovaiole) \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
in via/loc./c.na \_\_\_\_\_  
Cod.Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_

dell'allevamento di ovaiole denominato \_\_\_\_\_  
sito in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
in via/loc./c.na \_\_\_\_\_  
annualmente registrato all'anagrafe avicoli (ai soli fini sanitari) con n. \_\_\_\_\_

**chiede la registrazione dell'allevamento di ovaiole sopraindicato e**

**dichiara sottola propria responsabilità:**

- di adottare il/i seguente/i metodo/i di allevamento:
  - ( ) all'aperto
  - ( ) a terra
  - ( ) in gabbie      ( ) modificate      ( ) non modificate
  - ( ) produzione biologica
- la seguente capacità massima dell'allevamento (numero di volatili presenti contemporaneamente): volatili n. \_\_\_\_\_

- la seguente capacità massima per ciascun metodo di allevamento (se vengono utilizzati metodi di allevamenti diversi):

( ) all'aperto: n. volatili \_\_\_\_\_  
( ) a terra: n. volatili \_\_\_\_\_  
( ) in gabbia: n. volatili \_\_\_\_\_  
( ) produzione biologica n. volatili \_\_\_\_\_

- Altro/i allevamento/i gestito/i o di proprietà del **proprietario**:

nome allevamento \_\_\_\_\_  
sito in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
via/loc./c.na \_\_\_\_\_  
annualmente registrato all'anagrafe avicoli (ai soli fini sanitari) con il n. \_\_\_\_\_

*N.B. In caso di più allevamenti specificare con elenco separato e sottoscritto.*

- Altro/i allevamento/i gestito/i o di proprietà del **detentore**:

nome allevamento \_\_\_\_\_  
sito in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
via/loc./c.na \_\_\_\_\_  
annualmente registrato all'anagrafe avicoli (ai soli fini sanitari) con il n. \_\_\_\_\_

*NB. In caso di più allevamenti specificare con elenco separato e sottoscritto.*

Il sottoscritto proprietario/detentore si impegna a notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati sopra torniti per consentire un aggiornamento del registro ed i successivi adempimenti di competenza. Si impegna altresì a versare l'importo dovuto per le spese di registrazione secondo le tariffe e le modalità stabilite dalla Regione Piemonte.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**Firma del proprietario/detentore**

\_\_\_\_\_

## ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma  
Deliberazione 14 dicembre 2005, n. 17

### **Atti del Comitato di Indirizzo - Presa d'atto delle variazioni al Bilancio di Previsione 2005 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo**

Variazione N^	Data determina del Direttore	Numero determina Direttore	Importo in Euro	Descrizione
31	07.11.2005	1947	170.000,00	Incremento capitolo lavoro interinale
32	07.11.2005	1947	420.000,00	Incremento capitoli di spesa corrente
33	07.11.2005	1947	410.000,00	Adeguamento capitoli entrata e spesa relativi alle partite di giro
34	30.11.2005	2171	3.335.525,60	Variazione di fine anno per assestamento definitivo dei diversi capitoli di bilancio

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

*delibera*

Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2005 assunte dal Direttore, come sopra elencate.

La presente deliberazione, composta di n. 1 pagina, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente  
Marioluigi Bruschini

Il Segretario verbalizzante  
Funzionario Amministrativo  
Paola Montali

Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma  
Deliberazione 14 dicembre 2005, n. 18

### **Atti del Comitato di Indirizzo - Approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Preventivo Pluriennale 2006/2008**

Visto l'art. 7, comma 2, lett. e) e l'art. 9 dell'Accordo Costitutivo, che dispongono che il Bilancio di Previsione dell'Ente sia approvato dal Comitato di Indirizzo su proposta del Direttore dell'Agenzia;

Visto l'art. 13, comma 3 dell'Accordo Costitutivo, secondo cui il Comitato di Indirizzo approva il Bilancio di Previsione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità e contestualmente approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio;

Visto la proposta elaborata dal Direttore dell'Agenzia per il Bilancio di Previsione per l'anno 2006;

Visto la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione predisposta ai sensi dell'art.8 del regolamento di contabilità, da cui risulta l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto ed i capitoli di spesa, la cui co-

Visto l'art. 7, comma 2, lett. e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia;

Visto l'articolo 14 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia, approvato dal Comitato di Indirizzo con deliberazione 5/2003 del 19/02/2003;

Visti i sotto elencati provvedimenti assunti dal Direttore ed aventi ad oggetto: variazioni del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005:

pertura è assicurata dall'utilizzazione del sopradetto avanzo;

Preso atto che si è provveduto alla copertura delle spese correnti dell'Agenzia mediante l'utilizzo di una quota, pari al 10% delle entrate per gli investimenti, nonché attraverso le risorse stanziolate dalle Regioni per le spese di funzionamento;

Preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio di Previsione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 8 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia.

Considerato che occorre procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2006 e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2006-2008, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'AIPO;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

*delibera*

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato A) corredato dalla Relazione del Direttore dell'Agenzia (Allegato B), dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione (Allegato C), nonché dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato D), che formano parte integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2006/2008 contenuto nell'Allegato E alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente  
Marioluigi Bruschini

Il Segretario verbalizzante  
Funzionario Amministrativo  
Paola Montali



## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

<b>D1</b>	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D1.S1</b>	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
<b>D1.S2</b>	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
<b>D1.S3</b>	Settore Organismi consultivi ed osservatori
<b>D1.S4</b>	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
<b>D2</b>	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
<b>D2.S1</b>	Settore Studi e documentazione legislativi
<b>D2.S2</b>	Settore Commissioni legislative
<b>D2.S3</b>	Settore Assemblea regionale
<b>D3</b>	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
<b>D3.S1</b>	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
<b>D3.S2</b>	Settore Patrimonio e provveditorato
<b>D3.S3</b>	Settore Tecnico e sicurezza
<b>D3.S4</b>	Settore Organizzazione e personale
<b>D4</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D4.S1</b>	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S2</b>	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S3</b>	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S4</b>	Settore Documentazione
<b>DG</b>	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
<b>5</b>	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
<b>5.1</b>	Settore Autonomie locali
<b>5.2</b>	Settore Polizia locale
<b>5.3</b>	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.8</b>	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.9</b>	Settore Protocollo ed archivio generali
<b>6</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
<b>6.1</b>	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
<b>6.2</b>	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
<b>6.3</b>	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
<b>6.4</b>	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
<b>7</b>	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>7.1</b>	Settore Organizzazione
<b>7.2</b>	Settore Formazione del personale
<b>7.3</b>	Settore Sistemi informativi ed informatica
<b>7.4</b>	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
<b>7.5</b>	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
<b>7.6</b>	Settore Servizi generali operativi
<b>8</b>	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
<b>8.1</b>	Settore Programmazione regionale
<b>8.2</b>	Settore Statistico regionale
<b>8.3</b>	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
<b>8.4</b>	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
<b>8.5</b>	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
<b>9</b>	Direzione BILANCI E FINANZE
<b>9.1</b>	Settore Bilanci
<b>9.2</b>	Settore Ragioneria
<b>9.3</b>	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
<b>9.4</b>	Settore Fiscalità passiva
<b>9.5</b>	Settore Controllo gestioni delegate

- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali
- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato

- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
  - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
  - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
  - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
  - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
  - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
  - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
  - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
  - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
  - 32.1** Settore Istruzione
  - 32.2** Settore Edilizia scolastica
  - 32.3** Settore Promozione attività culturali
  - 32.4** Settore Spettacolo
  - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
  - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
  - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
  - S1.3** Settore Ufficio di Roma
  - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
  - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363  
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

\_\_\_\_\_ li, / /

Prot n. \_\_\_\_\_

Spett . REGIONE PIEMONTE  
Bollettino Ufficiale  
P.zza Castello 165  
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi <b>€ 104,00</b>	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi <b>€ 52,00</b>	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci <b>€ 46,00</b>	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci <b>€ 23,00</b>	S3	

(\*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

*incollare in questo spazio la ricevuta di versamento*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione



*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino  
*Direttore responsabile* Roberto Salvio  
*Abbonamenti* Daniela Romano  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

*Dirigente* Valeria Repaci  
*Redazione* Carmen Camicchi, Rosario Copia  
Roberto Falco, Sauro Paglini  
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.